



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it ✉ consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

BILANCI ECONOMICI E PROGRAMMATICI

2024 - 2026

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE 2024/2026

OBIETTIVI STRATEGICI A FINI CICLO DELLA PERFORMANCE (D. LGS. 150/2009)

Premessa

Il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, costituito il 21.12.1999 da 54 Comuni del bacino 11 su 57 previsti dal Piano Regionale (non hanno aderito i Comuni di Bene Vagienna, Marene e Salmour), divenuto operativo il 13.04.2000 con la nomina del Consiglio di Amministrazione, ha adeguato la propria Convenzione ed il proprio Statuto alla Legge Regionale n. 24 del 24.10.2002, nuova normativa di riferimento in tema di inquadramento dei Consorzi di Bacino con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n.12 in data 16.09.2003.

Esso è Consorzio di funzioni, ente locale ai sensi del d. lgs n. 267/2000.

Con l'emanazione della Legge regionale n. 7/2012 veniva disposta una sostanziale riorganizzazione del settore che prevedeva il riordino generale delle risorse idriche e ambientali, per la loro gestione, con conseguente soppressione di Consorzi ed ATO; con la legge regionale n. 1/2018 si integrava tale previsione di riorganizzazione; allo stato attuale la normativa non risulta ancora completamente attuata, quanto meno per quanto concerne la creazione della Conferenza d'Ambito territoriale Regionale con compiti di coordinamento e gestione impiantistica e dei flussi di rifiuti da veicolare oltre che di monitoraggio negli affidamenti dei servizi di nettezza urbana. In data 16 dicembre 2021 è stato invece approvato, con deliberazione assembleare n. 17/2021, il nuovo Statuto e la nuova Convenzione del Consorzio di Area Vasta C.S.E.A. adeguato alle prescrizioni della L.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. Resta attualmente invariato il regime contabile adottato dal Consorzio, almeno fintanto non intervengano prescrizioni normative che ne prescrivano la modifica.

Gli scopi del Consorzio sono stabiliti all'art. 3 dello Statuto, che, per ogni buon fine, si trascrive come segue:

Art. 2 (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti: a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani; b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati; c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'auto compostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale; d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante; e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata; g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta. Sono possibili convenzioni tra Consorzio e consorziati per il riparto delle competenze in materia di proprietà e oneri manutentivi.

5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui abbia la disponibilità, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione. Sono fatte salve le disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nonché quanto stabilito dall'ARERA in materia.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati – previa intesa con il Consorzio e messa a disposizione delle occorrenti risorse umane, finanziarie e strumentali - le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Relazione del Presidente

Seguendo la prassi vengono di seguito illustrate le motivazioni di ordine tecnico ed economico che supportano i dati inseriti in bilancio. Si ricorda che i riferimenti gestionali fanno capo, tra l'altro, alle prestazioni previste dal nuovo appalto per i servizi di nettezza urbana, che è stato avviato al 1° settembre 2018 e che sarà valido sino al 31 agosto 2025.

In considerazione delle successive implementazioni dei servizi di raccolta porta a porta avvenute da ultimo nell'anno 2020, l'anno 2024 risulta caratterizzato da uno standard gestionale consolidato, con l'esecuzione delle condizioni tecniche ed economiche correlate all'affidamento dei nuovi servizi di nettezza urbana così come concordati con le singole Amministrazioni comunali nella volontà e con l'obiettivo di raggiungere e rispettare i nuovi limiti ed obiettivi imposti dal nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, approvato nell'anno 2016, oltre che dalla esecuzione organizzativa di quanto previsto dalla nuova Legge Regionale n. 1/2018 così come modificata con la legge 16.02.2021, n. 4 che ridisegna fattivamente il piano operativo e gestionale presente e futuro del settore in Piemonte.

Di seguito si esplicita la caratterizzazione di alcune componenti del documento di Bilancio 2024:

Canoni dei servizi in appalto per la raccolta RSU.

L'importo del canone risulta determinato dall'applicazione dei corrispettivi concordati con le singole Amministrazioni e proposti in gara adeguati al ribasso percentuale. I medesimi sono stati comunicati ai Comuni membri secondo i costi contrattuali previsti per l'anno 2023, tenuto conto comunque dell'incidenza reale sulle tariffe dei singoli Comuni dei nuovi meccanismi previsti dall'ARERA per la determinazione tariffaria. I costi in esame saranno variati a partire dal mese di settembre 2024 con l'applicazione dell'adeguamento Istat dei canoni. E' possibile che sorgano costi per servizi aggiuntivi qualora le singole Amministrazioni optino per qualche modifica ai servizi in essere. Si rimarca l'avvenuta maggior incidenza sui costi dovuta al crescente incremento dell'Istat di riferimento per l'indicizzazione contrattuale, l'ultimo pari ad un incrementale di 5,2 punti percentuali

Valorizzazione della frazione finale RSU presso la piattaforma di Villafalletto

Vengono indicati in modo separato i ricavi relativi allo smaltimento dell'rsu prodotto dal bacino 11 (Consorzio SEA) rispetto a quanto viene consegnato da conferitori esterni (SMA di Mondovì, STR di Alba, CEC di Cuneo, oltre ad alcuni operatori privati) ed eventuali altri soggetti che in corso d'anno dovessero essere autorizzati, secondo un principio prudenziale; la potenzialità effettiva dell'impianto consentirebbe inoltre la possibilità di ricevere ulteriore materiale da altri conferitori, data anche la

crescente differenziazione del materiale sul territorio consortile che ha ridotto, e di tanto, il conferito in discarica. La tariffa di smaltimento 2024 viene determinata previsionalmente in 148,00 euro per tonnellata (122,50 euro per il Comune di Villafalletto), conseguenza dall'applicazione dell'adeguamento Istat contrattualmente previsto, da ultimo pari ad un incremento di 0,6 punti percentuali per quanto concerne l'impianto e 5,4 per la componente discarica. Resta ferma comunque la possibilità di ulteriori rimodulazioni in corso d'anno o a consuntivo, laddove mutino entità e quantitativi dei conferitori medesimi, comunque subordinati alle autorizzazioni degli enti preposti. Restando ancora indeterminate alcune problematiche connesse all'evoluzione tariffaria l'indicazione di bilancio non può che essere correlata alla storicità delle sue componenti dato che conferimenti esterni e operatività dell'impianto quasi a pieno regime consentirebbero infatti notevoli minori costi e conseguente economia da utilizzarsi per i Comuni del Bacino, ma tale situazione, costituisce una variabile determinata anno per anno e non una costante certa della gestione.

Somme per indennizzi Comuni di Villafalletto e Vottignasco.

L'Assemblea dei Sindaci, a seguito di confronti con la Regione Piemonte e sulla base delle indicazioni del comitato ristretto dei Sindaci, ha approvato con Deliberazione Assembleare n. 4/2021 e 15/2023 i nuovi accordi convenzionali con i Comuni di Villafalletto e Vottignasco relativo a misure compensative riferite alla presenza della discarica consortile. Con deliberazione assembleare n. 8/2021 sono stati determinati i valori unitari dei ristori per l'anno 2021 poi confermati negli esercizi successivi. Si rinvia al contenuto di tali provvedimenti per le motivazioni ed ogni riferimento relativo. Si dà atto che le somme indicate nella previsione di bilancio 2024 vengono proposte sulla base dei medesimi importi unitari approvati dall'Assemblea per l'anno 2021 e costituiscono mera previsione di costo; le effettive somme da erogarsi dipenderanno dall'applicazione dei parametri quantitativi previsti negli accordi convenzionali e dall'importo unitario che l'Assemblea vorrà determinare in sede di approvazione del presente documento di bilancio. Tali emolumenti restano comunque ripetibili qualora le previsioni convenzionali circa l'utilizzo delle somme de quo non vengano rispettate.

Costi di smaltimento delle altre tipologie di rifiuto

Le tariffe di smaltimento 2024 vengono determinate tenuto conto del rinnovo degli affidamenti che si sono formalizzati tra la fine dell'anno 2022 e l'inizio del 2023 e di quelli che eventualmente interverranno in corso d'anno. La notevole variabilità dei costi di mercato, oltre alla indicizzazione dei servizi già attivi, incide in modo preponderante sull'entità dei costi applicati. La determinazione delle tariffe di smaltimento per queste tipologie di materiale e la loro stabilizzazione non è influenzabile dal Consorzio, ma dipende esclusivamente dai prezzi di mercato.

Conferimento e valorizzazione della frazione organica

La maggior valorizzazione della frazione organica come separazione dal rifiuto indifferenziato continuerà ad aumentare in relazione all'incremento dei servizi di raccolta porta a porta nel nuovo appalto. Tale dato contribuirà ad incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata oltre a consentire una diminuzione dei costi correlata alla diversa e minor tariffa di smaltimento.

La piattaforma di compostaggio individuata dal Consorzio per il periodo corrente e sino al 30.09.2025 sono la Società Bioland di Alessandria e, per quanto concerne il Comune di Fossano, la Società San Carlo srl, sita sul territorio consortile.

Contributi da Consorzi Nazionali sul recupero rifiuti

Il contributo complessivo dei Consorzi nazionali, come per i passati esercizi, viene inserito in bilancio sempre in termini assolutamente prudenziali, tenendo in dovuta considerazione sia l'evoluzione della raccolta sia dei risultati delle verifiche qualitative da parte dei Consorzi CONAI e delle fasce di accettazione dagli stessi applicate. L'ammontare degli incassi derivanti dal recupero dei materiali differenziati varia altresì in rapporto all'andamento dell'economia di mercato, in particolare per quelle tipologie non rientranti nella gestione dei Consorzi CONAI (metallo, vetro). Per quanto concerne il materiale vetroso infatti si registra il favorevole rialzo delle quotazioni economiche che porterà, nell'anno in corso, ad un considerevole aumento dei ricavi. Si ricorda comunque come l'entità del contributo finale riconosciuto, come già

avviene per altro sin dall'anno 2015, viene determinato dalla qualità del materiale raccolto sui singoli territori comunali, qualità purtroppo in peggioramento su tutto il territorio consortile indipendentemente dalla tipologia di raccolta.

Selezione della plastica

La voce in bilancio tiene conto della tariffa espressa negli accordi con il Consorzio A.C.E.M. e con la relativa Società di riferimento S.M.A. che ha consentito di integrare ulteriormente i rapporti atti ad ottimizzare i vari impianti provinciali come previsto dall'A.A.C. Si definirà in tale operazione anche la strategia più conveniente, richiamate le indicazioni dell'allegato tecnico di riferimento COREPLA, circa le modalità di selezione da adottare per l'invio del materiale al COREPLA stesso. Sin dall'anno 2021 poi è attiva una convenzione con il consorzio CORIPET per la separazione del materiale dalla comune plastica.

Adeguamento e miglioria isole ecologiche consortili, Centri del riuso, compostiere di comunità.

Nelle more della completa attuazione della nuova Legge Regionale in ambito di modifica della *governance* del settore e del nuovo *asset* territoriale, viene mantenuto lo stanziamento alla voce "manutenzione impianti, macchinari ed attrezzature isole ecologiche" volto a far fronte alle necessità ordinarie di lavori urgenti, mentre viene inserita e contabilizzata una voce che racchiude tutti gli interventi concordati con i Comuni ed oggetto di presentazione dell'istanza di finanziamento relativamente al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) che racchiude tutta una serie di interventi migliorativi su aree ecologiche, creazione di centri del riuso, installazione di compostiere di comunità o dotazione di distributori di sacchi per le utenze della raccolta porta a porta. Si rimanda al relativo programma pluriennale 2024-2026 relativo a lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione assembleare n. 20/2023 ed allegato al presente documento di bilancio per farne parte integrante e sostanziale.

Tale impegno conferma la *mission* consortile volta a garantire al meglio il raggiungimento degli obiettivi normativi richiesti e perseguiti dal CdA come primari.

Attività di sensibilizzazione ed informazione

Per sottolineare l'impegno statutario, è stato confermato lo stanziamento destinato a sostenere le attività di sensibilizzazione ed informazione delle comunità residenti nel bacino 11 secondo quanto previsto nel relativo regolamento. In particolare verrà sviluppato quanto previsto con l'appaltatore del servizio di nettezza urbana un lavoro con le scuole relativo a moduli didattici e visite di classe all'impianto di trattamento e recupero di Villafalletto. Verranno poi eventualmente valutate per il presente esercizio eventuali nuove proposte di collaborazione inerenti il tema della sensibilizzazione anche con i Comuni membri e con Associazioni o Organizzazioni del territorio in ambito ambientale in relazione agli equilibri di bilancio e loro avanzamento. Nel corrente anno proseguirà il servizio di informazione sull'andamento gestionale e operativo del Consorzio al fine di tenere il più possibile aggiornate le Amministrazioni comunali e le cittadinanze locali sulle attività ed azioni messe in campo dal Consorzio.

Trasferimenti ai Comuni per incentivazione raccolta differenziata

Si tratta del ritorno ai Comuni dei ricavi, al netto delle spese, accreditati dai Consorzi Nazionali o dalle società affidatarie per le consegne del materiale da riciclo (carta, plastica, vetro e ferro) come il Consorzio SEA ha sempre effettuato per scelta istituzionale. Anche qui, la prudenza nella determinazione preventiva è dovuta alla difficoltà nel prevedere la evoluzione dei ritorni economici, conseguenti alle convenzioni CONAI, legate all'andamento del mercato del materiale da riciclo in questi anni di difficoltà economiche generalizzate. L'entità dei contributi CONAI riconosciuti è determinata dalle somme introitate al netto delle spese sostenute per la selezione e smaltimento degli scarti per la copertura assicurativa delle aree e per gli interventi di miglioria delle aree ecologiche oltre che per le attività di sensibilizzazione onerose. L'ipotesi preventiva è di garantire comunque una quota considerevole di contributo. **Si sottolinea purtroppo come continui a peggiorare la qualità del materiale raccolto e differenziato nei singoli territori con conseguente aumento delle frazioni estranee rilevate e dei relativi costi per lo smaltimento delle medesime. Si rimarca come sia importante la collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte, anche ai fini dei controlli, ed il richiamo all'impegno ed agli sforzi dei cittadini delle stesse a cui ci si auspica vadano applicati i benefici ottenuti sotto forma di bollette meno gravose che siano di incentivo al prosieguo della collaborazione volta ad implementare ulteriormente i risultati in ambito di raccolta differenziata, recuperando quanto eventualmente perso.**

Quote di partecipazione all'ATO-R

Sono state stimate le somme destinate a quota di gestione e funzionamento dell'ATO-R meglio determinabili nel dettaglio solo ad effettivo inizio della piena operatività della struttura e dei servizi alla stessa collegati.

Riferimento all' art. 46 D.L. 112/2008 conv. Legge 133/08, si elabora quanto segue con riferimento a: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA, COLLABORAZIONE:

PROGRAMMAZIONE 2024-2026

1 – Premesse.

Il Consorzio C.S.E.A. dispone attualmente di pochissime unità di personale a tempo indeterminato adibite a mansioni impiegate, e due unità a tempo determinato parziale, oltre al Dirigente di Area tecnica in comando temporaneo parziale da altro ente e al segretario individuato nel segretario di Comuni consorziati. La dotazione è senza dubbio assai esigua, tenuto conto che il Consorzio opera per 52 Comuni, con un bacino d'utenza di circa 160.000 abitanti. Le attuali difficoltà a reperire personale a potenziamento dell'attuale organico ridotto ha reso negli anni e rende tuttora difficoltosa la piena ed efficace operatività stante anche la continua modifica gestionale del settore tra Consorzi di Area Vasta e Conferenza regionale.

2 – Esigenze dell'Ente.

In questa situazione, e soprattutto tenuto conto della molteplicità e complessità di procedimenti amministrativi, giuridici, tecnici e contabili che interessano l'ente, è possibile la necessità di conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e più in generale di collaborazione a soggetti estranei. Vanno infatti considerati due aspetti; il primo, è dato dal fatto che il personale, proprio per l'esiguità della dotazione organica, è impegnato in modo continuativo soprattutto per quanto riguarda la gestione ordinaria dei procedimenti amministrativi; il secondo, è costituito dalla circostanza che l'ente, sempre in ragione dell'esiguità della dotazione, dispone di personale adibito alla gestione di uffici e servizi, e non di personale di staff adibito ad attività di studio, ricerca, consulenza o alta specializzazione, come può avvenire per Comuni più grandi o altri enti. Le esigenze dell'ente, che si riassumono in questo programma, possono pertanto presentarsi in diversi ambiti, anche in modo estemporaneo.

3 – Programma.

Considerato quanto rilevato al punto precedente, non è affatto agevole una programmazione del ricorso a questo tipo di prestazioni. E' possibile però individuare, quale programma, gli ambiti nei quali la possibilità del ricorso a consulenze, studio e ricerca sia significativamente maggiore o probabile, nel limite della spesa massima annua che viene individuata dall'ente nell'ambito del bilancio.

Di seguito vengono indicati gli ambiti possibili sia per *consulenza, studio, ricerca*, sia per *collaborazioni* autonome in generale, sia per *servizi*, con previsioni di maggior dettaglio ove possibile in relazione a quanto attualmente a conoscenza. Ovviamente l'indicazione dei singoli importi e maggiori specificazioni sugli incarichi sono lasciate a strumenti di programmazione o amministrazione più operativa. E' evidente altresì che per i servizi viene seguita la disciplina normativa relativa, e l'indicazione in sede di programma ha valenza di mera anticipazione, coerentemente con una programmazione il più possibile onnicomprensiva (sulla fattispecie dei *servizi*, cfr. deliberazione Corte Conti n. 6 del 14.3.08; Parere n. 29 Corte dei Conti Lombardia; deliberazione n. 262/08 sezione Corte dei Conti di controllo per l'Abruzzo; deliberazione n. 44 del 22.5.08 Sezione regionale di controllo Corte Conti per la Calabria). Vengono altresì indicati gli ambiti operativi relativi a eventuali rapporti a tempo determinato con dipendenti di altre P.A., anche in questo caso per mera notizia.

Materie e ambiti:

- consulenza legale:
ambiti: aspetti legati a contratti o concessioni, provvedimenti amministrativi, rapporti di lavoro, che richiedano apporto di elevata professionalità e specializzazione, non rinvenibile o disponibile all'interno dell'ente, e la risoluzione dei quali sia ritenuta essenziale al fine di prevenire, trattare o risolvere il contenzioso, o indispensabile per la definizione dei procedimenti; per sua natura trattasi di attività estemporanea, che non consente in sede programmatoria maggiore dettaglio; individuazione ambiti circoscritti: appalto piattaforma di valorizzazione, appalto igiene urbana fase di esecuzione e simili. Esulano dalla consulenza legale gli incarichi di difesa.
- consulenza tecnica/incarichi di collaborazione in ambito tecnico/servizi in ambito tecnico:
ambiti: lavori pubblici, finanziamento di opere pubbliche, informatica, contabilità, contratti, per definire e affrontare procedimenti di natura particolarmente complessa, richiedenti apporti di elevata professionalità e specializzazione, non rinvenibile all'interno dell'ente, o non disponibile, con riferimento anche a esigenze di richiesta e ottenimento contributi, programmi e progetti interistituzionali, obiettivi di sviluppo dell'ente di particolare complessità. Al momento si individuano: servizio di assistenza informatica software, servizio di assistenza informatica hardware, servizio gestione paghe contributi, servizio tenuta IVA e libri contabili, altri servizi contabili; prestazioni d'opera per singoli interventi progettuali o di verifica e di analisi in ambito tecnico (es.: progettazione parte impiantistica, collaudi, perizie, ecc.), servizi/prestazioni d'opera per incarichi esterni di progettazione e di direzione lavori, ovvero consulenza/attività di supporto al RUP in correlazione a singole opere pubbliche (attività di supporto solo per casi e attività particolari) o servizi e forniture; servizi di brokeraggio assicurativo; si individuano altresì alcuni servizi/prestazioni d'opera legati a competenze strettamente istituzionali: incarico di Revisore dei Conti, medico competente, servizio di prevenzione e protezione; servizi di stima immobili; concessione tesoreria consortile; fusione consorzi in Provincia di Cuneo per effetto legge regionale n. 1/2018. Si richiama quanto espresso in merito all' appalto gestione piattaforma valorizzazione circa l'eventuale apporto tecnico;
- rapporti a tempo determinato con dipendenti di altre P.A.: partecipazione a commissioni di gara; supporto servizio tecnico; declinazione art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 eventualmente mediante rapporti di collaborazione.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

(Art. 2 , commi da 594 a 599 Legge 24.12.2007 n. 244)

(abrogato dalla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 della legge n. 160/2019)

CONSUNTIVO 2023

PREVENTIVO 2024/2026

PREMESSA

Da anni il legislatore tende all'obiettivo del contenimento della spesa della pubblica amministrazione in coerenza con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha disposto a tal fine, varie norme mirate alla riduzione dei costi per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di collaborazione e consulenza, ed in genere per il conseguimento del risultato di razionalizzazione delle strutture burocratiche.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- Dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- Autovetture di servizio;
- Beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

In ottica di semplificazione, la legge di bilancio per l'anno 2020 ha abrogato tale obbligo normativo.

Stante comunque la non necessità di aggiornamento del documento, il medesimo viene riportato di seguito, a fini di trasparenza.

TELEFONIA MOBILE

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile viene limitata al personale che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente alle esigenze di servizio, così come previsto dal comma 595. Il cellulare deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di servizio quando il dipendente si trova fuori dalla sede, ovvero dall'interno della sede nei casi in cui ciò lo si reputi conveniente/opportuno. I cellulari di servizio possono prevedere l'opzione dual billing o equivalente per le chiamate personali. A tal fine devono essere individuate nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

I soggetti individuati sulla base delle caratteristiche sopra esposte sono di norma i tecnici; possono essere individuate altre unità, anche amministrative, ove ve ne sia l'esigenza. Per i medesimi, la dotazione dell'apparecchio costituisce anche misura organizzativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, dovendo essi per lo più operare autonomamente sul territorio del Consorzio.

Si richiama integralmente il contenuto delle misure di razionalizzazione specifiche per la telefonia cellulare approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21/2014, nonché le istruzioni operative diramate ai tecnici consortili con nota prot. 2029 del 30.6.2014.

Obiettivo per il triennio

Monitoraggio periodico delle migliori condizioni contrattuali presenti sul mercato prima di tutto mediante convenzioni Consip e in subordine sul MEPA.

DOTAZIONI INFORMATICHE

Obiettivo dell'Amministrazione è che tutti i dipendenti degli uffici abbiano a disposizione un personal computer e possano stampare in modo da poter gestire nel modo più razionale possibile l'automazione degli uffici. Si procede alla sostituzione delle attrezzature obsolete con il risultato di un ricambio continuo delle attrezzature informatiche che mantiene alto il livello qualitativo dell'Information technology all'interno dell'ente.

Il fotocopiatore viene gestito e utilizzato in modo centralizzato in modo da ridurre al minimo i costi di gestione; esso è gestito a noleggio, garantendo così l'efficienza costante.

Le dotazioni strumentali informatiche sono quelle strettamente necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure qualora il costo sia superiore al valore economico del bene. In caso di

obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia o la dismissione.

In relazione all'emergenza pandemica sviluppatasi sin dall'anno 2020 ed in relazione alle indicazioni di promuovere e potenziare le attività legate allo smart working è stata potenziata la dotazione informatica al fine di renderla ottimale per poter garantire la continuità delle attività, anche non in presenza sul posto di lavoro.

Si continuerà a promuovere l'utilizzo della e-mail e della Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle comunicazioni interne, tra pubbliche amministrazioni e con i privati quando possibile, e dei software interni di gestione digitale dei documenti con relativa firma digitale in fase di implementazione.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'amministrazione non dispone di auto di rappresentanza né per il Presidente, né per gli Amministratori. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio.

Non occorrono né sono possibili misure ulteriori di razionalizzazione, in quanto le autovetture di servizio, in numero di due attualmente, sono appena sufficienti per le ordinarie attività di sopralluogo, verifica e lavoro esterno dei tecnici, e per gli adempimenti presso uffici ed enti da parte degli altri dipendenti e degli amministratori, tenuto conto anche dell'estensione territoriale dell'operatività dell'attività del Consorzio dal 1.1.2008 (che comprende ora tutti e 52 i Comuni). Per la natura del servizio, non è possibile né fattibile il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, tenuto conto della estrema frammentarietà delle località di servizio rispetto alla sede operativa.

Si richiama integralmente quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2015, nonché nella determinazione n. 65 del 24.6.2016 e n. 3 del 13.1.2017 in ordine all'indispensabilità dell'utilizzo delle autovetture, della loro riconduzione alla natura di mezzi operativi, alle limitazioni e gestioni di spesa.

Obiettivi del triennio

Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi.

Per la fornitura dei carburanti ci si avvale delle Convenzioni o accordi quadro Consip/Mepa o in modo autonomo ove ciò sia consentito dalla normativa e più conveniente.

La sostituzione dei mezzi verrà effettuata quando i costi delle manutenzioni dovessero raggiungere situazioni antieconomiche ovvero quando sia valutata la sicurezza non idonea dei mezzi. I tecnici sono consegnatari dei due mezzi.

Si dovrà tener conto anche dell'obsolescenza delle autovetture che non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Per quanto concerne poi le unità immobiliari di servizio, esse si riducono alla sede consortile, in locazione dalla Città di Saluzzo, alle infrastrutture/magazzino in Revello, alla discarica e pertinenze in Fossano.

Non risultano al momento immobili la cui possibile destinazione possa essere di natura commerciale.

Obiettivo per il triennio 2024/2026 e per quanto da esercizio 2023.

E' compito dell'Ente garantire che la dotazione immobiliare, nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti.

Il piano di valorizzazione e alienazione contiene i cespiti per i quali si ritiene adottare iniziative di dismissione.

Margini di riduzione dei costi possono essere ravvisabili nel miglioramento della gestione energetica o manutentiva. Si consideri ad esempio che ciò vale soprattutto per l'ex discarica in Fossano, dove sono state poste in campo iniziative di abbattimento dei costi.

CONSORZIO CSEA

PROVINCIA DI CUNEO

PIANO DELLE ALIENAZIONI

E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

*(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg .	P.IIa	Sub.	Rendita catastale	Intervento previsto	Misura di valorizzazione e relativa entrata e note ¹
1	VECCHIO SEDIME AREA ECOLOGICA BARGE	(class. In catasto e dest. Uso	45	322			Anno 2017	
2	AREA ECOLOGICA PAESANA		37	310			Vedi nota (*)	Eventuale dismissione/cessione in relazione a vicende estintive del Consorzio (*)
3	AREA ECOLOGICA FRASSINO		9	961			Vedi nota (*)	Eventuale dismissione/cessione in relazione a vicende estintive del Consorzio (*)
4	AREA ECOLOGICA SALUZZO		49	65 b			Vedi nota (*)	
5	AREA ECOLOGICA MORETTA		18	650, 652, 659			Vedi nota (*)	
6	AREA ECOLOGICA MANTA		7	733			Vedi nota (*)	
7	INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO UBICATA IN REVELLO		18	87, 92, 93			Vedi nota (*)	
8	TERRENO AREA ECOLOGICA DI REVELLO Strada Prov.le Revello-Envie	(class. In catasto e dest. uso	45	253			Vedi nota (*)	In subordine a rilocalizzazione area

¹ Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.)

Viene presentato di seguito
ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

PROGRAMMA PLURIENNALE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLGIA	DURATA ANNI	FINANZIAMENTO	2024	2025	2026
1-94010350042-2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI	SERVIZIO	3	Fondi propri		€ 2.665.000,00	
2-94010350042-2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO LEGNO	SERVIZIO	1	Fondi propri	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
3-94010350042-2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MONITORAGGIO DISCARICA ED ANALISI CORRELATE	SERVIZIO	3	Fondi propri			€ 180.000,00
4-94010350042-2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERCOLATO IN DISCARICA	SERVIZIO	3	Fondi propri			€ 147.000,00
5-94010350042-2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI	SERVIZIO	5	Fondi propri	€ 600.000,00		
6-94010350042-2024	SERVIZIO DI RECUPERO TERRA DA SPAZZAMENTO	SERVIZIO	1	Fondi propri	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
7-94010350042-2022	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI SALUZZO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CODICE CUP F11B22000560006	LAVORO	-	Fondi PNRR	€ 1.046.442,23		

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLGIA	DURATA ANNI	FINANZIAMENTO	2024	2025	2026
8-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA DI SAVIGLIANO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – CUP F47H22000620006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€ 350.000	
9-94010350042-2022	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI FOSSANO – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CODICE CUP F41B22000710006	LAVORO	-	Fondi PNRR	€ 1.026.435,12		
10-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI RACCONIGI – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CODICE CUP F41B22000690006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€ 995.000	
11-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI SAVIGLIANO – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CODICE CUP F41B22000700006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€ 995.000	

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLGIA	DURATA ANNI	FINANZIAMENTO	2024	2025	2026
12-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA DI CAVALLERMAGGIORE –APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP F17H22000600006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€. 350.000	
13-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA DI FOSSANO – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP F47H22000610006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€. 210.000	
14-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA DI FRASSINO –APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP F71B21006920006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€. 390.000	
15-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA DI MANTA – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP F47H22000600006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€. 280.000	

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLGIA	DURATA ANNI	FINANZIAMENTO	2024	2025	2026
16-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA DI RACCONIGI – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP F41B21008720006	LAVORO	-	Fondi PNRR		€ 535.000	
17-94010350042-2024	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO B: “FORNITURA E POSA DI COMPOSTIERE DI COMUNITÀ ELETTROMECCANICHE SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE - CSEA” - CODICE CUP: F79J22000730006	FORNITURA	-	Fondi PNRR		€ 787.500	
18-94010350042-2022	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A: “FORNITURA E POSA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE – CSEA” - CODICE CUP: F39J21019360006	FORNITURA	-	Fondi PNRR	€ 841.410,00		
19-94010350042-2024	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI PEF 2022-2025 AI SENSI DEL MTR-2	SERVIZIO	1	Fondi propri	€ 72.000,00		
20-94010350042-2024	SERVIZIO DI SUPPORTO TRIBUTARIO E CONTABILE	SERVIZIO	3	Fondi propri	€ 72.000,00		

021-94010350042-2024	SERVIZIO DI RECUPERO PLASTICHE DURE CER 20.01.39 PREVENIENTI DA CENTRI DI RACCOLTA BACINO CSEA. PERIODO: OTTOBRE 2023 – DICEMBRE 2024	SERVIZIO	1,25	Fondi propri	€. 50.000,00		
022-94010350042-2024	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO ABITI USATI CER 20.01.10 DEL TERRITORIO CSEA. PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.	SERVIZIO	2	Fondi propri	€. 114.000,00		€. 114.000,00

CICLO DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 150/2009

PROPOSTA AGGIORNAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO OBIETTIVI OPERATIVI

MANDATO AMMINISTRATIVO QUINQUENNALE AMBITO OPERATIVO 2024-2026

Premessa:

Con deliberazione del C.d.A. N. 37 in data 09.07.2010 si è provveduto ad approvare gli obiettivi di mandato del Consiglio di Amministrazione, a seguito del rinnovo delle cariche attuato il 25 maggio 2010, dando atto che gli stessi sarebbero stati perseguiti in aderenza alle linee di indirizzo dell'Assemblea. Con la stessa deliberazione, si affidavano gli obiettivi gestionali ai lavoratori già inquadrati Federambiente, ora EE.LL., dando atto che per i lavoratori già inquadrati EE.LL. anteriormente, gli obiettivi – progetti risultavano già essere stati adottati con deliberazione del CdA n. 17 in data 31.03.2010, e venivano richiamati e confermati integralmente; infine, con il provvedimento in questione, venivano richiamati inoltre, gli indicatori di controllo di gestione oggetto di report periodico, da ultimo contenuti negli atti consuntivi relativi all'esercizio 2009.

Con deliberazione del C.d.A. n. 52 in data 20.12.2010, con riferimento all'attuazione del d. lgs. n. 150/2009, si fornivano indirizzi operativi in merito, provvedendo inoltre ad una ricognizione dell'assetto organizzativo in essere.

In considerazione dell'adozione del bilancio 2011 si è provveduto, con deliberazione Assembleare, a disporre per:

- OBIETTIVI STRATEGICI 2011
- INDICATORI DI PERFORMANCE

Si ritiene di proporre l'aggiornamento degli obiettivi strategici, e di aggiornare gli obiettivi operativi, come di seguito indicato, tenendo conto che il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato nel giugno 2021.

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 05.03.2010 si è provveduto alla costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2010, e successivamente è stata avviata e conclusa la contrattazione integrativa decentrata per l'esercizio 2010;
- che nel contempo è stato definito anche il reinquadramento dei dipendenti già Federambiente, nel contratto EE.LL.;
- che – inoltre – il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato, a seguito Assemblea del 25 maggio 2010, e con deliberazione del Consiglio n. 37/2010 si è provveduto a ridefinire il piano degli obiettivi di mandato;
- che a seguito Assemblea del 16.06.2011, con verbale n. 11, è stato nuovamente rinnovato il Consiglio di Amministrazione che, con deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2012, ha stabilito gli obiettivi di gestione relativi all'esercizio 2012, sulla base anche dell'aggiornamento degli obiettivi strategici per il triennio 2012-2014, disposto con deliberazione Assembleare;

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07.02.2014, è stato aggiornato il piano degli obiettivi di gestione relativi all'anno 2014, nonché l'aggiornamento degli obiettivi gestionali per il dipendente titolare di posizione organizzativa, relativi all'esercizio 2014, sotto riserva di attuazione tenuto conto del disposto della nuova legge regionale in materia di riordino della gestione dei rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 30 gennaio 2015, è stato aggiornato il piano degli obiettivi operativi relativi all'anno 2015;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2016 sono stati aggiornati gli obiettivi operativi, per l'anno 2016;
- che analogamente è avvenuto per l'esercizio 2017 e poi per l'anno 2018;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2018 è stato adottato il Documento Generale di Programmazione Economica Pluriennale contenente le linee strategiche e operative per la programmazione economica e gestionale e lo schema di bilancio di previsione 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 sono stati affidati obiettivi provvisori, relativamente all'esercizio 2019; per talune tipologie (in particolare ambito tecnico), si sono confermati sostanzialmente gli obiettivi/progetti resi per esercizio precedente, attesa la loro particolare valenza alla luce anche delle criticità dell'appalto di igiene urbana, delle difficoltà operative in corso, dello start up del nuovo appalto di igiene urbana in pieno svolgimento;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2019 si è provveduto ad aggiornare gli obiettivi, a seguito della sessione assembleare;
- che, per l'anno 2020, gli obiettivi ovvero progetti finalizzati sono stati approvati in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2/2020; integrati con quanto previsto nella deliberazione assembleare n. 4/2020; integrati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2020;
- che, per l'anno 2021, gli obiettivi ovvero progetti finalizzati sono stati approvati in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3/2021; integrati con quanto previsto nella deliberazione assembleare n. 8/2021; integrati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2021;
- che, per l'anno 2022, gli obiettivi ovvero progetti finalizzati sono stati approvati in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 13/2022; integrati con quanto previsto nella deliberazione assembleare n. 9/2022; integrati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/2022;
- che, per l'anno 2023, gli obiettivi ovvero progetti finalizzati sono stati approvati in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3/2023; integrati con quanto previsto nella deliberazione assembleare n. 5/2023;
- che gli obiettivi sono poi stati trasfusi nel PIAO – piano integrato di attività e organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/2023;
- che come già evidenziato in Consiglio di Amministrazione, l'accrescimento delle competenze e delle attività consortili non risultava assolutamente più fronteggiabile con il personale a disposizione, la cui dotazione è assolutamente minimale (quattro dipendenti di ruolo, un dipendente in regime flessibile, personale apicale per qualche ora alla settimana, due rapporti per qualche ora alla settimana con personale rispettivamente tecnico e contabile amministrativo di comuni), e che vede la disponibilità soltanto di due tecnici di ruolo per tutta l'attività di gestione, programmazione e verifica dei servizi sul territorio (che peraltro si estende anche a progetti con finanziamenti europei), e di un tecnico contabile amministrativo che sovrintenda tutta l'attività di elaborazione piani finanziari, elaborazione bilanci e consuntivi, rendicontazione progetti europei, fatturazioni agli enti, residuando la disponibilità di un amministrativo di ruolo e di un dipendente in lavoro flessibile per l'attività di supporto ai due ambiti, tecnico e amministrativo contabile, nelle materie predette, oltre che per l'attività inerente il funzionamento dell'ente (segreteria, personale, ecc.);
- che, al fine di avviare una ricognizione operativa e giuridica, circa la fattibilità del progressivo avanzamento delle assunzioni già previste, è stato altresì coinvolto il nuovo Revisore dei Conti;
- con la dotazione organica approvata nel 2010, era stata approvata la dotazione del personale da assumere;
- che costituisce sempre importante novità l'attuazione della legge regionale n. 1/2018 con la creazione dell'ATO-R, Conferenza regionale atta alla gestione e governo dell'impiantistica regionale e dei flussi correlati al trattamento e smaltimento e/o recupero di talune tipologia di rifiuto;
- che indirizzi più precisi circa valorizzazione economica e gestione del fondo verranno disposti più avanti;

Dato atto che per quanto riguarda la posizione organizzativa tecnica, in conformità a quanto previsto dal contratto funzioni locali del 21.5.2018, il relativo ammontare è stato stralciato dal fondo salario accessorio, e si provvede alla nuova disciplina della posizione organizzativa come previsto dal contratto stesso e che si è da ultimo provveduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 in data 08.04.2022;

Dato atto che per quanto riguarda il segretario consortile, si rimanda al contenuto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 02.08.2019 e n. 9 in data 10.02.2023, per quanto concerne la ricognizione della configurazione e trattamento, quali criteri;

Dato atto che per quanto riguarda la posizione dirigenziale tecnica, si rinvia al fondo dirigenziale tempo per tempo costituito e approvato, nonché alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023;

Richiamata ogni altra considerazione contenuta nella deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 5/2018, in merito ad altre voci di salario accessorio

Si ritiene di proporre l'aggiornamento degli obiettivi strategici, e di aggiornare gli obiettivi operativi, come di seguito indicato, tenendo conto che il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato nel giugno 2021.

“OBIETTIVI GENERALI PER IL MANDATO

All'inizio del nuovo mandato il Consiglio di Amministrazione ritiene importante fissare degli obiettivi programmatici che si intendono realizzare per consentire al Consorzio di rispondere in modo compiuto alle funzioni assegnate dallo Statuto.

- Rapporti con i Comuni

Per realizzare in modo efficiente il ruolo di governo del settore è indispensabile che la collaborazione con i Comuni sia impostata sulla base del reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni. Pertanto si ritiene necessario fare in modo che la catena dei rapporti, a partire dalle comunicazioni formali, alle fatturazioni, alle richieste di collaborazione e/o contributi venga gestita in modo corretto e trasparente, in modo che il CdA possa, in caso di necessità, effettuare i riscontri necessari per risolvere eventuali criticità.

- Controlli sui servizi e sul patrimonio

Si tratta del ruolo chiave affidato al Consorzio e che deve essere svolto in modo corretto utilizzando in modo sinergico la collaborazione con i servizi tecnici e/o di polizia urbana delle amministrazioni comunali. Si tratta quindi, considerate le limitate risorse dell'organico consortile, di interpretare il ruolo ispettivo in modo mirato per evidenziare eventuali disservizi o non conformità rispetto alle schede approvate. Con particolare riferimento ai piccoli comuni rurali e di montagna che non dispongono di risorse proprie da dedicare al settore, ma senza esclusione per gli altri, il Consorzio deve svolgere il ruolo di guida proponendo modifiche e miglioramenti della scheda di servizio anche in corso d'opera qualora le prestazioni sul territorio non corrispondano alle aspettative delle comunità o non raggiungano gli obiettivi di legge per quanto attiene alla raccolta differenziata.

Il Consorzio non è stato dotato di personale di vigilanza. Come già evidenziato con note agli atti ai Comuni e agli organi di vigilanza operanti su territori del Consorzio, è pertanto onere dei Comuni e degli altri organi di vigilanza provvedere alle relative incombenze. Ciò sia nell'ambito della tutela del patrimonio del Consorzio (materiali isole ecologiche, cassonetti, ecc.), sia nell'ambito della corretta gestione da parte dell'utente (modalità di conferimento dei rifiuti, sanzioni, ecc.), sia nell'ambito del corretto svolgimento dei servizi da parte degli appaltatori. Le incombenze svolte dai Comuni e dagli altri organi di vigilanza possono comprendere tutte le azioni indispensabili o utili a tal fine (vigilanza con pattuglie, video sorveglianza, verifiche in loco dei servizi svolti dalle ditte, ecc.). Le attività di controllo svolte direttamente da C.S.E.A. sono limitate alle verifiche di secondo livello sulla qualità dei servizi degli appaltatori, su segnalazione dei Comuni, per quanto compatibile con la struttura consortile, ovvero ad autonome iniziative di tal genere, per quanto possibile. Va infatti dato atto che nonostante il conferimento al Consorzio da parte di Comuni di

rilevante dimensione dei servizi in gestione, avvenuta negli ultimi anni, non si è provveduto da parte degli stessi alla messa a disposizione del relativo personale, che è rimasto in forza presso i medesimi Comuni.

- Tutela delle dotazioni e del patrimonio consortile

Le modifiche introdotte nei servizi, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta, comportano variazioni significative alle dotazioni strumentali messe a disposizione dei comuni e delle strutture di servizio (es. isole ecologiche).

- Educazione e sensibilizzazione delle comunità ai problemi ambientali

Il CdA ritiene, anche tenuto conto di quanto previsto dallo statuto, che si tratti dell'attività chiave da cui far partire una nuova cultura in tema di contenimento della produzione di rifiuti e della loro valorizzazione finale. Si tratta quindi di proseguire ed incrementare l'attività già svolta con gli incontri con le comunità locali e con le istituzioni scolastiche. Le iniziative vanno strettamente legate alla realtà locali in modo da coinvolgere direttamente le comunità dei residenti (maggiore spazio ai punti critici della filiera così come si evidenziano sul territorio, accompagnamento alla introduzione di nuovi servizi ecc.). Sotto il profilo strumentale si tratta di mettere a disposizione strumenti ed opportunità che consentano di valorizzare la comunicazione e renderla incisiva (mezzi audiovisivi moderni, organizzazione di visite a centri di selezione e trattamento, sopralluoghi in località dove si effettuano servizi nuovi non ancora proposti nel nostro bacino ecc.), campagne di sensibilizzazione ed educazione, ecc.

Peraltro, i recenti provvedimenti Arera in merito ad aspetti qualitativi del servizio, unitamente alle nuove modalità di strutturazione delle tariffe, stanno determinando e determineranno ulteriormente, criticità sia ai comuni, sia nell'ambito degli uffici consortili, richiedendo prestazioni e servizi di particolare complessità e non alla portata della nostra struttura. In tale contesto si conferma la necessità del potenziamento dell'affidamento di servizi all'esterno, tenuto conto della specificità e complessità della materia che presuppone l'intervento di personale specializzato che abbia contezza diretta delle varie fasi redazionali e di elaborazione dei dati necessari secondo i criteri previsti dalle norme emanate dall'Autorità. Si richiede anche particolare collaborazione da parte degli uffici dei Comuni, che, per parte loro, devono assicurare la fornitura dei dati di competenza e controllare la congruità delle risultanze elaborate comunque allineate ai limiti redazionali che la normativa prescrive..

Con il 2023 si è conclusa altresì la revisione dell'assetto dei Consorzi a livello regionale, quali sub area vasta per l'ambito territoriale di riferimento, ai seguito delle modifiche da ultimo apportate con legge regionale n. 25/2021. Diverse criticità si profilano all'orizzonte, quali gli ulteriori e notevoli maggiori costi correlati all'attivazione e funzionamento dell'Ato regionale, unitamente a un riparto di competenze sulle attività di raccolta differenziata e sull'impiantistica tra Conferenza regionale e consorzi sub area vasta che potrebbe avere problemi di funzionalità.

Va inoltre tenuto conto che obiettivo essenziale risulta, altresì, il mantenimento dei servizi in ordinaria amministrazione; questo è il periodo di piena operatività del nuovo appalto di igiene urbana, che però deve far fronte a una ripresa dell'incremento dell'inflazione, considerato l'immediato impatto sul servizio dell'accrescersi dei costi per carburanti ed energia.

Sotto il profilo degli investimenti, il Consorzio ha avuto l'approvazione in Assemblea consortile, il 3 febbraio 2022, degli interventi da presentare sulla misura M2C.1.1 I 1.1 del PNRR in materia di economia circolare, attualmente all'esame dei soggetti nazionali preposti.

In considerazione delle particolarità criticità normative, nonché dell'esiguità della struttura consortile, si è provveduto ad aderire alla centrale di committenza esistente (Cuc presso Unione montana Valli del Monviso), limitatamente alla gestione di questi interventi.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/2018, e in particolare i seguenti contenuti:

- nuove attività soprattutto legate all'appalto di igiene urbana (e all'attuazione della legge regionale n. 1/2018), unitamente alle innovazioni sempre complicate in materia di trasparenza, anticorruzione, e anche privacy, che comportano una seria difficoltà nell'aderire alle innovazioni e dare loro attuazione, se non l'impossibilità operativa, addirittura; si richiamano sul punto le note agli atti del dirigente di area tecnica prot. 2673 in data 08.10.2018 e del segretario prot. 2683 in data 08.10.2018, agli atti, delle quali si riporta il seguente contenuto integrato:
 - (tra virgolette le parti della nota del Dirigente, e di seguito per ogni parte le considerazioni relative del segretario): *“ricordo come al momento della nascita del Consorzio, i Sindaci ...”*: in una delibera del C.d.A. del 2010, la numero 18, ... si scriveva *che -la dotazione organica dell'Ente, adottata con deliberazione del C.d.A. n.13 in data 17 marzo 2008, si rivela ormai assolutamente sottodimensionata rispetto alle esigenze; l'erogazione dei servizi di igiene urbana anche ai Comuni di Fossano, Savigliano, Racconigi, Villafalletto, Brossasco, Sant'Albano Stura, Torre San Giorgio, attivata a partire dal 2008, ha evidenziato carichi di lavoro, esigenze organizzative e gestionali enormemente maggiori rispetto al passato; basti pensare che il fatturato mensile complessivo del Consorzio, fino al 2007 di euro 2.740.000 circa, è passato a fine 2008 ad euro 6.021.580 circa e la complessità organizzativa e gestionale è in costante aumento in quanto sempre più Comuni stanno passando dalla raccolta di tipo stradale a quella di tipo domiciliare; inoltre è in incremento l'attività di sensibilizzazione, l'attività di realizzazione infrastrutturale; tutto ciò è ormai insostenibile con tre dipendenti amministrativi e due dipendenti tecnici di ruolo; il dirigente di area tecnica è in comando per alcune ore alla settimana, e le funzioni di segretario sono svolte per alcune ore settimanali da un segretario comunale; deriva l'assoluta necessità di rimodulare la consistenza organizzativa, fermo restando che ogni determinazione assunzionale sarà adottata soltanto nel rispetto dei vincoli normativi (attualmente impeditivi per assunzioni con concorso), sulla base degli indirizzi dei Comuni consorziati, individuando il sistema maggiormente idoneo (messa a disposizione di personale da parte dei Comuni, mobilità, comando, concorsi);- Con la stessa delibera, si prevedeva l'aggiunta di altri tre tecnici: un istruttore direttivo categoria D, un istruttore categoria C, un altro istruttore o istruttore direttivo part time; Di questi tre tecnici, soltanto uno è stato (molto parzialmente) coperto in via provvisoria, con il tecnico a supporto; non vi è stata ... “messa a disposizione di personale da parte dei Comuni”, né è stato possibile attuare autonomamente nuove assunzioni, perché dal 2010 i vincoli inderogabili di spesa l'hanno impedito (e stanno continuando ad impedirlo); tutto ciò nonostante negli anni successivi il Consiglio di Amministrazione abbia sempre confermato la necessità di incrementare la dotazione: da ultimo, con la delibera n. 34 del 2018; ... i Comuni ... non hanno mai emanato direttive per l'incremento del personale, confermando solo le procedure assuntive già in atto in allora di un funzionario tecnico e di un applicato amministrativo (prima non esistevano neppure tali figure); “ la situazione ora si presenta assai diversa ... spesso il Consorzio viene preso di mira ed additato come responsabile di disservizi per il mancato controllo ...” “non si è in grado di garantire lo svolgimento dei compiti assegnati e soprattutto di poter eseguire con la dovuta puntualità i diversi servizi nei vari comuni che hanno sempre più maggiori pretese e sempre meno forniscono supporto. ... urge un incremento del personale tecnico, senza il quale non si potrà che assistere ad un peggioramento della qualità resa e dei servizi espletati a favore dei Comuni”*: nella delibera n. 34 di fine settembre (2018), così come nei documenti approvati ... dall'Assemblea, è stato previsto *-l'utilizzo di personale per altre esigenze temporanee o eccezionali o per*

esigenze sostitutive, in particolare per supporto straordinario al personale per le ragioni già sopra evidenziate; si richiama integralmente al riguardo quanto previsto ed attuato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2018 (somministrazione di lavoro); **potranno essere attivate anche acquisizioni di servizi specialistici per attività di tipo particolare (es. supporto al direttore dell'esecuzione dei servizi, attività di verifiche sui servizi, ecc.)**;- Tale previsione ha fatto seguito a discussioni, più volte avvenute, in Cda, nelle quali **si era previsto l'eventuale affidamento di servizi esterni per attività specialistica di supporto all'area tecnica, sulla base dei primi riscontri dopo la partenza del nuovo appalto**;...; Naturalmente è rimessa all'Amministrazione ogni altra valutazione, ad esempio la riduzione di altre voci di personale o compensi al personale – nei limiti di quanto consentito contrattualmente – o decisioni diverse su personale attualmente a supporto – che consentano di dirottare risorse di spesa di personale esclusivamente sull'area tecnica; si tratta comunque di risorse di limitata entità che a parere dello scrivente non risolverebbero strutturalmente le problematiche dell'area tecnica. Una valida alternativa sarebbe certamente la messa a disposizione da parte dei Comuni di proprio personale tecnico, naturalmente senza costi per il Consorzio, perché diversamente ciò costituirebbe di nuovo sfornamento alla spesa di personale stabilita dalla legge. E tra l'altro ciò sarebbe anche giusto con riferimento al fatto che a suo tempo vari Comuni hanno esternalizzato i servizi al Consorzio, ma non hanno trasferito il relativo personale. Per semplice memoria, ... anche che negli atti approvati dall'Assemblea (cioè dai Sindaci) ad inizio ... anno (2018) si dava atto di quanto segue: *-l'eccezionale carico di lavoro che è derivato dalla predisposizione del nuovo appalto di igiene urbana e quello che deriverà dalle fasi di post aggiudicazione e di start up che complessivamente impegnano la struttura C.S.E.A. in misura maggiore o comunque diversa (con la permanenza dei servizi degli ulteriori enti conferenti); si ricorda come l'ultimo appalto aveva un valore di circa 60 milioni di euro, quello nuovo di oltre 80 milioni di euro); la previsione della soppressione dei Consorzi ed istituzione di una nuova governance dei rifiuti a livello provinciale per i servizi e regionale per gli impianti (L.R. Piemonte n. 1/2018) con necessità di predisposizione di documentazione, ricognizione, ecc.;*

- *la gestione a regime di numerosi adempimenti in materia di enti locali, prima dell'inquadramento giuridico non svolti o svolti parzialmente (statistiche, conto annuale, relazione sul personale, ecc.);*
- *l'ulteriore eccezionale carico di lavoro derivante dall'ammissione a finanziamento del Progetto In.Te.Se. finanziato dalla Unione europea;*
- *la certa paralisi dei servizi stante una consistenza di personale assai esigua (4 unità di personale a tempo indeterminato per ambito territoriale di 160.000 abitanti), molto sottodimensionata, anche con riferimento a enti similari vicini*;-

In ultimo ricordo quanto scritto nella delibera del Cda n. 22/2018: “l'attività del C.S.E.A. è costituita da funzioni di pubblica utilità in ambito di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, funzioni di rilevanza costituzionale, e richiamato sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: “... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali””.

Quanto sopra, al fine di direttive del C.d.a. in merito all'attuazione di quanto previsto nella delibera C.d.A. n. 34 e nello strumento di programmazione approvato dall'Assemblea lo scorso 4 ottobre.”

- presa d'atto delle note del Dirigente tecnico e del Segretario dell'ente, in ordine alle criticità circa l'attuazione degli obiettivi anche ordinari, in relazione alla carenza di personale dando atto che il Consiglio di Amministrazione monitorerà l'andamento e riferirà in Assemblea per le conseguenti determinazioni da parte dei Sindaci;
- incremento delle prestazioni in corso non solo quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo, poiché:
 - il nuovo appalto di igiene urbana ha costretto tutto lo staff a ripensare le relazioni con i Comuni consorziati, con i cittadini, nonché l'organizzazione interna, dovendo avere a che fare non più con una sola impresa appaltatrice, ma con un raggruppamento d'impresе costituito da tre soggetti; inoltre, con il nuovo appalto sono passati o passeranno al "porta a porta" numerosi altri Comuni, con quanto ne consegue in termini di organizzazione preventiva, serate; criticità legate allo start up dei nuovi servizi non dipendenti dal Consorzio, con l'utenza che si è riversata telefonicamente in massa verso gli uffici consortili per richieste di informazioni, sollecitazioni, ecc.; contabilizzazione del nuovo appalto estremamente difficoltosa sia in ambito tecnico sia contabile proprio anche per la presenza di tre soggetti; che anche la gestione amministrativa è particolarmente disagiata per la presenza di tre soggetti, si pensi agli aspetti assicurativi e procedurali in genere);
 - il progetto In.Te.Se., con fondi europei, attuato in questi ultimi anni, ha costretto gli operatori interessati a svolgere attività aggiuntive, a ripensare l'organizzazione del proprio lavoro in funzione delle tempistiche del progetto, a trasferire anche all'estero, e qualitativamente è molto performante, perché comporta anche attività relazionali con gli altri partner progettuali pubblici e privati, sviluppando una capacità progettuale, d'inventiva e di problem solving in continuo confronto con operatori specializzati del settore e con gli omologhi stranieri;

Dato atto che con deliberazioni dell'Assemblea n. 16 del 15.11.2022, n. 5 del 9.3.2023, e con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 34/2022 e n. 12/2023 si è provveduto alla ricognizione e rimodulazione assetto giuridico, dotazionale e di spesa di personale, a seguito delle rilevanti modifiche introdotte normativamente e funzionalmente in capo ai Consorzi, come più ampiamente specificato più avanti;

Dato atto, in ordine alle innovazioni del d. lgs. N. 74/2017, che:

- Una delle modifiche del d. lgs. 74 è aver prescritto che nel definire gli obiettivi, occorre tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente; e questo sottolinea la necessità di inquadrare la performance in un ciclo periodico;
- Altra importante modifica, è aver previsto due nuove tipologie di obiettivi, quelli generali, e quelli specifici di ogni amministrazione;
- Gli obiettivi generali devono individuare le priorità strategiche, sulla base di priorità politiche del programma di governo; la norma prevede che con linee guida triennali approvate con d.P.C.M., si coordini la programmazione dei diversi enti ed amministrazioni locali;
- Gli obiettivi specifici costituiscono i tipici obiettivi, da individuarsi in coerenza agli obiettivi generali ed ai programmi delle singole amministrazioni;
- Nel caso di mancata individuazione degli obiettivi generali, rimangono gli obiettivi specifici delle amministrazioni, salvo successivo adeguamento;
- Si ribadisce il concetto chiave: senza conseguimento degli obiettivi specifici programmati, non è possibile erogare gli incentivi economici;

- Altra modifica rilevante, è costituita dal fatto che il monitoraggio della performance ora andrà svolto dall'OIV (o nucleo di valutazione) e non più dagli organi di indirizzo; si tratta di norma non di diretta applicazione per gli enti locali, in quanto non richiamata all'articolo 16 del d. lgs. 150 come modificato, che enuncia i soli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 ai fini dell'immediato obbligo di adeguamento (ai *principi* contenuti in detti articoli);
- Con la riforma, è l'OIV (o nucleo di valutazione) a dover inoltre dare un parere vincolante per l'adozione e l'aggiornamento del sistema, con evidente incremento dei suoi poteri e della sua autonomia; è necessario, inoltre, disporre di procedure di conciliazione a garanzia dei valutati;
- Viene confermato il fatto che sono gli OIV (o nuclei di valutazione) a disporre la misurazione e valutazione della performance annuale dell'amministrazione nel suo complesso, con la relazione sulla performance, oltre che valutare i dirigenti di vertice; anche i dirigenti debbono manifestare le loro funzioni nella valutazione della performance organizzativa; infine, anche i cittadini od utenti finali dei servizi, debbono partecipare alla valutazione della performance organizzativa (novità del decreto n. 74);
- La performance organizzativa non viene definita: la norma si limita ad individuare i diversi ambiti rispetto ai quali può essere misurata e valutata, e precisamente:
 - o a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
 - o b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - o c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
 - o d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
 - o e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
 - o f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 - o h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
- L'articolo 8 del decreto 150 come modificato, che disciplina gli ambiti suddetti, non è tra quelli di diretta applicazione per gli enti locali, ma ciò significa solamente che in tale ambito gli enti locali hanno piena discrezionalità decisionale, non che questo livello di performance non sia da adottare;
- Per quanto riguarda la performance individuale, non si registrano innovazioni di particolare rilievo;
- Non rilevanti neppure le modifiche sul piano performance: la data del 31 gennaio non si può non considerare come una scadenza di tipo sollecitatorio, in quanto non vi sono sanzioni specifiche in relazione al suo mancato rispetto, per contro sono confermate le sanzioni in caso di totale mancata approvazione del piano della performance; non si registrano modifiche anche in ordine all'individuazione del piano della performance: l'articolo 10 non è tra le norme per le quali sia previsto l'adeguamento degli ordinamenti, e gli enti spesso hanno proceduto a semplificazioni, quali sovrapporre Peg e piano, facendo sì che il primo fungesse anche da piano; tale iniziativa, nata come prassi in seguito ad un accordo tra ANCI e CIVIT, è poi divenuta norma, con il d. lgs. N. 118/2011, come modificato dal d. lgs. N. 126/2014, che all'art. 169 del TUEL, comma 3-bis, ha previsto come il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente

con il PEG; si richiamano le considerazioni più volte effettuate in merito all'applicabilità presso enti locali e a come declinato presso questo ente; successivamente, il contenuto del piano performance è stato trasfuso nel PIAO, per il quale si richiamano, per l'anno 2024, le indicazioni del Presidente Anac di cui a comunicato del 10 gennaio 2024;

- Di rilievo il rafforzamento dell'OIV: la riforma prevede che esso abbia poteri di accesso a tutti gli atti e documenti, sistemi informativi, luoghi;
- Per quanto riguarda l'opzione nucleo valutazione/OIV, per gli enti locali che hanno optato per il nucleo, si continuano ad applicare i rispettivi ordinamenti. L'art. 16 del d. lgs. N 74 non introduce alcuna innovazione rispetto a tale assetto, non richiamando tra le disposizioni di diretta applicazione per gli enti locali gli articoli 14 e 14-bis; nel caso invece l'enti opti per l'OIV, dovrà applicare direttamente l'articolo 14 del d. lgs. N. 150/2009;
- per quanto concerne la partecipazione dei cittadini, o di altri utenti finali, al processo di misurazione della performance organizzativa, il concetto chiave dovrebbe essere questo: la valutazione della performance organizzativa dovrebbe essere effettuata tenendo fortemente conto, e in modo strutturato, del giudizio dei cittadini, piuttosto che dell'autovalutazione delle amministrazioni, anche se coadiuvate da soggetti terzi; e questo per evitare forme di autoreferenzialità che spesso vengono in luce;
- L'articolo 19 bis prevede che i cittadini singoli o in forma associata possano interloquire direttamente con l'OIV; le amministrazioni debbono adottare sistemi di soddisfazione degli utenti esterni, ma anche di quelli *interni*; i risultati delle misurazioni vanno pubblicati; il tutto con gradualità, considerati anche i costi, tecnici soprattutto, di tale processo partecipativo;
- Anche tali norme sulla partecipazione dei cittadini (artt. 8, 14, 19 bis) non sono di diretta applicazione per gli enti locali; ogni ente locale può dunque decidere liberamente come procedere per fare partecipare i cittadini nel processo valutativo, ma sarebbe non rispettoso dei principi di legge non farlo;
- Presso questo ente, quanto sopra è già pienamente attuato e lo era anche prima del d. lgs. N. 74/2017; infatti, non solo era operante carta dei servizi da parte dell'appaltatore, pubblicata dall'ente, ma l'ente, attraverso i frequenti contatti con la propria utenza "diretta" (Sindaci e uffici dei Comuni consorziati) costantemente attua questa particolare forma di rapporto sinergico con gli utilizzatori dei servizi; il contatto con i cittadini – trattandosi di ente di secondo livello – è normalmente mediato dai Comuni ovvero dall'appaltatore ma, come sopra evidenziato, per ogni necessità il Consorzio è a disposizione anche direttamente nei confronti dei cittadini, come testimoniano i recenti mesi di avvio del servizio;
- Saranno ora da attuarsi le determinazioni nazionali in merito al PIAO – piano integrato di attività ed organizzazione;
- Nel frattempo sono intervenute le seguenti ulteriori novità:
 - o Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023, con indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale;
 - o Nota-circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 24.1.2024, contenente prime indicazioni operative in materia sulla misurazione e valutazione della performance individuale;
 - o In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227*". Tale decreto,

pubblicato in G.U. n.9 del 12-1-2024 è entrato in vigore il 13-1-2024; l'art. 3, che integra la normativa istitutiva del PIAO (art. 6 del decreto-legge n.80 del 9/6/2021, convertito in legge 113/2021) dispone che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio individuano un dirigente amministrativo o altro dipendente ad esso equiparato, *“che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione”*. Lo stesso dirigente o altro dipendente ad esso equiparato *“definisce specificatamente le modalità e le azioni..., proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance... , e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale”*. *“Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni..., anche ricorrendo a forme di gestione associata”*. Occorre a tal proposito evidenziare che, se ai sensi dell'art. 2 della Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021) la figura del *Disability Manager* era già prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, ora l'obbligo di individuazione di tale figura è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Se infatti quelle con meno di cinquanta dipendenti possono eventualmente provvedere in forma associata le stesse sono comunque tenute a mettere in atto le procedure di cui al decreto in commento e a individuare il soggetto idoneo a provvedere. La previsione dell'estensione a tutte le PA è inoltre confermata dall'art. 6 del Decreto 222/2023 in commento che elimina il riferimento ai duecento dipendenti dall'art 39 ter del D.Lgs. 165/2001 quale limite di applicazione delle disposizioni relative. Dell'avvenuta individuazione dei soggetti con i relativi nominativi va poi data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. **Le proposte di obiettivi programmatici e strategici della performance per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità e ai dipendenti** nei luoghi di lavoro con anche le proposte di attività formative formazione, da inserire nel PIAO, avanzate dal dirigente o dipendente ad esso equiparato, **vanno poi sottoposte a consultazione, nei modi definiti dall'OIV o nucleo di valutazione delle PA** di riferimento, **sentendo le associazioni nazionali o territoriali rappresentative delle persone con disabilità** iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **secondo criteri di maggiore rappresentatività** che possono presentare osservazioni. Le PA sono inoltre tenute, ai sensi dell'art. 7 del decreto in questione ad **aggiornare le Carte dei Servizi**, con l'indicazione dei livelli di qualità dei servizi erogati con riferimento alla *effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte”*.

- L'innovazione normativa, peraltro, richiede, per questo ente, l'integrazione indubbiamente con altre amministrazioni: l'ente infatti deve provvedere all'individuazione del Disability manager, eventualmente in forma associata, e all'individuazione delle integrazioni agli obiettivi programmatici e strategici della performance. In prima applicazione, si può individuare quale obiettivo programmatico e strategico, la ricognizione, da parte di tutti gli uffici, delle modalità di accesso ai servizi coordinati dal Consorzio e connotazioni di inclusione, per poi tenere conto di tali risultanze nella predisposizione delle schede di servizio del nuovo appalto, laddove necessario, rispetto a quanto già in essere. Va infatti sottolineato che già attualmente i servizi erogati dal Consorzio, sia legati alla raccolta stradale, sia legati al conferimento presso le isole ecologiche, risultano soddisfare idonei requisiti di accessibilità e inclusione. Pertanto gli obiettivi vengono così delineati:
 - Individuazione dipendente, anche in forma associata, con qualifica dirigenziale o equiparata, ai fini dell'attuazione della norma;

- Ricognizione, in occasione della rielaborazione schede di servizio per il nuovo appalto di igiene urbana, del grado e stato di attuazione degli obiettivi del d. lgs. 222/2023, con predisposizione dei relativi obblighi all'interno delle carte dei servizi;
- In ordine all'attuazione del decreto nei luoghi di lavoro: ricognizione permanente dell'attuazione per quanto compatibile del disposto normativo;

Ciò premesso, si delineano come segue gli obiettivi strategici generali e alcune declinazioni operative:

Tutti gli ambiti secondo le rispettive competenze area tecnica e amministrativa, anche in staff (s'intendono compresi nel personale tecnico e amministrativo anche il dirigente e il segretario, con valenza degli obiettivi anche per essi):

Attuazione nuove disposizioni regionali sui Consorzi quali enti di sub area vasta (modifiche apportate da legge regionale n. 25/2021), sulla nuova Conferenza regionale, secondo direttive dell'Assemblea, per quanto risulti nell'ambito discrezionale. Va detto che l'Assemblea ha approvato il nuovo testo della convenzione e dello statuto del Consorzio, nel dicembre 2021, con ratifica da parte dei Comuni divenuta effettiva a gennaio 2023, così come è stata sottoscritta nel mese di settembre u.s. la Convenzione e lo Statuto della nuova conferenza regionale;

Indicatori: attuazione messa a disposizione dipendenti dell'ente nel gruppo di lavoro, come sopra indicato; altri atti e iniziative amministrative contabili e tecniche posti in essere

Tempistica: secondo piano di lavoro regionale

Personale interessato – gruppo di lavoro: n. 1 dipendente area amministrativa e n. 1 dipendente area tecnica (Rivoira, Lerda) per la partecipazione a gruppo di lavoro; restante personale, per le altre attività

Obiettivo strategico in considerazione dell'attuale esistenza di discarica legata ai conferimenti dei Comuni consortili, sul territorio.

D.L. n. 13/2023 convertito in legge 41/2023, art. 4 bis, comma 2: tempi di pagamento.

Si richiama il contenuto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2023:

- "l'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023, prevede, al fine di dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR, che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento... La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d. l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013";
- questo ente dispone di metodologia di valutazione del personale, ed è caratterizzato da una posizione dirigenziale tecnica (personale in comando da altro ente), e dalle funzioni di responsabilità di servizio finanziario amministrativo in capo al segretario consortile (segretario di Comune consorziato);
- si ritiene, come già argomentato da autorevole dottrina, che il riferimento ai "dirigenti" sia da intendersi in senso non tecnico, e dunque riferito anche a personale

non avente qualifica dirigenziale, ma comunque apicale, per i settori interessati;

- data la formulazione della nuova norma, è necessario integrare il sistema della performance con l'espressa obbligatorietà, tra gli obiettivi, di quello ivi introdotto;
- sulla base degli approfondimenti interni effettuati, viene però in evidenza che il procedimento di pagamento è di tipo "diffuso" e "a cascata", nel senso che specularmente anche i vari uffici preposti alle verifiche dell'esecuzione, istruttoria avanzamento lavori, servizi e forniture, sono coinvolti, e di conseguenza anche per i medesimi occorre disporre che il rispetto delle tempistiche di pagamento, essendo intrinseco allo svolgimento dei procedimenti di competenza, costituisce parte integrante degli obiettivi già assegnati, e avrà particolare valenza nell'ambito dei procedimenti valutativi di competenza dei Dirigenti stessi;
- il testo della presente viene messa a disposizione delle OO.SS. accreditate/partecipanti alla sessione in corso, e RSU, agli effetti dell'articolo 44, comma 1, lettera b, del CCNL 17.12.2020 dirigenti (c.d. confronto), e dell'art. 5 comma 3 lettera b del CCNL 16.11.2022 (non dirigenti) (c.d. confronto, per quanto di attinenza), dando atto che potranno seguire ulteriori modifiche/rimodulazioni in esito alle relazioni intercorse;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare l'integrazione alla metodologia per la misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale, come di seguito indicato:
 - il sistema di valutazione in essere è automaticamente integrato, per il personale dirigenziale e per quello non dirigenziale ma comunque preposto con funzioni gestionali di responsabile quale apicale di settore ovvero di servizio, con quanto disposto dall'articolo 4 bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023 e quindi tra gli obiettivi affidati va obbligatoriamente compreso quello del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni con un peso pari al 30% del totale degli obiettivi, con conseguente riparametrazione automatica degli altri obiettivi. Nel caso di attribuzione al segretario di funzioni gestionali, si dà atto che presso questo ente si applica al medesimo la stessa disciplina prevista per i dirigenti per l'ambito gestionale, integrata e riparametrata con la valutazione degli altri elementi indicati nel sistema;
3. Di dare atto che ai fini della valutazione, per tramite del segretario si costituisce gruppo di lavoro per l'attività di controllo, costituito da personale del servizio finanziario amministrativo;
4. di dare atto che, salvo diverse future interpretazioni, si intendono coinvolte nell'assegnazione dell'obiettivo in questione tutte le posizioni dirigenziali (o non dirigenziali ma apicali di settore con funzioni gestionali ovvero responsabili di procedimento) a vario titolo interessate in processi inerenti al pagamento di fatture commerciali, in relazione alle competenze effettivamente svolte, ricevute in delega, ed esercitate;
5. di dare atto che per il personale impegnato negli uffici preposti alle verifiche dell'esecuzione, istruttoria avanzamento lavori, servizi e forniture, si dispone che il rispetto delle tempistiche di pagamento, essendo intrinseco allo svolgimento dei procedimenti di competenza, costituisce parte integrante degli obiettivi già assegnati, e avrà particolare valenza nell'ambito dei procedimenti valutativi di competenza dei Dirigenti stessi;
6. di dare atto che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dovrà tenere conto dei fattori esogeni e non dipendenti dalla struttura, a titolo esemplificativo: insufficienza di cassa, carichi di lavoro particolari e insufficienza di dotazione di personale, ritardi determinati da fattori dipendenti da altri uffici o settori, fatture non corrette o in attesa di nota di credito, ecc.;
7. di individuare come segue gli obiettivi introdotti dalla nuova disposizione:
 - a) rispetto delle modalità di gestione dei pagamenti come da normativa;
 - b) in caso di inidoneità della fattura, respingimento con la massima celerità, con comunicazione all'ufficio finanziario in tempo utile per il respingimento entro i 15 giorni (termine di legge);
 - c) per i casi riguardanti pagamenti di notevole entità: confronto periodico preventivo tra settore preposto alle prestazioni rese da terzi e servizio finanziario, in merito alle dotazioni di cassa, anche al fine di consentire la messa in atto di iniziative idonee (es. ricorso all'anticipazione, altre modalità di anticipo, ecc.);

- d) segnalazione periodica da parte dell'ufficio finanziario ai diversi settori delle fatture in scadenza ed immediato pagamento delle stesse da parte di responsabili del procedimento;
- e) segnalazione all'Amministrazione da parte dei settori di possibili criticità di cassa in relazione ai prevedibili flussi di pagamenti, con richiesta alla stessa di direttive circa le priorità di pagamenti per tutti i casi diversi dai pagamenti assolutamente non differibili;
- f) emissione dei mandati di pagamento secondo, ordinariamente, cronologia dei titoli di credito, fatte salve le casistiche speciali che possano ricorrere (es. rendicontazioni urgenti, pignoramenti, pagamenti alla base di esigenze ambientali, pagamenti non differibili, ecc.);
8. di dare atto che in conformità alla norma, il contenuto della presente delibera costituisce integrazione al contratto individuale di lavoro (o all'atto di assegnazione obiettivi, in mancanza) del personale dirigenziale o apicale nel senso ampio più sopra indicato;
9. di dare atto che il nucleo di valutazione in sede di supporto e valutazione della performance degli obiettivi gestionali diverso da quello sopra considerato, terrà conto del peso di quest'ultimo corrispondente al 30%;
- con circolare n. 1 del MEF – RGS prot. 2449 del 3.1.2024 a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del Capo Dipartimento della Funzione pubblica, sono state date indicazioni operative in merito alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare specificando che:
 1. i target da raggiungere sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei comparti pubblici diversi dagli enti del servizio sanitario nazionale, con target pari a zero per l'indicatore del tempo medio del ritardo, con calcolo su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024;
 2. in merito all'implementazione della data di scadenza delle fatture, il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino a 60 giorni, è possibile soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche;
 3. incidenza sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa con un peso non inferiore al 30 per cento;
 4. l'indicatore di riferimento è l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lettera b) e 861 della legge n. 145/2018, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente;
 - in relazione alle specificazioni contenute nella norma, si dispone pertanto che l'obiettivo è costituito da quello previsto dal disposto normativo, e cioè il miglioramento o mantenimento di un tempo di pagamento contenuto entro i 30 giorni;

Anticorruzione e trasparenza: attuazione di quanto previsto dallo specifico piano, aggiornato per il triennio 2024-2026 e che si richiama integralmente, con implementazione secondo quanto disposto dal nuovo d. lgs. N. 97/2016. In particolare si ritiene fondamentale la formazione in ambito: procedimentale, attribuzioni del RUP anche ai fini anticorruzione, non essendo intervenute modifiche normative nella struttura fondamentale delle norme specifiche su anticorruzione e trasparenza, rispetto agli anni precedenti. Sul tema “rotazione” la questione appare particolarmente difficile in considerazione del fatto che i due apicali di riferimento rappresentano due distinte professionalità non fungibili tra loro per i rispettivi aspetti più precipuamente tecnico professionali. Risulta adottata – e quanto segue integra espressamente il piano anticorruzione trasparenza - la misura generale compensativa, peraltro secondo i recenti orientamenti Anac (vedasi delibera ANAC 555 del 13.6.2018), vale a dire:

Premesso che il PNA 2016 considera strettamente connessa la misura della rotazione, i vincoli ad essa attinenti sono oggettivi e soggettivi. I vincoli di natura soggettiva sono dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale). I vincoli di natura oggettiva si riconducono alla c.d. infungibilità, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, come ad esempio nel nostro caso la professionalità tecnica specialistica con connessi titoli di studio o di abilitazione (apicale area tecnica – laurea tecnica; posizione organizzativa area tecnica – laurea tecnica + abilitazione; tecnico addetto ai servizi operativi generali per zona specifica – diploma tecnico; tecnico addetto progettazioni e lavori, flussi Anac, ecc.: diploma tecnico e abilitazione tecnica; apicale amministrativo contabile: laurea giuridica; responsabile procedimento area amministrativa contabile: laurea giuridica). Il PNA specifica, però, che “nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto

di infungibilità”. Nel caso di specie, si deve considerare che presso l’Amministrazione NON presenti omogenee professionalità che, comunque, potrebbero essere ruotate tra Uffici, negli ambiti apicali (stante anche la particolare configurazione della figura dirigenziale, in comando parziale da altro ente). Negli ambiti di mansioni omogenee (attività di controllo dei servizi, svolte dalla posizione organizzativa tecnica e dal tecnico addetto ai servizi operativi generali), il personale interessato è tenuto a un reciproco confronto e sottosta al coordinamento del dirigente tecnico, cosicché la minima anomalia o il minimo disallineamento rispetto agli standard correnti, tra una zona territoriale o servizio gestiti rispettivamente, viene ad evidenza. Lo stesso dicasi per l’area amministrativa contabile, laddove la presenza di collaboratori esterni costringe il personale di ruolo a segmentazioni dei procedimenti e a confronti reciproci su talune materie; criticità possono ancora sussistere per alcuni ambiti di attività gestite a livello più centralizzato (contabilità) ma la segregazione dei procedimenti (es.: istruttoria possibile in capo a taluni, ma attività decisionali ed esecutive in capo solo ad altri, anche sotto il profilo informatico) dovrebbe limitare al minimo tali eventualità. Sono in corso attività di affiancamento propedeutiche a maggiore rotazione (ambito contabile soprattutto).

E’ assicurata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso, e ciò vale soprattutto per l’ambito tecnico. Ciò costituisce attuazione di quanto auspicato dall’ANAC, ovvero che nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, siano promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria. Viene implementato anche l’incardinamento in capo a soggetto diverso dall’apicale dirigente, della responsabilità di procedimento.

Si ovvia attraverso soprattutto le modalità di “segregazione delle funzioni” come previsto dall’aggiornamento PNA 2018.

Si richiamano integralmente gli obiettivi del piano anticorruzione 2024-2026, costituenti elemento fondamentale della performance, e contenuti nello specifico provvedimento.

Indicatori: sessioni formative effettuate, in ambiti variegati (es. anche formazione appalti, privacy, ecc.), volte a far acquisire una consapevolezza di sostanza nelle attività contrattuali e di affidamento); individuazione preventiva situazioni di rischio;

Tempistica: sessioni formative (anche mediante dispense, ecc.) entro il mese di dicembre

Personale coinvolto: tutto il personale per la formazione somministrata, personale amministrativo per la programmazione e gestione, per la gestione trasparenza, privacy e anticorruzione, tutto il personale compreso dirigente e PO per gli obblighi in materia di trasparenza (alcuni dei quali condizione, secondo normativa, per erogazione incentivi);

Introduzione della partecipazione degli utenti nel processo valutativo della struttura e del personale:

IL NUOVO CONTRATTO DI IGIENE URBANA, DEL QUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE L’OFFERTA TECNICA DELL’APPALTATORE, PREVEDE PROPRIO ALL’INTERNO DI TALE OFFERTA PIU’ INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DELL’UTENZA AL PROCESSO DI VALUTAZIONE (d. lgs. 75/2017). IN DETTAGLIO:

- isole ecologiche: campagna di customer satisfaction mediante somministrazione di questionari di gradimento del servizio presso isole ecologiche, per 120 utenze domestiche all’anno per ciascuna isola e 30 utenze non domestiche all’anno per ciascuna isola, selezionate su campione casuale; utilizzo dei risultati per implementare ed efficientare il servizio offerto;
- altri servizi: rilevamento della qualità percepita dai cittadini, con costruzione di campione; differenziato per utenze domestiche e utenze non domestiche; frequenza annuale; questionario redatto secondo disposizioni UNI 11098/2003 per le utenze non domestiche; redatto in analogia per le utenze domestiche (almeno 200);
- organizzazione tavoli tecnici periodica con i rappresentanti dei vari comuni ed eventuali incontri supplementari con utenza;

Nel gennaio 2020 il gestore del servizio è stato incaricato di condurre due campagne pilota di customer satisfaction sul bacino di utenza del Consorzio.

La prima somministrando un questionario a 150 utenti dell'isola ecologica di Fossano, la seconda intervistando gli utenti che hanno fruito del servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti.

Pochi giorni dopo questa decisione è iniziato il periodo di pandemia con conseguente lockdown, costringendo a rimandare tutte le attività, che sono ricominciate a metà 2021 con la condivisione e la definizione dei questionari da somministrare.

Una volta partite le attività la prima indagine (presso le isole ecologiche) ha avuto successo mentre la seconda, relativa al ritiro degli ingombranti e caratterizzata da interviste telefoniche, non ha raggiunto l'obiettivo poiché, su 120 tentativi di intervista, solo una modestissima parte del campione si è rivelato disponibile alla somministrazione del questionario telefonico.

Si riporta di seguito l'esito della indagine pilota di customer satisfaction sull'isola ecologica di Fossano (avvenuta ad inizio 2022).

Campione: 119 utenze domestiche e 31 utenze NON domestiche:

Domanda	Esito	Criterio valutazione
Indicazioni chiare sui conferimenti (cosa e dove conferire)	7,7/10	0 = insoddisfatto; 10 = pienamente soddisfatto
Pulizia e decoro del sito (Ecocentro)	8,08/10	
Orari di accesso all'Ecocentro	7,56/10	
Cortesìa e la disponibilità del personale impegnato nel servizio	7,79/10	
Adeguatezza comunicazione circa la localizzazione dell'Ecocentro	6,61/10	
Adeguatezza comunicazione sugli orari dell'Ecocentro	7,16/10	
Adeguatezza comunicazione circa il materiale conferibile	7,03/10	0 = ampliamento non necessario; 10 = ampliamento necessario
Necessità di ampliamento dell'apertura dell'ecocentro	5,56/10	

L'indagine ha fornito conferme sulla bontà del servizio e spunti di miglioramento, nello specifico sul necessario miglioramento della comunicazione all'utenza in merito a localizzazione e orari delle strutture.

Tale suggerimento è stato oggetto di elaborazione ed è stato tradotto in attività legate allo sviluppo del sito ed alla acquisizione dei domini Google Business relativi alle isole ecologiche, volte ad indirizzare in modo corretto ed univoco le indicazioni reperite dagli utenti a mezzo della rete.

Il tutto è però da integrare con le nuove disposizioni Arera in merito agli aspetti qualitativi, informative agli utenti, ecc., che come già detto richiederanno necessariamente l'affidamento di servizi aggiuntivi all'esterno.

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: si suggerisce la sospensione delle attività e la riconversione ad attività di comunicazione ambientale più incisive (presso le scuole ad esempio).

Personale coinvolto: personale tecnico

Attuazione decreto legislativo n. 222/2023 in ordine a *Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità*:

L'innovazione normativa, peraltro, richiede, per questo ente, l'integrazione indubbiamente con altre amministrazioni: l'ente infatti deve provvedere all'individuazione del Disability manager, eventualmente in forma associata, e all'individuazione delle integrazioni agli obiettivi programmatici e strategici della performance. In prima applicazione, si può individuare quale obiettivo programmatico e strategico, la ricognizione, da parte di tutti gli uffici, delle modalità di accesso ai servizi coordinati dal Consorzio e connotazioni di inclusione, per poi tenere conto di tali risultanze nella predisposizione delle schede di servizio del nuovo appalto, laddove necessario, rispetto a

quanto già in essere. Va infatti sottolineato che già attualmente i servizi erogati dal Consorzio, sia legati alla raccolta stradale, sia legati al conferimento presso le isole ecologiche, risultano soddisfare idonei requisiti di accessibilità e inclusione. Pertanto gli obiettivi vengono così delineati:

- Individuazione dipendente, anche in forma associata, con qualifica dirigenziale o equiparata, ai fini dell'attuazione della norma;
- Ricognizione, in occasione della rielaborazione schede di servizio per il nuovo appalto di igiene urbana, del grado e stato di attuazione degli obiettivi del d. lgs. 222/2023, con predisposizione dei relativi obblighi all'interno delle carte dei servizi;
- In ordine all'attuazione del decreto nei luoghi di lavoro: ricognizione permanente dell'attuazione per quanto compatibile del disposto normativo;

Gestione della documentazione di tracciabilità dei controlli sul territorio

Consolidamento delle attività iniziate e implementazione dei controlli periodici sui cantieri e sui mezzi dedicati ai servizi con l'intento di mantenere un eccellente livello di esecuzione dei servizi e di monitorare anche la soluzione delle criticità. Si tenga presente infatti che, saltuariamente, si devono organizzare dei servizi che non previsti nelle schede servizi dei vari Comuni (esempio: pulizia zone frequentate dalle persone migranti nella stagione estivo-autunnale, interventi di pulizia straordinaria a seguito di eventi meteo estremi, ecc.).

Riveste in questi casi estrema importanza la flessibilità e la tempestività di intervento.

Su questo aspetto il file di tracciamento delle criticità emerse da parte delle utenze in merito ai disservizi sul PaP è una procedura che permette di tracciare l'iter delle criticità dalla registrazione fino alla chiusura con tutti i passaggi intermedi e la verifica diretta tramite conferma della chiusura diretta sul territorio o a mezzo di richiesta all'utenza dalla quale è partita la segnalazione.

Non sono previsti report specifici ma lo stato della segnalazione costituisce un report di fatto.

Altro aspetto che, in accordo con il RUP è stato introdotto nella rilevazione di criticità e nel conseguente iter di applicazione penali, è il contraddittorio con l'appaltatore in occasione del rilievo di criticità, con speciale attenzione alle verifiche dei servizi di spazzamento.

Tale metodo, sicuramente più efficace e che riduce al minimo la possibilità di controdeduzioni, consiste nell'effettuare una ricognizione (tracciata a mezzo di GPS) in cui si rileva fotograficamente lo stato dei luoghi a cui, successivamente al servizio prestato, segue una verifica, alla presenza dell'appaltatore, del medesimo percorso (nuovamente tracciato con GPS) in cui si verifica puntualmente la soluzione o meno di tutte le criticità rilevate prima del servizio.

Tale sistema è oggettivo e permette, anche di fronte a rimostranze dei Comuni che, spesso, si affidano a valutazioni soggettive, di avere uno strumento che tuteli l'interesse del Comune e, per correttezza, l'operato dell'appaltatore.

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: intervento immediato ed organizzazione tempestiva dei servizi al sorgere delle varie necessità

personale coinvolto: personale tecnico

Approvvigionamento materiali

Proseguire con la razionalizzazione degli approvvigionamenti dei materiali necessari ai Comuni che necessitano di forniture aggiuntive di:

- sacchi e paper box ulteriori rispetto alla fornitura standard da consegnare nella fase di stabilizzazione per i Comuni che hanno iniziato con il servizio porta a porta nel 2019-2020. Occorre gestire con la Ditta appaltatrice la parte economica al fine di definire i costi aggiuntivi o eventualmente il cambio di fornitura compensando i costi per le varie tipologie di materiali;
- cassonetti per incrementare le raccolte porta a porta quale ad esempio dei rifiuti vegetali o di nuovi cassonetti per la raccolta porta a porta presso utenze non domestiche (organico, e vetro).

In questa prima parte del periodo di contratto l'approvvigionamento di materiali si è limitato ai cassonetti: per i sacchi le scorte di magazzino permettono ancora la gestione delle richieste da parte dei Comuni che, comunque, da inizio appalto sono tutte sopperite dall'Appaltatore (apparentemente senza limiti).

Le suddette disponibilità CSEA sono state calcolate e formalizzate nei confronti dell'appaltatore ed il loro utilizzo è rendicontato periodicamente a mezzo di appositi verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione e sottoscritti dalla capogruppo dell'RTI aggiudicatario

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: secondo cronoprogramma da individuarsi dai tecnici, tenuto conto di eventuali criticità nella gestione dei servizi, la cui gestione riveste sempre priorità assoluta

Personale coinvolto: personale tecnico

Riduzione quantitativi rifiuti ingombranti – individuazione nuovo flusso plastiche rigide

Al fine di ridurre ulteriormente i quantitativi dei rifiuti ingombranti, il cui costo di smaltimento negli ultimi anni è aumentato sensibilmente, dal mese di febbraio 2021 è stato individuato un nuovo flusso per la gestione dei rifiuti composti da plastiche rigide (non costituenti imballaggio).

Dopo quasi un anno di attuazione di questa modifica si può dire che è stata metabolizzata dagli utenti e dagli addetti alla guardiania e l'impianto di destino, dopo il primo bimestre di attivazione del flusso in cui c'è stato qualche carico con delle anomalie, non ha più rilevato alcuna criticità.

Fermo restando che dal 2020 non sono più stati avviati a recupero gli ingombranti (a causa di un aumento tariffario non sostenibile) nel 2021 il flusso di EER 20.03.07 avviato a smaltimento presso A2A Villafalletto è stato pari a 4.227 t (nel 2020 la somma dei 200307 – recuperabili e NON recuperabili era pari a 3.226 t)

A fronte di tale quantitativo 2021 sono state recuperate 215 t di plastiche dure (sottratte a tale flusso), pari al 5%

Si prevede di perfezionare ulteriormente la suddivisione sensibilizzando i gestori delle varie isole ecologiche a vigilare sui conferimenti anomali

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: monitoraggio costante per garantire i conferimenti esatti onde evitare che vengano respinti eventuali carichi non idonei

personale coinvolto: personale tecnico

Controlli sulle isole ecologiche in collaborazione con le forze dell'Ordine (Carabinieri Forestali)

La fine dell'anno 2022 e tutto l'anno 2023 sono state caratterizzate da una collaborazione con le forze dell'ordine a seguito di episodi di sottrazione di rifiuti avvenuta nelle isole ecologiche da parte dei soggetti terzi, in alcuni casi anche alle dipendenze dei una delle aziende appaltatrici del servizio (che a loro volta sono state coinvolte in quanto soggetto danneggiato).

L'esito di tali controlli ha portato le forze dell'ordine a contestare reati a diversi soggetti coinvolti a vario titolo in attività illecite.

In parallelo si è proceduto a innalzare il numero di controlli sullo stato delle isole ecologiche e sulla correttezza delle gestione.

Tale percorso ha evidenziato, in misura diversa per le varie zone del Consorzio e per diversi periodi temporali, delle carenze che sono state sanzionate (anche pesantemente) con l'obiettivo di riportare la gestione degli ecocentri nei binari dell'ordinarietà

Si prevede di continuare on tali attività, sensibilizzando i gestori delle varie isole ecologiche a vigilare su eventuali anomalie

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: monitoraggio ecocentri

personale coinvolto: personale tecnico

Separazione tra vetro cavo e vetro in lastre

Su sollecitazione dell'impianto di recupero del vetro per migliorare la qualità del rifiuto, è stata portata a termine (compatibilmente con gli spazi a disposizione nelle isole ecologiche), la separazione tra i flussi di vetro cavo (CER 15.01.07) e vetro in lastre (CER 20.01.02).

Approfondimenti per l'attuazione D.lgs. 116/2020 con particolare riferimento alla separazione della frazione organica

Il disposto normativo introdotto dal D.lgs. n. 116/2020 prevedeva che, entro il 31.12.2021, fosse attivata in tutti i Comuni la separazione all'origine della frazione organica. Tale obbligo è già ampiamente rispettato in tutte le realtà del CSEA in cui si effettua la raccolta di RSU Porta a Porta (con alcune eccezioni: Faule, Murello e Polonghera) ma era disatteso in tutti i Comuni in cui viene effettuata la raccolta stradale dell'RSU (tutti i Comuni delle vallate per lo più).

Nell'ottica di avvicinare il più possibile a quanto richiesto dalla norma per i Comuni non in linea con i target richiesti si è provveduto, sin dall'estate 2022, con specifica campagna di comunicazione dedicata al compostaggio domestico con l'obiettivo di spingere specialmente quelle realtà a istituire almeno l'Albo dei Compostatori.

In tal modo si intendeva, specialmente nei piccoli Comuni delle vallate, dare parziale attuazione al disposto normativo, certificando la separazione all'origine del rifiuto organico senza "costi vivi" e in attesa di eventuali proroghe o modifiche alla Norma in funzione delle singole realtà territoriali (attivare raccolta organico in territorio montani è difficilmente sostenibile, sia in termini economici che ambientali).

Ad oggi la Norma non sembra aver recepito tale difficoltà operativa ma, con il finanziamento INTESE e le sue risultanze applicative oltre a possibili risorse che potrebbero arrivare dal PNRR, si potrebbe far fronte al fabbisogno di recupero di parte dell'organico (almeno dei residenti) con compostiere di comunità.

Se tale misura non dovesse bastare dovranno essere attivati o mantenuti, anche per il 2024, servizi dedicati di raccolta nel periodo estivo e delle festività in cui la popolazione dei centri valligiani aumenta in modo sensibile per i non residenti delle seconde case (e con loro la produzione di rifiuti).

Lo schema operativo che è stato proposto ai Comuni è stato costituito dalla predisposizione di un parco cassonetti comunale da dislocare sul territorio nei periodi di maggior presenza turistica, con servizi di raccolta bisettimanali; al termine della stagione i cassonetti verranno ritirati dal territorio in un magazzino/piazzale comunale.

Unica eccezione in cui il servizio potrebbe essere attivo tutto l'anno è il concentrico di Sampeyre, in cui la popolazione residente costantemente e la presenza di attività di ristorazione garantirebbe maggior possibilità di pareggio economico del servizio.

Occorrerebbe verificare la possibilità di gestire i cassonetti e le frequenze di raccolta nel periodo luglio – agosto anche per le frazioni

Queste modalità operative, connessa all'aumentata platea di iscritti all'Albo dei compostatori e alle compostiere di comunità, dovrebbe generare una riduzione di rifiuti organici tale da rispondere all'obbligo imposto dal Decreto, che si suppone verrà verificata in base alle produzioni pro-capite di rifiuto indifferenziato.

Indicatori: attivazione dell'Albo compostatori presso i Comuni, percentuale di iscritti sugli abitanti, valutazione andamento delle produzioni pro-capite

Tempistica: secondo programma concordato con gli Enti

personale coinvolto: : personale tecnico

Situazione economica correlata a gestione piattaforma/discarica

Come noto, la piattaforma consortile di valorizzazione del rifiuto indifferenziato, di proprietà privata, è stata individuata a seguito di nuova gara, a regime dal 2020. Le tariffe praticate al Consorzio e di conseguenza ai Comuni, si basano su un piano finanziario che dipende dai quantitativi conferiti, il cui incremento di norma determina una riduzione delle tariffe.

Il mantenimento del conferito è stata garantito, anche nell'anno 2021, dai rifiuti provenienti dall'A.M.I.U. per conto dei Comuni della Provincia di Genova, debitamente autorizzati sulla base delle intese regionali precedentemente sottoscritte e dagli accordi convenzionali sottoscritti con il consorzio ACEM di Mondovì. Un'importante

quantitativo è poi stato conferito dal Consorzio C.E.C. sulla base di specifico accordo tra PA. Vi sono stati poi conferimenti ulteriori nel corso dell'anno da parte di S.T.R. e San Carlo srl correlati a necessità riscontrate sui rispettivi territori ed impianti di riferimento. Con la successiva relazione prodotta dall'A2A, società gestore dell'impianto, ed il computo tariffario derivante dagli effettivi conferimenti avvenuti sia in impianto che in discarica, sarà possibile determinare la tariffa definitiva a consuntivo dell'anno che dovrebbe, nonostante la riduzione del conferito in discarica, rimanere in linea con quella applicata provvisoriamente ai Comuni. Il variato meccanismo autorizzativo previsto per i rifiuti provenienti dalla Liguria, trattati in impianto con conseguente restituzione degli scarti al produttore, non consente più, come in passato, di creare quelle economie tariffarie che hanno garantito parziali abbattimenti a favore dei Comuni consorziati. L'esercizio 2024, come già quelli precedenti, a causa della stabilizzata minor produzione di rifiuti indifferenziati derivante dal maggior recupero di materiali, risconterà sicuramente un netto incremento della quota tariffaria correlata alla discarica, che va costantemente monitorata ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per evitare incrementi tariffari in corso d'anno. Una incidenza decisiva sulla componente tariffaria sarà purtroppo correlata all'indicizzazione inflazionistica dei costi. Ecco il perché ci si auspicava da sempre un sicuro utilizzo integrato dell'impianto di Villafalletto che compensi i minori conferimenti CSEA con il materiale proveniente in primis dal Bacino provinciale, ma tale integrazione è rimasta sinora inapplicata con la conseguenza di costi più elevati di quelli che potevano essere e non solo per il nostro territorio. Si sottolinea comunque come la tariffa adottata nel nostro Bacino consortile risulti essere da sempre la più bassa a livello provinciale e tra le più basse a livello regionale anche se l'aumento dell'indice inflazionistico di riferimento per l'adeguamento della tariffa inciderà pesantemente sui costi applicati al conferimento. La produzione di CCS, sostanzialmente stabile nel corso dell'anno, salvo alcuni periodi di rallentamento dovuti alle attività che hanno interessato l'impianto di conferimento della Società Buzzi, di Robilante, ha dovuto tener altresì conto altresì della componente ligure del conferito. A tal scopo la necessità di adottare, come del resto è stato fatto, una dettagliata programmazione dei conferimenti, che preveda quantitativi di materiale in ingresso in impianto costanti permettendo di operare in modo ottimale, mantenendo altresì i conferimenti in discarica su un livello tale che non venga danneggiata la prospettiva di durata della medesima e, allo stesso tempo, che si dia modo con il conferito di mantenere stabile la componente tariffaria della medesima. La valorizzazione sinergica della piattaforma di Villafalletto su piano provinciale era ed è sostenuta in primis dal piano tariffario che è stato a suo tempo approvato dal Consorzio e che rende i costi della piattaforma competitivi rispetto agli altri impianti operanti in provincia. Tale sistema tariffario è stato ulteriormente ricalibrato con il nuovo affidamento relativo al conferimento presso il solo impianto che dallo scorso anno 2020 consente, al raggiungimento di una soglia quantitativa predefinita, un abbattimento tariffario premiante per il Consorzio. Il meccanismo avvantaggia sia il gestore dell'impianto che in tal modo garantisce un maggior flusso di rifiuti, una lavorazione ottimale ed un vantaggio economico, vantaggio che si ripercuote altresì sul Consorzio senza particolari gravosità, anzi un beneficio da riversare sui Comuni membri.

Il Consorzio C.S.E.A. ha ampiamente evidenziato ai soggetti competenti (in particolare in sede assembleare dell'A.A.C., Autorità d'ambito) la necessità di una integrazione tra gli impianti della Provincia di Cuneo, e, segnatamente, la necessità del conferimento dei rifiuti del cuneese (ambito Consorzio C.E.C.) nell'impianto di Villafalletto, in un'ottica di piena valorizzazione dei singoli impianti.

Di anno in anno, si è provveduto alla stipula di specifiche convenzioni con l'ambito cuneese; per l'anno 2017 e 2018 e per parte del 2019, considerato il conferimento di consistenti quantitativi di rifiuti dalla Regione Liguria, su autorizzazione degli Enti competenti si è provveduto altresì a proseguire la convenzione atta a regolare i rapporti reciproci tra Consorzio ed AMIU Genova.

Anche per gli anni 2021-2023 è proseguito il conferimento dalla Liguria, con restituzione degli scarti, e marginale introito per il Consorzio senza possibilità di abbattimento della tariffa relativa alla discarica.

E' chiaro che ciò comporta per il futuro un rischio fondato di andare a ricalibrare le tariffe di trattamento incrementandole con maggiori oneri a carico dei Comuni.

Prosegue comunque l'attività di collaborazione con altri Consorzi provinciali atta ad attivare o confermare accordi di cooperazione per il conferimento di rifiuti.

Si richiama altresì l'accordo sinergico che prosegue con il Consorzio ACEM per il conferimento della plastica presso il loro impianto di riferimento di Magliano Alpi e di contro i conferimenti di materiale proveniente dal Bacino monregalese presso l'impianto di Villafalletto oltre all'accordo con il Consorzio C.E.C. per il conferimento di rifiuti ingombranti presso l'impianto di Villafalletto. E' stato altresì approvato dal C.d.A. con provvedimento n. 22/2021, specifico Accordo di cooperazione con il

CO.A.B.SER. di Alba per il reciproco conferimento di rifiuti negli impianti di riferimento, sempre nell'ottica di cooperazione tra consorzi provinciali volti ad ottimizzare il sistema di recupero dei rifiuti del territorio ed abbattimento tariffario.

Affidamento ulteriori servizi

Proseguo e potenziamento delle attività senza soluzione di continuità per i servizi di recupero/smaltimento con istruzione di procedure volte alla selezione dei migliori operatori e delle migliori condizioni economiche. In coerenza con l'impianto della normativa anticorruzione, di norma le procedure prevedono forme d'evidenza pubblica con selezione tra più offerenti, rimanendo confinato l'affidamento diretto alle ipotesi caratterizzate da particolare infungibilità sul mercato, oppure alla necessità di assicurare il principio di economicità in relazione agli importi, oppure ancora in relazione alla circostanza della non opportunità di mutare i soggetti che rendono i servizi, proprio nella fase finale di vita del Consorzio.

Quale misura anticorruzione generale, si dà atto che di norma non esistono procedure interamente gestite da un solo soggetto; le procedure, anche se specificatamente di ambito tecnico o amministrativo, prevedono di norma un confronto puntuale tra apicale tecnico e apicale amministrativo in reciprocità, e i soggetti addetti all'istruttoria si raccordano per fasi procedurali con l'apicale di riferimento. Vedasi sopra, a livello di maggior dettaglio.

Quale obiettivo funzionale a una gestibilità delle procedure, si conviene di disporre affidamenti per lo più pluriennali, anche per spuntare – laddove possibile – condizioni economiche di maggior favore.

Purtroppo le condizioni strutturali di taluni segmenti di mercato (es.: ingombranti) sono tali da determinare repentini incrementi di costo, e questa è una criticità di grande rilievo.

E' problematica rilevante l'affrontare la complessa problematica legata al mercato delle frazioni differenziate dei rifiuti: in poco tempo si è passati dalla remuneratività della differenziazione di talune tipologie di rifiuto (es. legno, etc.) allo scarsissimo ricavo per non dire ai costi derivanti da tale differenziazione; inoltre, per talune frazioni differenziate (si pensi agli ingombranti, ecc.), i servizi consortili d'intesa con l'Amministrazione debbono affrontare situazioni di anche improvvisa indisponibilità di impianti, individuazione di soluzioni immediate per lo smaltimento dei rifiuti.

Con tendenza opposta si è assistito ad una remunerazione della frazione del vetro che è aumentata in modo esponenziale. Si dovrà verificare che nel prossimo futuro tale valutazione non abbia un "crollo".

Occorrerà inoltre comprendere la portata delle modifiche regionali alla legge n. 1/2018, e il possibile impatto sulla gestione impiantistica, con particolare riferimento alla discarica il cui contratto attualmente è in capo al Consorzio (impianto a Villafalletto). Si tratta di uno dei pochi impianti con disponibilità nell'ambito del Piemonte, per cui occorrerà gestire al meglio, per quanto nelle competenze dell'ente e per quanto possibile, questa partita.

Indicatori: proposte di opzioni in relazione ai diversi scenari che si presenteranno, con le tempistiche correlate all'attuazione della normativa regionale; minori o ridotti incrementi di costo a carico dei Comuni consorziati;

Personale coinvolto: in particolare personale tecnico, con supporto personale amministrativo per aspetti contabili e prettamente amministrativi

Obiettivo strategico considerato il diretto impatto sulle tariffe applicate ai Comuni, in relazione ai costi dei servizi

Attività di Comunicazione con la popolazione e sensibilizzazione scolastica: stanti le notevole criticità legate al sottodimensionamento del personale, l'attività è esternalizzata, ovvero l'attività del personale è ridotta al minimo. Giornata/e seminariali su tematiche ambientali presso istituti superiori locali: partecipazione dei tecnici quali relatori; indicatori: incontri effettuati; prosegue l'esternalizzazione di siffatti servizi mediante l'appaltatore; occorre tener conto che l'attività è sostanzialmente esternalizzata, e che comunque la situazione emergenziale pandemica è ancora in corso; viene proposto quale obiettivo strategico il potenziamento dell'attività di sensibilizzazione e divulgazione ambientale, in ottica essenzialmente di far prendere consapevolezza ai cittadini/utenti della necessità di ridurre all'origine la produzione di

rifiuti. A tal scopo proseguirà l'attività da parte della Società Confini con lo scopo di predisporre ed inviare le newsletter consortili periodiche con gli aggiornamenti più rilevanti delle azioni consortili in ambito tecnico e di servizi e con l'aggiornamento dei dati inerenti le percentuali di recupero dei materiali e le performance di raccolta differenziata.

Indicatori: classi ovvero allievi coinvolti; sessioni formative;

Personale coinvolto: personale amministrativo e tecnico

Obiettivo strategico considerata la necessità di una costante “formazione” e sensibilizzazione della popolazione consortile (che in questo modo viene coinvolta in tutte le fasce di età per le quali sia opportuno, durante il processo formativo dei primi anni) alla differenziazione e corretta gestione dei rifiuti

Obiettivi di accessibilità sito e smart working

Si rinvia al piano operativo specifico.

SITO WEB ISTITUZIONALE: Intervento Sito web e/o app mobili - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i. Tempi di adeguamento: in corso – 31.12.2024

FORMAZIONE: Intervento Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i. Tempi di adeguamento: in corso – 31.12.2024

il tutto però correlato agli adempimenti Arera nonché al progetto di divulgazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso sociale network

Personale coinvolto: tutto il personale

Monitoraggio

Attivo su spese per energia elettrica, telefonia, interessi passivi, percentuale raccolta differenziata, ecc come da report in essere; rilevazione parametri di qualità come da Carta dei servizi (gestore in relazione al nuovo appalto di servizi di nettezza urbana; integrazione con attività consortile come sopra specificato).

Indicatori: come indicati nella “programmazione preventiva” approvata da Assemblea

Personale coinvolto: amministrativo

Riallineamento e monitoraggio posizioni contributive personale del Consorzio: completamento attività di riverifica, anche con affidatario del servizio subentrante

Indicatori: posizioni concluse rimane costante monitoraggio

Personale coinvolto: personale amministrativo

Cofinanziamento di attività di sensibilizzazione in materia ambientale: secondo deliberazione di indirizzo del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare interventi mirati in modo particolare (deliberazione n. 3/2018 e s.m.i.) e future.

Si richiama il contenuto della deliberazione di indirizzo del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare interventi mirati in modo particolare (deliberazione n. 3/2018 e s.m.i.), unitamente all'attuazione e al rinnovo (quale ulteriore obiettivo strategico) della Convenzione con il Fai – Fondo ambiente italiano, con previsione di affidamento al medesimo di alcuni servizi, sempre nell'ottica di sensibilizzazione e divulgazione ambientale.

Si provvederà a compartecipazioni ad iniziative che siano correlate alla sensibilizzazione in materia ambientale, nel senso di contenere – comunque – elementi di divulgazione ed “educazione” alla corretta gestione personale dei rifiuti prodotti, educazione ambientale, ecc.. In tale contesto, il Consorzio si renderà presente con partecipazione economica e anche logistica ove possibile, direttamente o indirettamente, in eventi e iniziative caratterizzati da particolare flusso di pubblico. Il Consiglio di amministrazione modulerà il budget in relazione alle necessità ed alle disponibilità effettive di bilancio.

Indicatori: numero di iniziative supportate

Personale coinvolto: personale ambito amministrativo

Rinvio per quanto non sopra già specificato, agli obiettivi affidati ai uffici/servizi:

Start up appalto di igiene urbana – nuovi servizi: con l'anno 2020, e complessità dello start up per i nuovi servizi proposti nelle vallate e visto il definitivo positivo esito del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso l'aggiudicazione, si è avviato avvia a regime il nuovo appalto di servizi di igiene urbana. Si rinvia ai documenti programmatici nonché alle schede progettuali per i contenuti sull'innovatività e complessità del nuovo appalto, che vede l'estensione a numerosi ulteriori comuni (anche piccoli) e frazioni di Comuni più grandi, dei servizi "porta a porta". Non si tratta di ordinaria attività di servizio, perché la innovazione su così tanti comuni, specialmente su quelli piccoli, pone serie criticità di sostenibilità da parte di un organico così ridotto come è quello del Consorzio, e comporta qualitativamente un apporto molto più qualificato nelle fasi attuative. Basti pensare a:

- Presenza di un RTI e non di impresa singola, con attività quindi disaggregate tra più operatori su più comuni, e con difficoltà operative per quanto riguarda soprattutto le attività c.d. condivise (coperture assicurative, fatturazioni, rendicontazioni);
- Complessità critica nelle relazioni con utenza, stante l'estensione di servizi originali alle località frazionali, in campagna, in zone montane, con le conseguenti difficoltà organizzative e operative per rendere servizi tipici per le città, anche in tali zone (esempio problematiche: seconde case, viabilità e zone rurali, distribuzione dei materiali, formazione degli utenti);
- Criticità nelle attività di controllo e nell'organizzazione delle attività di gestione dell'appalto: sono solo due i tecnici addetti sia alla gestione, sia al controllo; questo fa sì che l'organizzazione richiesta e l'autonomia operativa siano massime, poiché il tecnico deve assicurare un equilibrio tra quelli che sono i controlli, il recepimento dei rilievi dell'utenza, con la gestione;

Il progressivo incremento della raccolta differenziata, si è reso possibile a seguito del definitivo passaggio alla raccolta domiciliare di RSU, carta e Imballaggi in plastica in quasi tutte le realtà della pianura avvenuto nel 2018.

Successivi miglioramenti saranno possibili a seguito:

- dell'avvio del PaP nelle realtà di pianura ancora con servizi stradali (Torre San Giorgio, sin dalla fine dell'anno 2022);
- della separazione alla fonte dei rifiuti organici in tutte le realtà del Consorzio in cui non è ancora effettuata, ottenuta con sistemi di raccolta stradale o con sistemi di compostaggio collettivo, attività che porterà ad un abbassamento del parametro di produzione pro capite RSU;

affiancati dal continuo processo di sensibilizzazione continua verso gli utenti. In merito a quest'ultimo aspetto, il Consorzio ha in attivazione una importante iniziativa (su più moduli) inerente educazione e sensibilizzazione ambientale.

In merito alle criticità segnalate circa il sottodimensionamento della dotazione di personale in essere, con conseguente impatto sull'attività amministrativa e tecnica, i controlli sui servizi, ecc. ecc., il costo per affidamento di servizi esterni potrebbe anche comportare un significativo incremento dei costi per i Comuni consorziati (si pensi ad esempio ai costi previsti per un supporto esterno al direttore dell'esecuzione, affidato a società di controllo o di verifica); ciò tra l'altro non è detto che potrebbe ovviare in tutto alle criticità segnalate, perché poi in buona sostanza l'esito delle attività di controllo dovrebbe essere gestito dal personale del Consorzio stesso; nell'ambito del documento programmatico approvato dall'Assemblea, si è ritenuto piuttosto a questo punto essenziale che gli uffici, soprattutto tecnici ma anche amministrativi, dei Comuni consorziati, come già in passato indicato nei documenti programmatici dell'Assemblea, e soprattutto quelli più strutturati, in particolare negli enti laddove l'esternalizzazione dell'attività al Consorzio non sia stata accompagnata dal trasferimento o messa a disposizione del relativo personale, svolgano un'attività di controllo e di supporto meno generica e più mirata alle effettive criticità; raccolgano le istanze e segnalazioni dei cittadini e si facciano maggiormente tramite rispetto al Consorzio, attraverso proposte operative di modifica delle schede dei servizi; da ultimo – ove richiesti – svolgano attività diretta di supporto agli uffici del Consorzio con attinenza al

territorio e servizi del proprio Comune (senza oneri ulteriori per il Consorzio stante la necessità del rispetto dei tetti di spesa del personale di quest'ultimo); si dispone in tal senso, evidenziando che si monitori l'andamento con periodicità, con revisione infra annuale (il presente articolato tiene conto anche della ricognizione per anno 2020), disponendo in allora eventualmente da parte dell'Assemblea diverse determinazioni (eventuale supporto esterno come prestazione di servizi) con quantificazione della spesa e caricamento in tariffa a carico dei Comuni; l'Assemblea ha disposto che i singoli Comuni si facciano garanti di quanto sopra e lo dispongano; sotto il profilo della comunicazione, dei reclami, delle segnalazioni, si è disposto che i singoli Comuni si adoperino a:

- a. tener conto, nelle comunicazioni e segnalazioni al Consorzio, di quanto sopra e della critica situazione di dotazione del personale del Consorzio;
- b. effettuare reclami solo dopo aver approfondito tramite i propri uffici tecnici le criticità, e averle previamente vagliate nell'ambito della propria scheda di servizi, con confronto con il Consorzio;
- c. proporre soluzioni operative sostenibili alla luce dell'attività tecnica e amministrativa non incrementabile da parte del Consorzio con la dotazione in essere (es. mettendo a disposizione ulteriormente i propri uffici tecnici e amministrativi, senza oneri per il Consorzio).

La situazione di cui sopra ora è riferibile anche alla gestione delle tariffe e piani finanziari con il sistema Arera. Sul punto, pertanto, non si può che richiamare l'attenzione dei Comuni, sul fatto che non solo non risultano possibili ulteriori attività da parte del personale consortile in essere, ma che già le attività attualmente prestate sono a serio rischio di mantenimento e di continuità, data un'esiguità di personale a livello emergenziale; il fatto che i Comuni a suo tempo abbiano conferito i servizi al Consorzio, ma non abbiano trasferito o messo a disposizione il relativo personale prima dedicato agli stessi, ha avuto e ha un peso rilevantissimo nella gestione. La gestione del nuovo MTR ARERA, iniziata fattivamente sin dal mese di febbraio 2020 presupponeva una visione completamente diversa della gestione documentale atta a produrre i documenti a base delle tariffe da approvare ed applicare da parte dei Comuni verso le utenze cittadine. L'interlocuzione del Consorzio con appaltatori di servizio e Comuni consorziati su una nuova metodologia è risultata particolarmente gravosa sia per l'eseguità delle risorse umane disponibili, nonostante l'assistenza da parte di operatore tecnico specializzato esterno, sia, soprattutto per la difficoltà di reperire dati conformi direttamente dagli appaltatori di servizio trattandosi di tre diverse gestioni separate, ciascuna con alla base dati contabili e supporti di bilancio diversi e da armonizzare, soprattutto in relazione ai reali costi contrattuali sostenuti. La notevole mole di dati da verificare, la novità del sistema, il poco tempo in relazione al reperimento dei medesimi, nonostante l'impegno degli uffici ha senza dubbio portato ad una elaborazione tardiva, ma, senza dubbio, con una maggior collaborazione fattiva dei Comuni si immagina che, per il futuro, questa problematicità possa essere limitata. Il confronto diretto con i Comuni più rappresentativi come parametro operativo risulta sicuramente utile, ma solo se mirato alla predisposizione di una metodologia realmente collaborativa con il Consorzio che, come sopra ricordato, non ha ulteriori risorse operative dedicate ed allo stesso modo non può tralasciare le attività ordinarie che ne contraddistinguono una oculata ed attenta gestione mettendone a rischio i risultati.

Personale coinvolto: tutto il personale

Obiettivo strategico essenziale a livello di ente

Progettazione, esecuzione e rendicontazione progetti U.E.: in caso di ammissione al nuovo finanziamento, il Consorzio sarà impegnato in un progetto particolare, che comporterà attività di particolare rilievo; anche in questo caso, in considerazione dell'esiguità della dotazione di risorse umane, sarà indispensabile l'affidamento all'esterno dei servizi inerenti, peraltro specialistici e comunque richiedenti professionalità e servizi di natura peculiare.

Indicatori: come da progetto finanziato con fondi europei

Indicatore aggiuntivo: ricadute sulle percentuali di raccolta differenziata a livello zonale nel Consorzio

Personale coinvolto: collaboratore esterno tecnico, istruttore direttivo amministrativo contabile, istruttore direttivo tecnico, segretario per supporto ambiti riguardanti incentivazione

Obiettivo strategico

Interventi finanziati PNRR: l'ente ha ottenuto i seguenti contributi finanziari:

CUP	DESCRIZIONE	TIPOLGIA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
F11B2200056000	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI SALUZZO	LAVORO	Fondi PNRR	€. 995.000
F41B22000710006	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI FOSSANO	LAVORO	Fondi PNRR	€. 995.000
F39J21019360006	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A: “FORNITURA E POSA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	FORNITURA	Fondi PNRR	€. 882.726

Le tempistiche di attuazione sono stringenti e comportano una più intensa attività da parte soprattutto del personale tecnico, con inevitabili ricadute sulla gestione dei restanti servizi; è in fase di completamento l'assunzione di tecnico funzionario aggiuntivo per attività gestionali varie
Trattasi di obiettivo strategico essenziale, molto importante in relazione alle esigenze del Consorzio.
Indicatori: stato avanzamento delle opere e interventi.

Altre attività di garanzia

Attuazione normativa privacy regolamento UE 679/2016 per quanto di competenza con particolare riferimento anche a rapporti con appaltatori di igiene urbana, alla titolarità del trattamento dati;

Indicatori: definizione adempimenti secondo indicazioni DPO, ulteriori approfondimenti volti ad assicurare tutela dati personali utenza, risoluzione eventuali criticità web e interfacce digitali

Personale coinvolto: segretario, tecnici, personale amministrativo

Linee guida lavoro agile: si rinvia, confermandola, alla disciplina approvata con determinazione n. 15 del 13.3.2020, ritenendola coerente, nel contesto del Consorzio, con le linee guida approvate con decreto del 9.12.2020, e dando atto che il ricorso al lavoro agile è stato finora limitato alle situazioni di oggettiva necessità per distanziamento

sociale ovvero a situazioni particolari richieste dal personale; si rinvia inoltre al contenuto delle determinazioni provvisorie in ordine alle modalità di erogazione dei servizi durante la situazione emergenziale Covid, di cui ad atto del segretario prot. 948 del 27.03.2020, dando atto che:

- questo ente non ha attività di sportello al pubblico, non erogando direttamente servizi a sportello o relativi a pratiche; la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti avviene infatti attraverso appalti esterni;
- il ricevimento di pubblico è limitato a: fornitori in sporadiche occasioni (puntualizzazioni e ricognizione dei servizi, contratti), rappresentanti Comuni consorziati (in occasione di saltuarie riunioni); manutentori; l'ente si è dotato di apparecchio per la misurazione della temperatura, e vengono adottate idonee misure di distanziamento sociale.

Indicatori: situazioni di criticità risolte attraverso integrazione lavoro in presenza/smart working;

Personale coinvolto: tutto il personale dell'ente.

Transizione al digitale.

Di particolare rilievo, a seguito approvazione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.12.2021, l'attuazione che dovrà essere fatta per la transizione al digitale, pur considerando che dal punto di vista delle prestazioni all'utente, il Consorzio non eroga direttamente, di norma, servizi, trattandosi di attività in appalto; vi è comunque tutta la parte inerente l'ambito amministrativo, e perciò: interrelazioni con la software house, integrazione e personalizzazione documentazione ai fini dell'approvazione; la "conservazione sostitutiva" d'intesa con la software house. Tali iniziative sono il punto di partenza di una serie di attività che hanno visto sin dall'anno 2022 ed in via di prosecuzione l'implementazione digitale attraverso un impiego rafforzato delle procedure digitali anche per la redazione e classificazione degli atti. Il responsabile per la transizione digitale era già stato individuato con Decreto del Presidente n. 5 in data 02.10.2015. Di rilievo anche le novità costituite da: Sigillo Elettronico: Servizio di attivazione della nuova modalità "Soap" con protocollo informatico, in quanto con le nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AGID di Maggio 2021 è prevista una nuova modalità di comunicazione tra A.O.O. (Area Organizzativa Omogenea) di documenti amministrativi protocollati e dunque la Pubblica Amministrazione dovrà poter intercambiare i documenti informatici protocollati con il sistema di web service SOAP (Simple Object Access Protocol) sarà pertanto necessario provvedere all'implementazione del servizio affinché le A.O.O. mittente e le A.O.O. destinatario possano interfacciarsi con questa nuova tipologia di trasmissione documentale.

Si tratterà quindi di una nuova metodologia di trasmissione alla quale il CSEA sta provvedendo-

Convenzioni con Villafalletto e Vottignasco: attuazione convenzione e disposizioni come approvate da Assemblea, intervenuta definizione del contenzioso con Comune.

Indicatori: regolare gestione e attuazione delle convenzioni

Personale coinvolto: personale area amministrativa e tecnica rispettivamente per ambito giuridico amministrativo e ambito verifiche ed elaborazioni tecniche

Nuovo sistema tariffario ARERA: adeguamento alle prescrizioni dell'ARERA in ambito di Piani Economici Finanziari, applicazione della delibera n. 15/2022/R/Rif in materia di qualità e relativo impatto sui servizi e sui costi di Consorzio e Comuni. Revisione biennale dei PEF in linea con la deliberazione n. 389/2023/r/Rif.

Indicatori: mantenimento delle attività svolte da operatore esterno, con sgravio personale interno dell'ente in quanto impossibilitato ormai a gestire le attività per la concomitanza di altre attività; assunzione funzionario ex categoria D per le attività non svolgibili esternamente e gestione di ulteriori attività non Arera

Personale coinvolto: istruttore amministrativo direttivo, lavoratore in rapporto art. 1 comma 557 legge 311, nuovo funzionario neo assumibile, segretario

Progressivo avanzamento dell’attuazione della dotazione organica del Consorzio, alla luce delle nuove e diverse funzioni attribuite al medesimo, anche a seguito della riforma regionale completata con la legge regionale 25/2021, oltre che dell’introdotta obbligo di elaborazione piani finanziari con metodologia Arera, in capo direttamente ai Consorzi. Sono trascorsi circa 15 anni dall’avvio del reinquadramento giuridico amministrativo del Consorzio, che aveva condotto, sulla base delle funzioni affidate, a una prima attuazione delle previsioni della dotazione organica. Si tratta ora – sulla base delle nuove e/o diverse funzioni attribuite per effetto sia dell’obbligo di metodologia Arera e di competenza in capo ai Consorzi del sistema dei piani finanziari, sia della tipologia di funzioni previste dalle disposizioni regionali a seguito adozione nuovo statuto e convenzione, sia del diverso sistema ormai di progettazione, espletamento e controllo dei servizi di igiene urbana, per i quali è previsto l’obbligo generalizzato ormai della raccolta domiciliare, di adeguare l’attuazione delle previsioni della dotazione, rimodulando la stessa. Pertanto gli uffici del Consorzio, ricorrendo anche a supporto formativo specialistico, provvederanno agli approfondimenti occorrenti redigendo, attuando la riconfigurazione della dotazione, come approvata con le deliberazioni più sopra richiamate.

Indicatori: _completamento delle assunzioni indicate nel cronoprogramma

Personale coinvolto: istruttore amministrativo direttivo, revisore dei conti, segretario

Ricognizione e rinnovi convenzioni per gestioni stazioni intermedie di conferimento intercomunali, in parte a scadenza.

L’obiettivo consiste nel verificare la congruità del contenuto delle convenzioni, con eventuale rimodulazione e adattamenti, e relativo rinnovo. In assemblea sono stati già approvati gli schemi tipo, da declinare in relazione alle singole fattispecie.

Personale coinvolto: collaboratore tecnico di altro Comune in rapporto art. 1 comma 557 legge 311/04, personale amministrativo e tecnico in generale

Formazione del personale e attuazione nuove indicazioni governative in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale.

Sul punto è stata emanata la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 (disponibile al seguente link: <https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14298/performance-individuale-nuove-indicazioni-misurazione-e-valutazione.pdf>), nonché le “prime indicazioni operative” in materia (disponibili al seguente link: <https://anci.lombardia.it/documenti/18226-Prot.%20430%20-%20Prime%20indicazioni%20operative%20misurazione%20e%20valutazione%20performance%20individuale.pdf>).

Volendo dare un’attuazione pratica alle nuove indicazioni, tenuto conto della fattibilità operativa possibile, si può di seguito delineare l’ipotesi di obiettivi in merito, nel periodo di prima applicazione:

- affiancamento al sistema di valutazione puntuale e verticale già in essere, annuale, “modelli continui e circolari di feedback, basati sul dialogo tra valutatore e valutato, prevedendo, ad esempio, performance interviews a cadenza trimestrale, anche con momenti di autovalutazione (ciò sia per alimentare la cultura della valutazione, a volte percepita come mero adempimento prodromico al riconoscimento di premialità economiche, sia per favorire l’allineamento tra le aspettative del valutatore e le attività e i comportamenti del valutato” (estratto dalla Direttiva 28 novembre 2023): sul punto si osserva che questo sistema è già stato avviato in questo ente e avviene con modalità costante e proficua;
- valutazione del personale di livello dirigenziale anche con riferimento alla capacità di esercitare adeguatamente la propria leadership (pagina 5 della Direttiva): sul punto, già attualmente l’ente tiene conto in modo particolare di tale elemento;
- valorizzazione del merito (pagina 4 della Direttiva): l’ente, dotato di appena 6 persone di ruolo (una in fase di assunzione), è caratterizzato da lavoratori con ampio senso di autonomia e responsabilità, per i quali la valorizzazione del merito è stata ed è realtà consolidata. Si consideri infatti che tutto il personale già presente da

- alcuni anni, è stato o sarà interessato da progressione orizzontale piuttosto recente; una unità di personale è stata coinvolta in iniziativa di progressione verticale; il trattamento accessorio è differenziato per singolo lavoratore tenendo conto di vari aspetti e situazioni oggettive;
- formazione: costituisce giustamente uno degli elementi sui quali la Direttiva governativa insiste. Purtroppo la fattibilità della formazione è strettamente correlata alle disponibilità di tempo e alla dotazione di risorse umane; l'esiguità delle medesime, comporta la necessità di operare in costante emergenza, con grave difficoltà nel poter disporre di adeguato tempo per la formazione; si pone comunque quale obiettivo, quello previsto dalla Direttiva, in ordine a un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue, per gli ambiti e tematiche riguardanti necessariamente: novità in materia di appalti; anticorruzione, etica e trasparenza; digitalizzazione; sviluppo delle competenze trasversali (pagina 8 della Direttiva); formazione attraverso la piattaforma Syllabus;

PARAMETRI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori e parametri già in uso da alcuni anni, nell'ambito di attività di controllo di gestione, significativi per l'attività del Consorzio, e inoltre da implementare con i parametri di Carta dei servizi:

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO (STRUTTURA, SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA, GESTIONALE)

INDICATORI STRATEGICI

INDICATORI DI STRUTTURA

	2024	2023
Indice di rigidità degli Impieghi (Immobilizzazioni/Capitale Investito)		
Indice di elasticità degli Impieghi (Attivo Corrente/Capitale Investito)		

I due indici segnalano la composizione del patrimonio suddividendo tra tra "Immobilizzazioni" (beni trasformabili in liquidità nel medio lungo periodo) e attivo corrente (elementi trasformabili in denaro nel breve periodo).

INDICATORI DI SITUAZIONE FINANZIARIA

	2024	2023
Indice di liquidità (liquidità immediate+liquidità differite/passivo corrente)		

Indice di autonomia finanziaria (patrimonio netto/Totale Fonti di Finanziamento)		
Quoziente di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio Netto/Immobilizzazioni)		
Indice di indebitamento (Passività Consolidate+Passività Correnti/Capitale Investito)		
Indice di indebitamento a breve (Passività Correnti/Capitale Investito)		

L'indice di liquidità esprime l'attitudine dell'Ente a far fronte agli impieghi finanziari a breve termine con le disponibilità liquide immediate o, comunque, con quelle che possono diventare tali in breve termine (crediti a breve). Secondo la teoria aziendalistica il valore ottimale si attesta intorno a 100.

L'indice di copertura delle Immobilizzazioni indica la capacità del Consorzio di coprire, tramite il patrimonio netto, il capitale fisso immobilizzato.

Gli indicatori di indebitamento segnalano la dipendenza del Consorzio da "mezzi di terzi".

RENDICONTO

Lo scopo del rendiconto finanziario è quello analizzare tutti i flussi di cassa che sono avvenuti durante tutte le attività (operativa, di investimento, finanziaria) di un'azienda in un determinato arco di tempo. E' quindi differente dal conto economico il quale evidenzia un'analisi ricavi-costi con l'evidenza dell'utile netto finale di un esercizio; è anche differente, a livello informativo, dallo stato patrimoniale: lo stato patrimoniale evidenzia gli impieghi e le fonti di finanziamento riferiti alla data di bilancio (in genere la data di chiusura dell'esercizio), il rendiconto finanziario mostra le variazioni intervenute negli impieghi e nelle fonti in un certo intervallo di tempo (in genere tra due esercizi successivi) e le cause di tali variazioni.

Nella presente relazione si è scelto di evidenziare il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità generate dalla gestione reddituale ed extra-reddituale.

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA'

Voci riclassificate	2024
FONTI DI LIQUIDITA'	
<i>Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio</i>	
Risultato netto d'esercizio	
Rett. in più (o meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	

<p> Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Variazione risconti attivi pluriennali su leasing (amm. figur.) Accantonamento fondi di svalutazione crediti e imm. finanziarie Variazione rimanenze e lavori in corso Variazione titoli e altre attività non immobilizzate Variazione ratei e risconti attivi Variazione ratei e risconti passivi Accantonamento fondo Trattamento di fine rapporto Pagamento indennità di fine esercizio Utilizzo fondi rischi ed oneri Accantonamento fondi per rischi e oneri Diminuzione crediti commerciali Aumento acconti da clienti Aumento debiti verso fornitori Aumento debiti v/o Erario <i>Liquidità generata dalla gestione reddituale</i> </p>	
<p> Diminuzione crediti immobilizzati e immobilizzazioni finanziarie Diminuzione altri crediti Valore netto contabile cespiti venduti Accensione nuovi mutui Aumento/emissione prestito obbligazionario Incremento debiti vs altri finanziatori Incremento debiti rappresentati da titoli di credito Variazione altri debiti a medio - lungo termine Variazione altri debiti a breve termine Incremento mezzi propri </p>	
TOTALE FONTI DI LIQUIDITA'	

<p> IMPIEGHI DI LIQUIDITA' Incremento immobilizzazioni materiali Incremento immobilizzazioni immateriali Incremento immobilizzazioni finanziarie e crediti immobilizzati Incremento risconti attivi pluriennali Rimborso mutui Rimborso prestito obbligazionario </p>	
--	--

Diminuzione debiti vs altri finanziatori	
Diminuzione debiti rappresentati da titoli di credito	
Diminuzione altri debiti a medio-lungo termine	
Diminuzione riserve	
Distribuzione dividendi	
Aumento rimanenze	
Aumento crediti commerciali	
Incremento altri crediti a breve	
Incremento titoli e altre attività non immobilizzate	
Diminuzione debiti verso fornitori	
Diminuzione acconti	
Diminuzione debiti rappresentati da titoli di credito	
Diminuzione altri debiti a breve	
Diminuzione debiti verso Erario	
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	

VARIAZIONE DI LIQUIDITA'	
LIQUIDITA' a fine eserc. prec. (cassa banca att. - banca pass)	
LIQUIDITA' a fine esercizio (cassa banca att. - banca pass)	

Andamento interessi, attivi e passivi NEI RAPPORTI CON TESORIERE CONSORTILE per anticipazione di cassa ovvero per interesse attivo

Anno	Interessi Attivi - €.	Interessi Passivi - €.
2024		
2023		
2022		
2021		
2020		

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Considerati gli elevati volumi di anticipazioni effettuate da parte del Consorzio, si rileva come l'entità degli interessi passivi sia piuttosto contenuta, grazie all'attività di monitoraggio dell'andamento dei conferimenti finanziari da parte dei Comuni e conseguenti attività di sollecito.

INDICATORI GESTIONALI

Variazione della percentuale di Raccolta Differenziata nell'Ambito Consortile dall'inizio dell'attività del C.S.E.A.

Anno	Percentuale %
2024	
2023	
2022	
2021	
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	
2015	
2014	

2013
2012
2011
2010

Variazione della quota di Trasferimenti derivanti dai proventi della Raccolta Differenziata effettuati nei confronti dei Comuni del C.S.E.A.

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Variazione degli Investimenti per la Campagna di Sensibilizzazione presso le Scuole ed i Comuni del C.S.E.A.

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Variazione delle tariffe di smaltimento r.s.u. (€/ton.)

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Elenco comuni dov'è stato avviato il servizio di raccolta porta a porta

2024	2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018

Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011

Spese telefoniche

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Spese telefoniche cellulari

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Spese cancelleria

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Spese energia elettrica

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Efficacia attività di divulgazione nelle scuole - Numero contatti avuti da insegnanti per nuove attività di divulgazione ovvero visite all'impianto

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Efficacia informatizzazione isole ecologiche

Report (prima e dopo informatizzazione di conferimenti medi per ogni Comune

(Tabelle apposite)

INDICATORI DI QUALITA'

COME DA OFFERTA RAGGRUPPAMENTO NUOVO APPALTO:

IL NUOVO CONTRATTO DI IGIENE URBANA, DEL QUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE L'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE, PREVEDE PROPRIO ALL'INTERNO DI TALE OFFERTA PIU' INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DELL'UTENZA AL PROCESSO DI VALUTAZIONE (D. LGS. N. 75/2017). IN DETTAGLIO:

- **isole ecologiche: campagna di customer satisfaction mediante somministrazione di questionari di gradimento del servizio presso isole ecologiche, per 120 utenze domestiche all'anno per ciascuna isola e 30 utenze non domestiche all'anno per ciascuna isola, selezionate su campione casuale; utilizzo dei risultati per implementare ed efficientare il servizio offerto;**
- **altri servizi: rilevamento della qualità percepita dai cittadini, con costruzione di campione; differenziato per utenze domestiche e utenze non domestiche; frequenza annuale; questionario redatto secondo disposizioni UNI 11098/2003 per le utenze non domestiche; redatto in analogia per le utenze domestiche (almeno 200);**

OLTRE ALL'ORGANIZZAZIONE TAVOLI TECNICI PERIODICA CON I RAPPRESENTANTI DEI VARI COMUNI ED EVENTUALI INCONTRI SUPPLEMENTARI CON UTENZA.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2024 - 2026							
	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1	RICAVI		18.175.444,96		18.266.322,18		18.357.653,79
A1a	vendite e prestazioni						
	ricavi su canone servizi RSU in appalto e servizi affini	12.769.194,96		12.833.040,93		12.897.206,14	
	Ricavi per conferimento e trattamento Rifiuti presso piattaforma di Villafalletto	2.960.000,00		2.974.800,00		2.989.674,00	
	Ricavi da Conferimenti provenienti Extra Bacino 11	679.900,00		683.299,50		686.716,00	
	Ricavi per smaltimento terra da spazzamento	115.000,00		115.575,00		116.152,88	
	Ricavi per smaltimento rifiuti ingombranti	592.000,00		594.960,00		597.934,80	
	Ricavi per smaltimento rifiuti pneumatici	13.000,00		13.065,00		13.130,33	
	Ricavi per smaltimento rifiuti da demolizione	30.000,00		30.150,00		30.300,75	
	Ricavi smaltimento rifiuti vegetali, organici	808.750,00		812.793,75		816.857,72	
	Ricavi smaltimento rifiuti legnosi	172.000,00		172.860,00		173.724,30	
	Ricavi per attivazione nuovi servizi aggiuntivi	35.600,00		35.778,00		35.956,89	
A2	VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI		0,00		0,00		0,00
A3	VAR. LAV. IN CORSO SU ORD.		0,00		0,00		0,00
A4	INCREM.IMMOBIL.LAV.INT.		0,00		0,00		0,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.347.157,48		7.092.516,14		2.376.871,72
	Ricavi vari e diversi (Affitto piattaforma di Revello)	41.631,48		41.839,64		42.048,84	

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A5a	Diversi	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Ricavi da rimborso spese compostatori e contenitori vari	15.300,00		15.376,50		15.453,38	
	Riaddebito ai Comuni interessi bancari passivi	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Contributi derivanti dalla produzione di Biogas presso l'impianto di Villafalletto	5.000,00		4.000,00		4.000,00	
A5c	Contributi in conto esercizio da Enti vari	0,00		0,00		0,00	
	Contributi statali, regionali, provinciali e altri (PNRR)	3.015.226,00		4.750.000,00		0,00	
	Contributi da Consorzi nazionali sul recupero rifiuti	2.260.000,00		2.271.300,00		2.305.369,50	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		23.522.602,44		25.358.838,32		20.734.525,51
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B6	MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE		20.500,00		20.602,50		20.705,51
	cancelleria	1.500,00		1.507,50		1.515,04	
	materiale di consumo	2.000,00		2.010,00		2.020,05	
	carburante autovettura	2.000,00		2.010,00		2.020,05	
	Acquisto sacchi e contenitori per la raccolta rifiuti (compostatori, cassonetti, cestini e sacchi rd)	15.000,00		15.075,00		15.150,38	
B7	PER SERVIZI		21.760.809,84		23.588.064,26		18.951.007,08
	spese selezione e pressatura e smaltimento scarti plastica consortile	854.168,00		858.438,84		862.731,03	
	manutenzione macchine ufficio	1.500,00		1.507,50		1.515,04	
	riparazione autovetture	2.500,00		2.512,50		2.525,06	
	Diritti di rogito	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Buoni Pasto	13.104,00		13.169,52		13.235,37	

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
	Servizi di Gestione Contabilità ed amministrazione e Consulenze	68.000,00		68.340,00		68.681,70	
	viaggi e trasferte	1.000,00		1.005,00		1.010,03	
	telefono e postali	4.550,00		4.572,75		4.595,61	
	assistenza tecnica PC e software	7.600,00		7.638,00		7.676,19	
	canoni per servizio internet (Linea ADSL) e software	10.720,00		10.773,60		10.827,47	
	spese pulizia Uffici e sanificazione	6.600,00		6.633,00		6.666,17	
	Assicurazioni	52.620,50		52.883,60		53.148,02	
	prestazioni per raccolta e trasporto rifiuti Comuni in Appalto e servizi affini	12.325.667,34		12.387.295,68		12.449.232,15	
	Prestazioni per conferimento e trattamento rifiuti piattaforma Villafalletto	3.347.400,00		3.364.137,00		3.380.957,69	
	Compensazioni ambientali Comuni di Villafalletto e Vottignasco	127.500,00		127.500,00		127.500,00	
	Prestazioni per smaltimento terra da spazzamento	112.200,00		112.761,00		113.324,81	
	Prestazioni per smaltimento rifiuti ingombranti	572.000,00		574.860,00		577.734,30	
	Prestazioni per smaltimento rifiuti pneumatici	13.000,00		13.065,00		13.130,33	
	Prestazioni per smaltimento rifiuti macerie e altri	30.000,00		30.150,00		30.300,75	
	Prestazioni per smaltimento rifiuti organici e vegetali	791.454,00		795.411,27		799.388,33	
	Prestazioni per smaltimento rifiuti legnosi	164.000,00		164.820,00		165.644,10	
	Prestazioni per attivazione nuovi servizi aggiuntivi	30.000,00		30.150,00		30.300,75	
	Spese per incentivo funzioni tecniche connesso agli affidamenti ex. D.Lgs. N. 50/2016	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	personale incaricato - collaboratori - comandi - mobilità etc.	80.000,00		80.400,00		80.802,00	
	energia elettrica Uffici	3.500,00		3.517,50		3.535,09	

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
	compenso revisori dei conti	4.500,00		4.522,50		4.545,11	
	manutenzioni impianti, macchinari ed attrezzature isole ecologiche	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Compartecipazioni spese per opere di adeguamento e miglioria isole ecologiche consortili, compostiere di comunità ecc	3.015.226,00		4.750.000,00		20.000,00	
	Spese di Sensibilizzazione ed informazione in materia di rifiuti	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
B8	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		16.000,00		16.000,00		16.000,00
	canoni di leasing						
	affitti o locazioni passivi /SEDE)	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	Spese Condominiali	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
B9	COSTI PER IL PERSONALE		327.020,00		328.462,60		329.912,41
B9a	salari e stipendi	203.520,00		204.537,60		205.560,29	
	Fondo salario Accessorio (Produttività)	38.500,00		38.500,00		38.500,00	
B9b	oneri sociali personale dipendente e collaboratori	85.000,00		85.425,00		85.852,13	
B9c	trattamento di fine rapporto	0,00		0,00		0,00	
B9d	trattamento quiescenza e simili	0,00		0,00		0,00	
B9e	altri costi per il personale - oneri riflessi	0,00		0,00		0,00	
B10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		70.000,00		70.000,00		70.000,00
B10a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
B10b	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00		0,00	
B10c	svalutazione rischi crediti	0,00		0,00		0,00	

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
B11	VARIAZIONI RIMANENZE		0,00		0,00		0,00
	rimanenze iniziali	0,00		0,00		0,00	
	rimanenze finali	0,00		0,00		0,00	
B12	ACCANTONAMENTI RISCHI		15.000,00		15.000,00		15.000,00
B13	ALTRI ACCANTONAMENTI		0,00		0,00		0,00
B13a	accantonamento al fondo manutenz.						
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.283.345,00		1.289.514,23		1.295.714,30
	spese bolli e diritti vari	1.000,00		1.005,00		1.010,03	
	tassa e bolli automezzi	500,00		502,50		505,01	
	trasferimenti ai Comuni per incentivazione raccolta differenziata	1.232.345,00		1.238.506,73		1.244.699,26	
	Fideiussioni a favore di Enti a garanzia gestione impianti di smaltimento RSU	9.500,00		9.500,00		9.500,00	
	Spese di gestione relative alle quote di partecipazione all'A.T.O+ATO-R	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
	quote associative, abbonamenti e pubblicazioni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		23.492.674,84		25.327.643,58		20.698.339,30
	DIFFERENZA VALORE\COSTI PRODUZIONE		29.927,60		31.194,74		36.186,21
C	PROVENTI ONERI FINANZIARI						
C15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE						
C15a	in imprese controllate						
C15b	in imprese collegate						

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
C15c	in altre imprese						
C16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
C16a	crediti iscritti nelle immobilizzazioni						
C16a.1	verso imprese controllate						
C16a.2	verso imprese collegate						
C16a.3	verso enti pubblici di riferimento						
C16a.4	verso altre imprese						
C16b	da titoli di partecipazione iscritti nelle immobilizzazioni						
C16b2.	da imprese collegate						
C16c	da titoli non partecip. attivo circolante						
C16d	proventi diversi - interessi	0,00		0,00		0,00	
C16d.1	da imprese controllate						
C16d.2	da imprese collegate						
C16d.3	da enti pubblici di riferimento						
C16d.4	da altre imprese						
C17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI						
C17a	imprese controllate						
C17b	imprese collegate						
C17c	enti pubblici di riferimento						
C17d	altri - interessi passivi verso banca	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
C17e	Ribassi ed arrotondamenti passivi						

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
		parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
	TOTALE PROVENTI\ONERI FINANZIARI		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00
D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
D18	RIVALUTAZIONI	0,00		0,00		0,00	
D19	SVALUTAZIONI	0,00		0,00		0,00	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE						
E	PROVENTI ONERI STRAORDINARI		0,00		0,00		0,00
E20	PROVENTI STRAORDINARI						
E20a	plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00		0,00	
E20a.1	plusvalenze	0,00		0,00		0,00	
E20b	soppravvenienze attive - insussistenze passive	0,00		0,00		0,00	
	soppravvenienze attive	0,00		0,00		0,00	
E20c	quota annua di contributi in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
E20d	altri proventi straordinari	0,00		0,00		0,00	
E21	ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00		0,00	
E21a	minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00		0,00	
E21b	soppravvenienze passive - insussistenze attive	0,00		0,00		0,00	
E21c	altri oneri straordinari	0,00		0,00		0,00	
	TOTALE PROVENTI\ONERI STRAORDINARI		0,00		0,00		0,00
	RISULTATO ANTE IMPOSTE	21.927,60		23.194,74		28.186,21	
E22	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRES 24% IRAP 3,90%	20.000,00		20.100,00		20.200,50	
	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1.927,60		3.094,74		7.985,71

**SCHEMA DI BILANCIO EX D.LVO N. 118/2011 PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI
TERRITORIALI 2024-2026**

****ENTRATE****

TITOLO				
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
CATEGORIA				
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.484.076,44	20.585.461,82	20.711.072,13
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100	Vendita di beni	2.267.000,00	2.277.300,00	2.311.369,50
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18.175.444,96	18.266.322,18	18.357.653,79
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.631,48	41.839,64	42.048,84
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.015.226,00	4.750.000,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	3.015.226,00	4.750.000,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.300,00	15.376,50	15.453,38
4040100	Alienazione di beni materiali	15.300,00	15.376,50	15.453,38
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	23.522.602,44	25.358.838,32	20.734.525,51

****SPESE****

MISSIONE -PROGRAMMA - TITOLO		DENOMINAZIONE		ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.757.940,50	5.495.473,07	768.245,44
103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	77.270,50	77.626,85	77.984,99
105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.168.726,00	4.903.540,00	173.580,20
108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi	18.320,00	18.411,60	18.503,66
109	Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	72.500,00	72.862,50	73.226,81
110	Programma	10	Risorse umane	421.124,00	423.032,12	424.949,78
MISSIONE		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.684.734,34	19.782.180,51	19.880.103,91
902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
903	Programma	3	Rifiuti	19.634.734,34	19.732.180,51	19.830.103,91
MISSIONE		18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1801	Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2003	Programma	3	Altri fondi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6001	Programma	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				23.500.674,84	25.335.643,58	20.706.339,30

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO E DI RICAVO PER L'ESERCIZIO 2021
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 902/1986

Si sottolinea preliminarmente che in carenza di precise disposizioni di carattere contabile per i consorzi di funzione che istituzionalmente svolgono funzione nel settore dei rifiuti, il presente preventivo – riferito agli esercizi 2024, 2025 e 2026, viene ancora compilato secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 902/86, disciplina applicabile alle aziende speciali.

Con riferimento alla contabilità armonizzata prevista dal D. Lgs. n. 118/2011, si fa presente che i Consorzi e comunque gli enti di secondo livello non sono assoggettati alle regole del pareggio di bilancio ivi previste, in vigore dal 2016; inoltre, l'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, prevede che gli enti strumentali degli enti locali, che adottano la contabilità economico patrimoniale, sono assoggettati ai principi contabili generali e al Codice civile. Il d.p.r. n. 902/1986 prevede l'applicazione dei principi civilistici, e il bilancio redatto in conformità ad esso assicura il rispetto dei principi contabili generali; inoltre, il Consorzio adotta deliberazioni e determinazioni.

Inoltre si è provveduto all'affiancamento alla ordinaria tassonomia, anche della riclassificazione in titoli, tipologie, categorie, e missioni, programmi, titoli.

RICAVI E COSTI

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo principi di competenza economica.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono stimati l'IRES e l'IRAP di competenza dell'anno 2024.

Si passa ad illustrare le singole voci del conto economico preventivo 2024:

A) Valore della produzione

1) Ricavi su canone servizi RSU in appalto e servizi affini = €. 12.769.194,96

La somma corrisponde a quanto viene addebitato ai 52 Comuni consortili che usufruiscono del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti, affidato a seguito dell'appalto generale 2018-2025, di cui alla voce B7 – Costi per Servizi – Prestazioni per raccolta e trasporto rifiuti Comuni in appalto e servizi affini, che verrà fatturata dall'appaltatore, imputando la differenza corrispondente alla quota di gestione per l'attività svolta dal Consorzio.

2) Ricavi per conferimento e trattamento rifiuti presso Piattaforma di Villafalletto = €. 2.960.000,00

Questa voce corrisponde all'importo dovuto dai 52 Comuni aderenti al Consorzio per il conferimento dei rifiuti presso la Piattaforma di Villafalletto; tale importo comprende i costi di trattamento in impianto, per la produzione e smaltimento del CSS, il tributo regionale per il conferimento in discarica e la quota di indennizzo a favore dei Comuni sede di discarica o limitrofi.

3) Ricavi da Conferimenti extra Bacino n.11 = €. 679.900,00

La somma stima gli introiti che si presume di ricevere come corrispettivo per il conferimento di rifiuti da altri Consorzi provinciali che si verificheranno nel corso dell'esercizio come da indicazioni previste dall'ATO. Nel caso specifico il riferimento va ai conferimenti effettuati da parte delle Società afferenti ai Consorzi ACEM COABSER e CEC, oltre ad un quantitativo presunto, sulla base dei provvedimenti autorizzativi, di Società operanti nel settore con il conferimento di materiali di scarto di lavorazione dei rifiuti conferiti dal Consorzio. Per quanto concerne i rifiuti provenienti dalla Liguria è prevista solo più l'autorizzazione al trattamento con successiva restituzione degli scarti al conferente. Tale modalità, operativa già dallo scorso aprile 2019, ha inciso ed inciderà in modo considerevole sulla economia tariffaria che ha caratterizzato negli scorsi esercizi la gestione consortile con conseguente aumento dei medesimi.

4) Ricavi per smaltimento beni durevoli ed altri (terra spazzamento, ingombranti, pneumatici, macerie e legno) = €. 922.000,00

E' l'equivalente dovuto dai Comuni che richiederanno lo smaltimento di rifiuti quali terra di spazzamento (€. 115.000,00), pneumatici (€. 13.000,00), ingombranti (€. 592.000,00), macerie (€. 30.000,00) e legno (€. 172.000,00).

5) Ricavi per smaltimento rifiuti vegetali, organici = €. 808.750,00

L'importo stima quanto dovuto dai Comuni per il recupero di rifiuti vegetali, organici e biodegradabili, passibile di variazione in genere sulla base dei servizi porta a porta ad oggi attivi.

6) Ricavi per attivazione nuovi servizi aggiuntivi = €. 35.600,00

Rappresenta la quota stimata per l'attivazione di eventuali nuovi servizi aggiuntivi ulteriori rispetto all'originaria scheda di servizio in accordo con i Comuni.

7) Ricavi vari e diversi (affitto piattaforma di Revello) = €. 41.631,48

E' l'importo correlato all'utilizzo da parte del gestore del servizio di nettezza urbana e raccolta e trasporto rifiuti della piattaforma di Revello come cantiere localizzato.

8) Ricavi da rimborso spese compostatori e contenitori vari = €. 15.300,00

E' l'equivalente che il Consorzio stima di dover ricevere per la cessione di compostatori domestici e contenitori per la raccolta dei rifiuti oltre che per l'acquisto eventuale di scorte dei sacchetti per i servizi porta a porta ai Comuni aderenti.

9) Riaddebito ai Comuni interessi bancari passivi = €. 8.000,00

Tale voce rappresenta l'eventuale quota di riaddebito ai Comuni consorziati delle spese stimate da sostenersi per interessi passivi (voce di costo C17d) maturati sull'anticipazione di cassa. Il Consorzio non ha capitale di dotazione che possa costituire liquidità per far fronte alle spese di gestione, pertanto si trova costretto ad attivare anticipazione di cassa presso il succitato Istituto di Credito. La stima viene fatta sulla base non tanto dei Bilanci precedenti, ove grazie all'ottima collaborazione tra Enti non si sono registrate passività rilevanti, ma soprattutto sulle modificate condizioni di pagamento introdotte dalla legge allo stato attuale ancora di difficile interpretazione per lo scrivente che potrebbero costringere il Consorzio ad accedere all'anticipazione di cassa.

10) Contributi derivanti dalla produzione di Biogas = €. 5.000,00

La voce indica il contributo che si presume la Società A2A Ambiente Spa (già Ecodeco srl) verserà al Consorzio per la produzione di biogas derivante dall'impianto ed annessa discarica di Villafalletto per l'anno 2024. Corrisponde a quanto si stima di ricevere sulla base degli introiti degli esercizi precedenti precedenti.

11) Contributi da Consorzi nazionali ed altri sul recupero rifiuti = €. 2.260.000,00

In questa voce vi sono evidenziati i contributi che i Consorzi nazionali dovrebbero corrispondere per la raccolta differenziata di rifiuti da parte dei Comuni aderenti che hanno dato delega al Consorzio oltre alle piattaforme ad essi collegate. La quota tiene conto dell'adeguamento dei contributi delle imprese individuate per il recupero dei materiali, nonché delle problematiche legate agli standards qualitativi richiesti per il riconoscimento degli stessi e relative penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli stessi oltrechè della crisi di un mercato sempre altalenante. Si rimanda alla Tabella dedicata per le voci di dettaglio.

B) Costi della produzione

1) Cancelleria = €. 1.500,00

Sono gli oneri che il Consorzio prevede di spendere per la cancelleria e stampati da utilizzare da parte dell'Ufficio Segreteria del Consorzio.

2) Materiale di consumo = €. 2.000,00

Si tratta di materiali per pulizia ufficio, igiene e sicurezza.

3) Carburante = €. 2.000,00

E' la previsione della spesa per carburante per le due autovetture di proprietà del Consorzio.

4) Acquisto contenitori per la raccolta rifiuti (compostatori e cassonetti) = €. 15.000,00

E' la spesa che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio per l'acquisto di compostatori domestici e per l'acquisto di cassonetti per la raccolta dei rifiuti oltre che per l'acquisizione di eventuali altri materiali finalizzati alla distribuzione per le varie raccolte porta a porta.

5) Spese per la selezione e pressatura e smaltimento della plastica consortile = €. 854.168,00

E' la spesa che si prevede di sostenere per il conferimento, la selezione e la pressatura della plastica consortile presso la piattaforma del Consorzio A.C.E.M.-S.M.A., di Mondovì, in relazione all'accordo tra gli enti in osservanza base del progetto di integrazione tra gli impianti provinciali indicata dall'A.A.C. oltre a quanto riaddebitato dal COREPLA per la selezione e smaltimento delle frazioni estranee a destino dei conferimenti.

6) Manutenzione macchine ufficio = €. 1.500,00

L'importo prevede la spesa correlata all'intervento eventuale di manutenzione ordinaria sulle macchine per ufficio di proprietà del Consorzio.

7) Riparazione autovetture = €. 2.500,00

Viene stimata la spesa necessaria per garantire il funzionamento dei mezzi.

8) Diritti di rogito= €. 1.000,00

Viene stimata una quota riferita alle incombenze correlate a stipula e registrazione di contratti di affidamento di servizi per l'anno 2024 sulla base delle procedure espletate o da espletarsi.

9) Buoni Pasto = €. 13.104,00

Trattasi di buoni pasto riconosciuti ai lavoratori in forza del C.C.N.L., tenendo conto di adeguamento importo al limite di legge (7,00 euro) che si conferma

10) Servizi di Gestione Contabilità ed amministrazione = €. 68.000,00

E' la somma residuale per che il Consorzio prevede di dover sostenere per l'espletamento dei servizi connessi al rispetto delle scadenze contabili ed amministrative eseguiti per la tenuta della contabilità (€. 22.500,00), la prestazione professionale della Società BIOS di Mondovì in qualità di medico legale per i dipendenti del Consorzio (€. 1.200,00), la prestazione di professionista in tema di sicurezza sul posto di lavoro ex d. lgs. N. 81/2008 (€. 1.300,00), l'assistenza in materia di normativa privacy (€. 2.500,00) nonché il servizio espletato per la tenuta di buste paga e normativa del lavoro affidati allo Studio Enti service srl di Saluzzo (€. 3.000,00). Viene altresì stimato il costo che si prevede di sostenere per la predisposizione dei documenti necessari alla elaborazione dei PEF MTR ARERA 2022-2025 a seguito della revisione prevista dal metodo (€. 37.000,00) e viene inoltre indicata una quota residuale ad integrazione di eventuali spese non previste.

11) Viaggi e Trasferte = €. 1.000,00

Sono previste le spese per missioni da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti del Consorzio (per quanto riguarda i dipendenti trattasi di spese non legate all'utilizzo di autovetture proprie, non più consentita salvo quanto previsto da alcuni orientamenti interpretativi e giuscontabili e per i casi ivi considerati).

12) Telefono e postali = €. 4.550,00

Sono le spese postali e telefoniche, comprensive della gestione della linea internet a servizio di centralino e macchine operative a carico del Consorzio.

13) Assistenza PC e software = €. 7.600,00

Sono le spese previste per la risoluzione di problemi sui PC di proprietà del Consorzio e localizzati nella sede operativa dello stesso, nonché dei programmi informatici utilizzati.

14) Canone per servizio internet e manutenzioni ed abbonamenti software = €. 10.720,00

E' la spesa prevista per i servizi internet ed i vari canoni software degli applicativi in funzione.

15) Spese pulizia Uffici e sanificazione = €. 6.600,00

E' la previsione di spesa per la pulizia della sede operativa in P.zza Risorgimento n. 2 di Saluzzo oltre alle operazioni di sanificazione da tenersi periodicamente a fini tutela della salute.

16) Assicurazioni = €. 52.620,50

Occorre che gli Amministratori ed i dipendenti del Consorzio godano delle coperture assicurative necessarie per non dover rispondere di fatti a loro non addebitabili. L'obbligatorietà della assicurazione per gli Amministratori è prevista dalla legge.

Inoltre sono previste l'assicurazione di responsabilità civile sui beni di proprietà del Consorzio o da esso gestiti, nonché le polizze antincendio ed elettronica sugli uffici e sedi consortili e la copertura per RC ambientale sulla discarica esaurita di Fossano passata in proprietà a CSEA nel corso dell'anno 2015.

17) Prestazioni per raccolta e trasporto rifiuti in Appalto e servizi affini= €. 12.325.667,34.

Sono i corrispettivi di competenza per l'anno 2024 che il Consorzio sarà presumibilmente tenuto a corrispondere alla Società gestore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti nei 52 Comuni del bacino 11 gestiti con unico appalto. Il dato tiene conto della riduzione del canone in relazione allo scorporo della quota coperta da contributo regionale di cui al I° e II° bando per i Comuni beneficiari il cui corrispettivo corrispondente è stato versato a suo tempo agli appaltatori.

18) Prestazioni per conferimento e trattamento rifiuti Piattaforma di Villafalletto = €. 3.347.400,00

In questa voce di bilancio si stima il corrispettivo che il Consorzio dovrà riconoscere alla A2A Ambiente Spa (già Ecodeco srl) per il conferimento di rifiuti dei 52 Comuni del Consorzio nel 2024, comprensiva del costo di produzione e smaltimento del CSS. Rientra in questa voce anche il corrispettivo dovuto per la lavorazione dei rifiuti provenienti dalla selezione della plastica consortile, di quelli provenienti dai Bacini A.C.E.M. di Mondovì, COABSER di Alba e CEC di Cuneo ed il costo del conferimento di materiali da altri soggetti autorizzati. Per maggiori dettagli circa la reale determinazione del costo suddetto e sue componenti si rimanda a quanto citato in premessa nella Relazione del Presidente.

19) Indennizzo Comuni di Villafalletto e Vottignasco da conferimento rifiuti in discarica= €. 127.500,00

E' la quota stimata sulla base dei quantitativi medi a regime conferiti in discarica relativa ai Comuni consortili a seguito di trattamento del RSU o delle altre tipologie di rifiuto autorizzate da destinare ad indennizzo sulla base delle condizioni proposte agli Enti per le stipule convenzionali. L'indennizzo unitario computato è quello statuito dall'Assemblea consortile con deliberazioni n. 4/2021 e 15/2023 e la variabilità dell'importo deriva sia dall'effettivo computo dei quantitativi conferiti, sia

dalle risoluzioni assembleari che. Di anno in anno, determineranno la quantificazione unitaria del contributo da riconoscere a ciascun Comune in sede di approvazione del documento di bilancio. Tale componente influenza altresì la voce di ricavo di cui alla voce *AI - “Ricavi per conferimento e trattamento Rifiuti presso piattaforma di Villafalletto”* – in quanto l’aumento o la diminuzione dell’indennizzo eventualmente deliberato dall’assemblea comporta una susseguente variazione della tariffa di smaltimento applicata ai Comuni, attualmente stimato in euro 148,00 a tonnellata per mantenere l’invariabilità delle risultanze di bilancio.

20) Prestazioni per smaltimento beni durevoli e altri (terra da spazzamento, ingombranti, pneumatici, macerie e legno)= €. 891.000,00

E’ la previsione per lo smaltimento di terra da spazzamento (€. 112.000,00), ingombranti (€. 572.000,00), di pneumatici (€. 13.000,00), macerie (€. 30.000,00) e legno (€. 164.000,00) dei 52 Comuni del Consorzio.

21) Prestazioni per smaltimento rifiuti organici, vegetali e biodegradabili in genere = €. 791.454,00.

La voce stima il costo per lo smaltimento di rifiuti vegetali, organici e biodegradabili dei 52 Comuni del Consorzio.

22) Prestazione per attivazione servizi aggiuntivi = €. 30.000,00.

Sono i corrispettivi che il Consorzio stima di dover riconoscere al gestore del servizio di nettezza urbana per l’effettuazione di servizi aggiuntivi che dovessero essere attivati nel corso del 2024.

22) Personale incaricato – collaboratori – comandi - mobilità = €. 80.000,00

In questa voce sono compresi i compensi da riconoscersi al Segretario ed al Dirigente di Area Tecnica del Consorzio, nonché al collaboratore tecnico, qualifica exD3 ed a quello amministrativo, qualifica exD3 oltre ad una quota legata ad un collaboratore categoria exD1 in ausilio per le attività correlate al PNRR.

Relativamente al Segretario l’importo annuo lordo previsto è quello di €. 23.000,00. Le incombenze di questo Consorzio in campo amministrativo, contabile, fiscale e finanziario sono rilevanti. Il Consorzio ha solo questa figura per verbalizzare le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che è anche responsabile del servizio finanziario e amministrativo, responsabile anticorruzione e trasparenza, nucleo valutazione, presidente collegio disciplinare. Pertanto si può immaginare l’impegno richiesto per ottemperare alle scadenze di un Ente, che intende, nel più breve tempo possibile, raggiungere i traguardi fissati.

Per il Dirigente di Area Tecnica, in comando parziale dal Comune di Saluzzo, l’importo annuo lordo previsto è di €. 37.095,43, da corrispondere in parte al Comune di Saluzzo, Ente principale di appartenenza, ed in parte da versare direttamente in capo al Dirigente di area Tecnica suddiviso in retribuzione di posizione e di risultato sulla base degli obiettivi programmati e raggiunti.

Le incombenze sono alquanto consistenti e sempre urgenti; l’area corrisponde a tutto il Consorzio; l’impegno continuo emerge da quanto viene costantemente effettuato al fine di attivare i servizi, che il Consorzio svolge con tempestività, nonché delle prospettive collegate ai rapporti con la Società A2A inerenti una ottimale gestione della piattaforma di Villafalletto ed al collocamento futuro del materiale prodotto e raccolto; inoltre il dirigente d’area tecnica svolge attività manageriale in

merito all'individuazione e reperimento di soluzioni operative di conferimento di materiale verso la piattaforma di Villafalletto al fine di abbattere i costi per i comuni consorziati.

Gli importi stimati a debito per i corrispettivi dovuti ai collaboratori succitati corrispondono circa per l'anno 2024 ad €. 19.900,00.

23) Energia elettrica = €. 3.500,00

E' la spesa presunta per l'erogazione del servizio nella sede di P.zza Risorgimento n. 2.

24) Indennità Revisore dei Conti = €. 4.500,00

E' la previsione della spesa a favore del Revisore Unico dei Conti in base a quanto disposto dall'Assemblea all'atto della nomina con l'adeguamento previsto nel citato provvedimento in conformità delle disposizioni vigenti.

25) Manutenzione impianti, macchinari ed attrezzature isole ecologiche = €. 50.000,00

Rappresenta le somme necessarie per eseguire le eventuali manutenzioni ordinarie sugli impianti e le attrezzature a servizio della raccolta differenziata di proprietà del Consorzio.

26) Contributi e compartecipazioni alle spese per opere di adeguamento e miglioria isole ecologiche consortili, centri del riuso, compostiere di comunità, ecc. = €. 3.015.226,00

Rappresenta l'indicazione circa la stima della spesa, relativamente al "Programma pluriennale lavori, servizi e forniture", annualità 2023, di cui è stata formalizzata istanza di adesione alle risorse derivanti dal P.N.R.R. al fine di poter essere ammessi al relativo finanziamento delle attività. Il Piano delle opere su cui gli importi sono stati contabilizzati è allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.

27) Spese in materia di sensibilizzazione ed informazione in materia di rifiuti = €. 50.000,00

Rappresenta una somma importante da destinare per progetti di valorizzazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata nel territorio del Bacino 11 sulla base delle istanze segnalate secondo il Regolamento consortile, alla nuova campagna di sensibilizzazione ed informazione del Consorzio, alle visite guidate all'impianto di Villafalletto ed all'erogazione di contributi a progetti di rimarchevole finalità in ambito ambientale. Rientrano altresì in questo le iniziative che si dovessero eventualmente attivare in corso d'anno ed i contributi richiesti per iniziative di rilievo attuate sul territorio da parte dei Comuni membri. Lo stanziamento potrebbe variare con la modifica degli equilibri di bilancio.

28) Spese di rappresentanza = €. 1.000,00

Si tratta di costi eventuali dovuti alla partecipazione, da parte dei membri del CdA, o del personale Responsabile ad incontri o trasferte lontano dalla sede del Consorzio. L'accezione è tecnica per l'ambito fiscale economico, ma non per l'ambito giuridico, in quanto tali spese non costituiscono giuridicamente rappresentanza bensì semplici rimborsi di spese di viaggio dovute.

29) Affitti o locazioni passive = €. 11.000,00

E' il canone annuo dovuto dal Consorzio per la locazione degli Uffici siti in Saluzzo, P.zza Risorgimento n. 2.

30) Spese condominiali = €. 5.000,00

Si tratta degli oneri stimati derivanti dalla fruizione degli Uffici della sede operativa del Consorzio.

31) Salari e stipendi = €. 203.520,00

Sono le spese dovute per la retribuzione dei dipendenti per l'esercizio come da prospetto relativo al fabbisogno del personale di seguito riportato.

32) Fondo Salario Accessorio comprensivo della Posizione Organizzativa = €. 38.500,00

Si tratta del Fondo di produttività creato in conformità alla struttura dell'Ente sulla base delle indicazioni avute direttamente dal Ministero della Funzione Pubblica. Il Fondo potrà subire incrementi qualora la normativa lo consenta. Il fondo potrà essere incrementato in relazione alle previsioni del decreto PNRR TER recentemente approvato fino alla soglia ivi indicata, ove ricorrano i relativi parametri. Esso inoltre viene integrato con le dotazioni aggiuntive correlate all'incentivo funzioni tecniche secondo le previsioni di legge.

33) Oneri Sociali = €. 85.000,00

Sono gli oneri sociali a carico del Consorzio, previsti dalle disposizioni vigenti e correlati alle retribuzioni di cui ai punti 22), 31) e 32).

34) Ammortamenti = €. 70.000,00

Tale voce stima la quota di costo da imputare all'esercizio riferita a immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a bilancio secondo le relative aliquote di ammortamento.

35) ACCANTONAMENTI RISCHI = €. 15.000,00

La voce riassume la somma stimata e accantonata dal Consorzio sul fondo rischi per eventuali problematiche gestionali dovessero emergere in corso d'anno.

36) Spese bolli e diritti vari = €. 1.000,00

37) Spese taxa proprietà – circolazione assicurazione automezzi = €. 500,00

Le somme previste per tasse proprietà automezzi Consortili.

38) Trasferimenti ai Comuni per incentivazione raccolta differenziata = €. 1.232.345,00

I contributi che i Consorzi Nazionali sono tenuti a riconoscere per le raccolte differenziate verranno gestiti dal Consorzio in collaborazione con i Comuni interessati. La differenza tra quanto incamerato e quanto trasferito tiene conto delle effettive spese sostenute per la raccolta differenziata e la selezione e smaltimento del materiale fuori specifica, determinato a seguito delle analisi qualitative sui materiali conferiti, dai costi correlati alla gestione delle isole ecologiche e dalla sensibilizzazione sul territorio per garantire il mantenimento delle buone pratiche in ambito ambientale. Trattasi di indicazione previsionale assolutamente cauta ferma restando la

modificabilità della stessa conseguente all'evoluzione gestionale delle partite correlate. Si rimanda alla Tabella di dettaglio di seguito riportata oltre che alla relazione introduttiva del Presidente.

39) Fideiussioni a favore di Enti a garanzia gestione impianti di smaltimento RSU = €. 9.500,00.

Tale voce stima la quota di costo a carico CSEA da imputare all'esercizio per le garanzie richieste dalla Provincia di Cuneo a tutela di eventuali danni ambientali derivanti dalla titolarità delle autorizzazioni sugli impianti di smaltimento dei rifiuti.

40) Spese di gestione relative alle quote di partecipazione alla Conferenza d'Ambito Regionale = €. 35.000,00

Rappresenta la somma stimata relativa all'esercizio 2024 pro quota a carico del Consorzio per le spese di gestione e funzionamento della nuova Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.

41) Quote associative, abbonamenti e pubblicazioni = €. 5.000,00

Corrispondono sostanzialmente alla spesa sostenuta per la pubblicazione di bandi di gara d'appalto e conseguenti aggiornamenti come previsto dalle relative norme di legge, nonché per abbonamento a De Agostini per la consultazione della Legislazione on line.

42) Interessi passivi verso la Banca = €. 8.000,00

Sono gli interessi passivi eventualmente dovuti alla Tesoreria consorziale – Banca Intesa San Paolo spa - per anticipazioni di cassa. Il Consorzio non ha capitale di dotazione sufficiente che possa costituire liquidità per far fronte alle spese di gestione, pertanto si trova costretto ad attivare anticipazione di cassa presso il succitato Istituto di Credito. In realtà negli ultimi esercizi l'accesso all'anticipazione non è stato attuato e conseguentemente non vi sono state somme da inserire a costo.

44) Imposta d'esercizio IRES e IRAP = €. 20.000,00

Sono le imposte presumibilmente dovute dal Consorzio all'Erario stimate rispettivamente sul reddito imponibile e sul valore della produzione.

Considerazione generale e di garanzia per effetto della legge regionale n. 4/2021 con le previsioni dei nuovi Statuti e convenzioni – tipo:

- la legge regionale predetta, con l'aggiornamento degli schemi di convenzione tipo e statuto, innova per quanto concerne il meccanismo di riparto tra i Comuni consorziati, dei costi di gestione e dei vari servizi affidati. Finora, nell'ambito della propria autonomia, il Consorzio operava fatturando ai Comuni in base ai volumi di materiali gestiti; soltanto la c.d. quota annuale, da destinarsi al fondo di dotazione consortile, veniva ripartita in base alle quote di rappresentanza dei singoli Comuni. Come già evidenziato in sede di approvazione di nuova convenzione e statuto, i nuovi schemi licenziati dalla Regione Piemonte prevedono meccanismi di tipo diverso. Pertanto l'attuale sistema di riparto è da considerarsi transitorio in attesa dell'attuazione di quanto ivi previsto, anche in relazione a quanto potrà essere evidenziato dalla Regione stessa.



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it ✉ consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

RISORSE UMANE

AI FINI DELLO SCHEMA DI PIAO – PIANO INTEGRATO ATTIVITA' ORGANIZZAZIONE

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

(D. lgs. N. 75/2017 – Linee guida Dipartimento Funzione pubblica in fase di conseguimento dell'efficacia, per quanto non vincolanti per gli enti locali)

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.* 2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.* 3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Dato atto che il decreto 75/2017 ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei “posti coperti” con il “personale assumibile”, costituendo così la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni; tali piani del fabbisogno di personale devono essere redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (articolo 6-ter, introdotto dal d. lgs. 75/2017);

Richiamato il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO – piano integrato di attività e di organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del decreto legge n. 80/2021, ha disposto la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, di adempimenti inerenti ad alcune disposizioni;

Dato atto che come evidenziato da autorevole dottrina², quest'ultimo decreto non risulta aver abrogato la norma di riferimento (articolo 6 del d. lgs. N. 165/2001) in merito ai fabbisogni di personale, né i vincoli assunzionali, per cui è plausibile che la sottosezione del PIAO inerente il personale sia redatta e corredata da tutti gli elementi disposti dall'ordinamento in ordine alla situazione finanziaria e vincolistica del personale;

Richiamati i precedenti atti che contengono in modo esaustivo la programmazione per il prossimo triennio, per quanto consta attualmente, e dei quali negli anni precedenti si era ritenuto opportuno assumerne integralmente il contenuto, con il solo aggiornamento della tabella relativa al fabbisogno, che era stata da ultimo conformata per quanto ritenuto applicabile all'ente locale, alle linee di indirizzo della Funzione pubblica predisposte in attuazione al decreto legislativo n. 75/2017, pubblicate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, ed in vigore dal 22 settembre 2018;

Dato atto, in merito alle Linee guida della Funzione pubblica sulla programmazione di personale, che l'ANCI ha recentemente chiarito che le stesse non hanno natura regolamentare, ma costituiscono un orientamento, in quanto è sempre salvaguardata l'autonomia organizzativa garantita dal Tuel. Pertanto, per le autonomie territoriali,

² Davide D'Alfonso, Il piao e i fabbisogni di personale, in *Personale news*, n. 15/2022, pp. 8 ss.

nonostante la revisione dell'impostazione della dotazione organica, conservano efficacia le disposizioni di legge che contengono limitazioni alle spese di personale o ai budget assunzionali; l'Anci conferma quindi che le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa. Per quanto concerne la decorrenza dell'applicabilità (facoltativa), l'Anci richiama il principio del tempus regit actum, secondo il quale, gli atti approvati prima dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo ministeriale conservano la loro efficacia. In pratica, gli effetti delle Linee Guida si vedono con la programmazione 2019-2021;

Dato atto che già con gli atti attualmente vigenti, e da ultimo con quanto contenuto nei documenti di programmazione, si è provveduto a declinare la programmazione di personale secondo le citate linee di indirizzo;

Dato atto in particolare che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 19 in data 17.09.2021 si è dato formalmente atto della assenza di sovrannumero ed eccedenza di personale, per l'anno 2022, e con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 33 in data 28.10.2022 si è dato formalmente atto della assenza di sovrannumero ed eccedenza di personale per l'anno 2023, e inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 27.10.2023 si è dato formalmente atto della assenza di sovrannumero ed eccedenza di personale per l'anno 2024;

Ricordato che tale situazione non è mutata rispetto agli esercizi precedenti; si richiama tra l'altro quanto contenuto nella deliberazione n. 26/2017 del Consiglio di Amministrazione, con la quale si stabiliva tra l'altro quanto segue:

- *“omissis”*
- *“di approvare l'aggiornamento al programma di assunzione del personale/fabbisogno occupazionale, come segue:*
 - o *prosecuzione attività dirigente d'area tecnica in rapporto di comando a tempo determinato parziale, per tutto come in essere;*
 - o *prosecuzione attività segretario consortile per tutto come in essere;*
 - o *prosecuzione attività ai sensi art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, del personale di altri Comuni attualmente in servizio, fino al termine dell'attività del Consorzio (prevista ragionevolmente a breve in relazione alla redazione in itinere del disegno di legge regionale specifico), e comunque con condizione risolutiva costituita dall'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 7/2012 (se non compatibile con il mantenimento di detti rapporti, che potranno proseguire, in tal caso) da parte degli enti subentranti a C.S.E.A., ovvero da altre circostanze normative sopravvenienti;*
 - o *utilizzo di personale per altre esigenze temporanee o eccezionali o per esigenze sostitutive.”*

Dato atto che negli ultimi esercizi, si è precisato, negli atti programmatori di personale, che ricorrevano circostanze temporanee ed eccezionali come di seguito indicato:

- necessità di potenziare i piani di rientro di lavoro straordinario, anche in relazione alle future vicende estintive del Consorzio (legge n. 1/2018 della Regione Piemonte));
- l'eccezionale carico di lavoro che richiederanno le fasi di post aggiudicazione e di start up del nuovo appalto di igiene urbana; la previsione della soppressione dei Consorzi con necessità di predisposizione di documentazione, ricognizione, ecc.;
- l'ulteriore eccezionale carico di lavoro derivante dall'ammissione a finanziamento Alcotra; il Consorzio C.S.E.A. è soggetto capofila;
- l'incombente possibilità paralisi dei servizi stante una consistenza di personale assai esigua (5 unità di personale a tempo determinato per ambito territoriale di 150.000 abitanti), molto sottodimensionata, anche con riferimento a enti similari vicini;

Dato atto che ivi si evidenziava che l'esigenza non derogabile del ricorso a personale a tempo determinato per esigenze straordinarie, nonché il non riferimento al (l'allora) tetto di spesa del 2004 per quanto concerne la spesa generale di personale, era stato altresì evidenziato in occasione dell'incontro con Aran e Ministero dell'Economia del 2 febbraio 2010, preliminare al reinquadramento del personale (in precedenza classificato secondo il contratto Federambiente);

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 “Comuni, personale, utilizzazioni, termini”, in ordine al fatto che l’art. 1, comma 557, non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di questo tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l’attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Dato atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell’art. 34 del d. lgs. N. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato (specialità ben messa in luce dalla Sezione autonomie con la pronuncia di cui sopra);

Evidenziato infatti che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Evidenziato che i Consorzi di bacino sono sorti quali consorzi obbligatori di funzioni ai sensi della legge regionale n. 24/2002, per l’esercizio di ampi compiti in materia, e al riguardo, in ordine alle spese di personale si richiamano anche le considerazioni di cui a Corte dei Conti, sezione Controllo Toscana, 3/2006, quesito sub b), fatta salva ogni autonoma determinazione da parte dei Comuni consorziati in ordine al computo delle spese c.d. consolidate di personale;

Dato atto dell’assenza di personale di ruolo a tempo parziale;

Dato atto che la dotazione organica era stata approvata in via generale da ultimo con deliberazione n. 18 in data 19.04.2010, confermata anche negli esercizi successivi e recentemente anche per annualità in corso, pur nella consapevolezza – fino all’approvazione delle modifiche alla legge regionale n. 1/2018 - che la copertura non risultasse possibile in relazione al disposto normativo della legge regionale n. 7/2012 e alla legge regionale n. 1/2018 ante modifiche, ovviamente fatte salve esigenze sostitutive per assicurare il funzionamento dell’ente e la tutela di diritti a copertura costituzionale;

Evidenziato che detta dotazione era così formulata:

DIRIGENTI (oltre al segretario consortile, n. 1 unità, come da previsione statutaria):

Numero posti	profilo
1	dirigente (attualmente vacante – presente dirigente in comando parziale da altro ente)

AREA TECNICA

Numero posti	profilo
2	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziionario (2) (occupati)
1	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziionario (1) (vacante)
1	istruttore (1) (vacante)
1 tempo parziale	istruttore/istruttore direttivo (vacante) (presente tecnico art. 1 comma 557 da altro ente)

AREA AMM.VA CONTABILE E SUPPORTO AMM.VO AREA TECNICA

Numero posti	profilo
1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/funziionario (occupato)
1	istruttore (attualmente vacante)
1	esecutore (occupato)
1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/ funzionario (1) (vacante) (presente funzionario cont. Art. 1 c. 557 l. 311/04)
1	istruttore (3) (vacante) / in alternativa: esecutore categoria B

NOTE:

- (1) nuova istituzione
- (2) una delle unità è individuata anche quale posizione organizzativa di area tecnica
- (3) già previsto, ma a tempo parziale. Con il presente fabbisogno aggiornato, si conferma doppia opzione, categoria B oppure C.

Dato atto che era espressamente indicato nel prospetto della dotazione, che “il fabbisogno è stato parametrato con riferimento alle attività di fatto svolte attualmente, tenendo conto:

- che la gestione TIA (ora tariffa – piani finanziari, ecc.) è svolta essenzialmente dai Comuni fruitori; in caso di gestione interna, la situazione dovrà essere rivalutata;
- che essendo in corso gestione contabile di tipo economico/patrimoniale e non finanziario, numerose funzioni e attività proprie degli enti locali al momento non sono ovviamente attive, occorrerà rivalutazione della situazione in occasione di eventuale riorganizzazione”;

Dato atto della presenza del piano di azioni positive, aggiornato per 2022-2024 – annualità 2022, con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19/2022, con testo aggiornato, per l’anno 2024, munito del parere della Consigliera di parità in data 29.01.2024, nonché assentito dal CUG con verbale in data 05.02.2024;

Dato atto che per annualità in corso, la dotazione era stata così riformulata:

RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE (ORA: FABBISOGNO PERSONALE)

(integrato con aggiornamenti disposti per effetto delibere di Assemblea n. 16/2022, n. 9/2023; deliberazioni del consiglio di Amministrazione n. 34/2022 e n. 8, 9, 12/2023)

DIRIGENTI (oltre al segretario consortile, n. 1 unità, come da previsione statutaria):

Numero posti	profilo
1	dirigente (attualmente vacante – presente dirigente in comando parziale da altro ente)

AREA TECNICA

Numero posti	profilo
2	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziario (2) (occupati)
1	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziario (1) (coperto)
1	istruttore (1) (vacante)
1 tempo parziale istruttore/istruttore direttivo (vacante) (presente tecnico art. 1 comma 557 da altro ente oltre a tecnico sempre di altro ente in regime art. 1 comma 557 con finalità correlate a PNRR)	

AREA AMM.VA CONTABILE E SUPPORTO AMM.VO AREA TECNICA

Numero posti	profilo
1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/funziario (occupato)
1	istruttore: occupato con assunzione espletata durante esercizio 2022
1	esecutore (posto ad esaurimento: non più attivo, in quanto espletata progressione verticale a copertura di posto di istruttore)
1 311/04)	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/ funziario (1) (vacante, iter assunzionale in corso) (presente funziario cont. Art. 1 c. 557 l.
1	istruttore: coperto con progressione verticale con iter durante esercizio 2022

NOTE:

- (1) nuova istituzione
- (2) una delle unità è individuata anche quale posizione organizzativa di area tecnica

Dato atto che anche per l'aggiornamento del fabbisogno di personale per il periodo in corso, si ribadiva che esso era stato parametrato tenendo conto di attività non svolte all'interno dell'ente, e che in caso di modifiche occorreva rivalutazione;

Evidenziato che sono intervenuti i seguenti fatti e circostanze:

- legge regionale 4/2021, che ha innovato in modo significativo il contenuto della legge regionale n. 1/2018; in particolare, con detta norma è stato modificato sostanzialmente il contenuto dello statuto e convenzione tipo, per l'adozione obbligatoria da parte dei Consorzi, riorganizzati in sub ambiti di area vasta (con riferimento al territorio dei preesistenti Consorzi, ma con attribuzioni rimodulate rispetto a prima); sono state riorganizzate le funzioni; è stato assunto il principio dell'economia circolare; è stato eliminato il divieto di assunzione, essendo venuto meno anche l'obbligo di fusione dei preesistenti Consorzi di funzione;
- In particolare, l'articolo 9 della legge regionale n. 1/2018, come modificato dalla legge regionale n. 4/2021, ha così ridefinito le competenze dei Consorzi "di area vasta"
 - i. 1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.
 - ii. 2. I consorzi di area vasta in particolare:
 - iii. a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
 - iv. b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
 - v. c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
 - vi. d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
 - vii. e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
 - viii. f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
 - ix. g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

Il 14 giugno 2022 la Regione Piemonte, in attuazione alle modifiche alla legge regionale, ha adottato il Progetto di Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI) ed approvato il relativo Rapporto Ambientale, il Piano Monitoraggio Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, ai fini del processo di pianificazione e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Obiettivo generale del Piano è quello di “promuovere la transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare, facendo propri i principi elaborati a livello europeo e recepiti nella norma nazionale, ponendo una particolare attenzione nel sostenere le azioni tendenti a far rientrare il ciclo produzione-consumo all’interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo “l’impronta ecologica” e promuovendo la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell’ordine, la riduzione dei rifiuti e il riciclaggio, privilegiando, nei limiti della sostenibilità economica e sociale, il recupero di materia rispetto al recupero di energia e minimizzando nel tempo, in modo sostanziale, lo smaltimento in discarica”.

Il Piano individua quindi obiettivi e azioni che nei loro percorsi di attuazione devono ricevere sostegno dall’Amministrazione Regionale, da tutti gli Enti Pubblici e dagli operatori di settore per le competenze loro attribuite.

Gli obiettivi principali sono: prevenire la produzione di rifiuti; incrementare la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio, ossia il recupero di materia; promuovere il recupero energetico per le frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia al fine di ridurre il conferimento in discarica; minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica; favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;

- L’introduzione dei principi dell’economia “circolare”, d’altra parte, è l’elemento che innerva il c.d. decreto semplificazioni (D.L. 77/2021), che ha apportato modifiche sostanziali ai fini dell’efficacia della gestione dei rifiuti, nell’ambito del testo unico dell’ambiente (d. lgs. N. 152/2006);
- Il testo unico ambientale, già nel 2008 aveva subito importanti modifiche: l’articolo **3 ter** riprendeva i principi codificati, quali quelli di “precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”; l’art. **3 quater** veniva interamente dedicato allo **sviluppo sostenibile**, tanto che se ne riporta la definizione e diviene un vero e proprio principio generale che deve guidare ogni attività umana giuridicamente rilevante: *“ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”*.
- Con la deliberazione Arera 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, e con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”, si è completato uno degli ultimi tasselli per la piena attribuzione all’Arera – autorità per la regolazione di energia reti e ambiente – delle competenze in ambito di rifiuti;

- In tali atti, si evidenzia tra l'altro quanto segue: “ l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; • la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b); - la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza” (lettera c); inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);
- Il quadro normativo si è pertanto modificato in modo strutturale; pur mantenendo la struttura consortile di funzioni, ridenominata “di area vasta”, gli ex Consorzi di bacino si sono visti modificare in maniera incisiva le competenze; la funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta; sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario; sono diversificate le competenze dei consorzi ora denominati sub ambiti di area vasta;
- Il codice dell'ambiente, d'altra parte, si inseriva in un più ampio intervento di coordinamento della finanza pubblica perseguito attraverso il conseguimento di risultati economici migliori nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e, quindi, ad un contenimento della spesa pubblica. L'art. 1, comma 609, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificando il comma 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 2011, prevede che gli enti locali partecipino obbligatoriamente “agli enti istituiti o designati per il governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali”, al fine di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Il comune denominatore di questo processo di riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra cui è annoverato anche il sistema di gestione dei rifiuti., è individuabile nell'istituzione di ambiti territoriali ottimali a cui riferirsi per la loro regolazione locale, per l'affidamento del servizio, che si accompagnano all'introduzione di un sistema cogente di regolazione nazionale attribuendo la competenza all'ARERA. Dall'esame del quadro normativo vigente è possibile approdare ad alcuni punti fermi utili a fornire le chiavi di lettura dell'attuale assetto di governo dei rifiuti;
- Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013].
- A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017].
- In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede

altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi

- l'attuale sistema, per come novellato, prevede in sostanza che l'autonomia dei sub ambiti di area vasta è circoscritta dalle fonti regolatorie previste dalla legge ed incardinate in capo all'ARERA, ma non si contempla un potere di indirizzo e controllo o di regolazione in capo ai singoli enti, in forza della normativa "speciale" contenuta dall'ordinamento, che attribuisce all'Arera compiti specifici e alla Conferenza regionale altri compiti di indirizzo e di gestione di taluni ambiti (impianti, ecc.);

- La lettura sistematica della disciplina vigente chiarisce che "il trasferimento" disposto dal legislatore nazionale ha inciso sull'esercizio delle funzioni pubbliche preposte alla cura della gestione dei rifiuti, ma la competenza istituzionale permane in capo agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale che "partecipano obbligatoriamente" ai sub-ambiti e ambiti; dunque permane un "rapporto di strumentalità" tra enti locali e sub enti di area vasta; i primi sono titolari della competenza istituzionale, ma la esercitano "partecipando" al sub-ambito di area vasta ovvero laddove previsto alla Conferenza regionale; la legislazione nazionale ha incardinato in capo a tali Enti una competenza esclusiva circa l'esercizio della funzione nell'ambito di una disciplina speciale che conferisce loro una piena autonomia rispetto alla "frammentazione" che sarebbe prodotta dalla capacità dei singoli enti di influenzare le scelte di governo dell'ente stesso;

- In questi termini si forniscono le fondamenta per qualificare i sub ambiti di area vasta, nella categoria degli Enti locali non economici strumentali degli enti ex art.2, c.1, del d.lgs. n.267/2000; i comuni, le province e le città metropolitane non sono dunque estranei in termini di "competenza" istituzionale, ma ad essi è sottratto l'esercizio delle funzioni pubbliche pertinenti i rifiuti; nel rispetto di un principio di sussidiarietà verticale di un modello che intende superare la frammentazione, gli enti locali sono obbligati svolgere la loro competenza istituzionale in termini di rappresentanza degli interessi della comunità locale in seno all'Ente di governo; tuttavia l'assetto istituzionale degli organi di governo, non consente di ritenere che ricorra in capo agli enti che vi partecipano l'esercizio del controllo pregnante analogo a quanto accade per gli altri enti strumentali;

- **significativo è anche l'assetto contabile:** la lettura sistematica del d.lgs. n.118/2011 fornisce diversi modelli contabili ammissibili. L'art.3, comma 3, del d.lgs. n.118/2011 dispone che "3. *Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.*". In sostanza il legislatore sembra ammettere per i soli "enti strumentali", e non anche "per le istituzioni e gli organismi strumentali", art.2, c.3, sia la possibilità dell'adozione della contabilità finanziaria, art.2, comma 2, sia l'adozione della contabilità economico patrimoniale, art.3, c.3; del resto il successivo art.8, rubricato "Adeguamento SIOPE", dopo prescritto l'adeguamento delle codifiche "Siope" al piano dei conti integrato per gli enti locali ed enti strumentali in contabilità finanziaria, prosegue nel secondo periodo precisando che "*Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.*". **Infine l'art.17 del d.lgs. n.118/2011, rubricato "Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica" fuga ogni dubbio circa l'ammissibilità di una contabilità economico patrimoniale per gli enti strumentali degli enti locali. L'articolo 17 assume particolare rilevanza in quanto prescrive specifici obblighi circa il ciclo di bilancio, quali l'adozione di un "budget economico" (comma 1), di un "rendiconto finanziario ai sensi dell'art.2428, c.2, cc., di riclassificare "i propri ((incassi e pagamenti)) attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196,"** ed infine di predisporre "**apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14.**". **Ultimo elemento utile all'inquadramento del sistema contabile economico patrimoniale "adattato" alle esigenze di contabilità pubblica, è rinvenibile nell'allegato 4/3 del d.lgs.**

n.118/2011, rubricato “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio”, al par.4.3 dispone, al quinto capoverso, circa gli “strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica”

- arrivando infine alle disposizioni e ai limiti in materia di personale, si è aggravata negli ultimi periodi la difficoltà della struttura ad attendere con adeguatezza alle funzioni proprie in ragione di un deficit di risorse umane disponibili, considerata la presenza di appena cinque dipendenti (oltre a supporti per alcune ore, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/04), a fronte di funzioni svolte per 52 Comuni e oltre 160.000 abitanti, ma soprattutto alla luce della rilevante modifica qualitativa e quantitativa delle attività da svolgere, in relazione proprio anche alle modifiche ed evoluzioni normative di cui sopra;

- basti a tal fine considerare, che la necessità di redigere i piani finanziari e di supportare i Comuni nelle materie inerenti la Tari, attualmente vede coinvolto un solo dipendente, con situazione di emergenza organizzativa vera e propria, particolarmente in occasione delle relative scadenze; ma lo stesso può dirsi per le attività di progettazione, attuazione, verifica per gli ambiti tecnici, laddove su 52 comuni sono due i tecnici disponibili per tutte queste attività, di cui uno peraltro anche con funzioni ulteriori di responsabile di attività varie, e con una evoluzione nell’innovazione della raccolta, differenziazione e politiche di riduzione dei rifiuti, che ormai sono assolutamente impossibili da svolgere con due sole persone;

- l’attuale effettiva dotazione di personale, come si può vedere, è largamente inferiore alla dotazione organica come ipotizzata all’epoca del reinquadramento del personale Federambiente (2009-2010), momento in cui ci si era limitati all’assunzione di due sole persone in più rispetto alle tre già presenti; in quell’epoca, si era verificato già un salto enorme nelle esigenze e carichi di lavoro, con l’attribuzione in capo al Consorzio C.s.e.a. dei servizi di igiene urbana da parte di nuovi e ulteriori Comuni (che prima operavano in proprio), determinanti nel complesso un incremento ragguagliato al 40% del precedente fatturato del Consorzio;

- a distanza di 10-12 anni, l’evoluzione delle esigenze è evidente: con le disposizioni Arera (che ora non comprendono soltanto l’ambito tariffario, ma anche quello qualitativo dei servizi), è quello il soggetto di riferimento che determina le attività da svolgere e le finalità da raggiungere, relegando di fatto i Comuni consorziati a soggetti partecipanti al sub ambito di area vasta, ma con limitati compiti di indirizzo, considerato che le politiche in ambito di rifiuti risultano definite e scritte pressochè quasi totalmente all’interno delle disposizioni nazionali e regionali;

- peraltro, trattasi di attività attribuite direttamente in capo al sub ambito di area vasta (già Consorzio di funzioni): Arera non riconosce soggetti diversi (e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto della declinazione della normativa regionale) per il coordinamento delle attività e competenze in questione, che pertanto non potrebbero essere affatto svolte dagli enti locali;

- si tratta pertanto – ora – di proseguire nell’attuazione assunzionale dell’organigramma a suo tempo predisposto, con una ricognizione dei singoli profili;

- va rammentato che all’epoca (2008-2010) dell’assunzione dei due dipendenti ulteriori rispetto a quelli preesistenti – già Federambiente, e poi reinquadrati nel 2010 - , nella determinazione dei profili autorizzatori e limiti di spesa, si era tenuto conto delle disposizioni degli enti locali, con l’adattamento reso necessario trattandosi di struttura consortile; trattandosi di prima costituzione del salario accessorio, era stata adottata la tecnica del benchmarking – d’intesa con Aran e Mef – individuando un valore pro capite medio, utilizzato per la costituzione del fondo salario accessorio appunto e del fondo lavoro straordinario; in quell’epoca, la pregnanza di autorità esterne

era ancora molto limitata; in ogni caso, i Consorzi del Piemonte procedevano (e procedono tuttora) in ordine sparso, con prassi a macchia di leopardo, ora riferendosi maggiormente alle disposizioni degli enti locali, ora considerando come dirimente l'utilizzo di un bilancio e un sistema di spesa economico "puro", e quindi con un approccio aziendalistico pressochè completo;

- come ampiamente sopra rappresentato, ora l'obiettivo e anzi l'obbligo di questo tipo di enti, è attuare le disposizioni Arera, anche con riferimento ai parametri tariffari da essa regolati che – necessariamente – comprendono anche i costi del personale sostenuti dal sub ambito di area vasta – già consorzio – e di riflesso dai Comuni partecipanti;

- al riguardo, possono considerarsi due profili:

- il primo profilo attiene alla fase programmatica/autorizzativa; il secondo, attiene alla sostenibilità finanziaria, soprattutto con riferimento ai parametri tariffari regolati dall'ARERA e correlati ai costi di funzionamento del Consorzio.

Il Consorzio, mantenuto in tale configurazione anche nella nuova disciplina regionale, è pertanto soggetto alla disciplina risalente al d.lgs. n.165/2001, ed in particolare agli obblighi ex art.6 in tema di programmazione triennale del fabbisogno del personale. L'ambito di applicazione del d.lgs. n.165/2001 investe infatti tutte le pubbliche amministrazioni e, tra esse, il comma 2 dell'art.1 del decreto, contempla "*tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*". In sostanza anche i Consorzi devono programmare il proprio fabbisogno nei limiti della sostenibilità finanziaria facendo applicazione del Piano sul fabbisogno del personale previsto dall'art.6 del d.lgs. n.165/2001 (ora da inserirsi nell'apposita sezione del PIAO).

Per quanto riguarda il riferimento ai parametri tariffari regolati dall'Arera, nell'ambito del piano finanziario devono essere indicati i costi di funzionamento del Consorzio, specificando nella relativa sezione del PEF-MTR l'incidenza dei costi consortili e la relativa ripartizione nei piani finanziari di ciascun Comune. Tale parametro ricomprende tra i vari costi computati anche la quota di costo del personale consortile. La modalità ripartitoria attualmente prevista nella bozza di convenzione per la creazione della Conferenza regionale sui rifiuti ipotizza una suddivisione dei costi medesimi in relazione alle quote di partecipazione/rappresentanza di ciascun Comune. Tenuto conto poi della limitata adattabilità dei costi reali sostenuti per il servizio rifiuti rispetto ai parametri indicizzatori stabiliti dall'Autorità facenti riferimento a due annualità precedenti e delle rilevanti incombenze che l'attuazione di questa nuova metodologia operativa ha generato sulla struttura consortile sia per complessità che per maggiori oneri temporali, chiaramente diventa imprescindibile per l'esercizio della funzione, l'utilizzo di maggiori risorse rispetto a quelle effettivamente presenti avendo ereditato queste nuove incombenze dall'attività che prima era svolta per la sua totalità dai Comuni membri stessi con le proprie strutture organiche.

Con la nuova normativa Arera in merito ai piani finanziari, è mutato fortemente l'equilibrio e l'assetto dei rapporti tra gli enti locali aderenti (obbligatoriamente) al Consorzio e il Consorzio stesso.

Se infatti, in precedenza, ogni singolo Comune, in totale autonomia, provvedeva alla elaborazione, redazione e approvazione del piano finanziario e delle tariffe, tenendo conto anche dei costi del Consorzio (funzionamento e gestione dei servizi), ora non è assolutamente più così: i sistemi di elaborazione dei piani finanziari e delle tariffe sono vincolati e rigidi, e l'attività dei Comuni partecipanti è necessariamente limitata ad atti di indirizzo su aspetti gestionali-amministrativi inerenti semmai

l'individuazione dei servizi da attivare nei singoli comuni (ma, anche in questo caso, con crescenti vincoli: si pensi all'obbligo del passaggio al porta a porta per i comuni oltre determinate soglie demografiche).

Al riguardo merita un inciso il rapporto intercorrente tra enti locali che partecipano obbligatoriamente al Consorzio, e tale ente. Questo è rilevante sotto il profilo degli obblighi di indirizzo e coordinamento che gli enti devono svolgere rispetto ai propri enti strumentali. Assumono rilievo i contenuti precettivi del paragrafo 8.3 dell'allegato 4/3 del d.lgs. n.118/2011 relativo alla Sezione operativa del Documento unico di Programmazione degli enti locali territoriali che sono chiamati a dettare *“gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;”*. Si pensi altresì all'allegato 4/3 del d.lgs. n.118/2011, rubricato *“Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio”*, dove si legge che *“Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi ed enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Dlgs.n.118/2011”*.

Va precisato, come evidenziato tra l'altro dalla Corte costituzionale con sentenza n. 226/2012, che il Consorzio, di per sé, ha autonomia giuridica e costituisce un ente locale a tutti gli effetti, autonomo. Tuttavia questo assunto si può senz'altro sovrapporre a quanto sopra indicato, dal momento che la funzione relativa alla gestione dei rifiuti, è comunque rimasta in titolarità dei Comuni (art. 8 legge regionale Piemonte 1/2018), ma con esercizio obbligatorio attraverso i sub ambiti costituiti dai consorzi *“riorganizzati”* (articolo 9 della medesima legge).

La disposizione deve essere letta in rapporto con la disciplina speciale contenuta nel codice dell'ambiente ed alla ratio della relativa legislazione volta al superamento della *“frammentazione”* nell'esercizio della funzione. Nella normativa come novellata, il Consorzio è il soggetto di area vasta, titolare di funzioni e servizi.

Nel disegno del legislatore nazionale, attuativo della disciplina eurounitaria, vige ormai, con le ultime modifiche normative, un precetto di rigorosa autosufficienza del sistema di gestione dei servizi di igiene urbana e ambientali.

Un soccorso finanziario degli enti partecipanti nei confronti del Consorzio non è a priori ammissibile, perché contemplerebbe risorse afferenti alla fiscalità generale estranee alla tariffa, sia perché *“l'esercizio della funzione”* ormai è sempre meno propria degli enti locali partecipanti a seguito della ridefinizione di questi Enti ad opera della legislazione regionale – attuativa di quella nazionale - , sia perché verrebbe leso il principio euro unitario del *“chi inquina paga”*.

Tali precisazioni sono utili sotto un duplice profilo. L'attività d'indirizzo degli enti locali partecipanti è un atto doveroso che deve misurarsi con l'ampia autonomia del Consorzio rispetto al singolo ente ed al sistema di regolazione e vigilanza predisposto a livello nazionale con le competenze dell'ARERA.. L'affievolimento del ruolo d'indirizzo dei singoli enti locali è stato rafforzato proprio dal sistema di regolazione a cui è stato assoggettato l'ambito ambientale in generale, ormai definito con le due deliberazioni Arera sopra citate.

L'ARERA ha dunque poteri regolatori ampi ed incisivi, tali da ridisegnare l'assetto di relazioni tra gli attori del servizio ambientale e comprimere, se non escludere in molti aspetti, l'influenza dei singoli enti. Quanto innanzi esposto mira a chiarire che le ordinarie funzioni d'indirizzo che gli enti locali svolgono rispetto ai Consorzi, come attualmente configurati, sono estremamente limitati dalla legislazione speciale della materia, derogando in tal modo alla disciplina generale risalente al d.lgs. n.118/2011.

Le componenti di costo di funzionamento e la forchetta di oscillazione delle stesse, sono sottratte ex lege alla funzione dei singoli enti e riservate in modo esclusivo alla competenza regolatoria di ARERA ed alla validazione del Consorzio.

Il fabbisogno del personale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che le funzioni regolatorie attribuite all'ARERA, in passato denominata AEEGSI, rientrano nell'ambito delle c.d. "riforme fondamentali economico sociali" del paese, la cui finalità, per quanto attiene i costi, tra cui quelli di funzionamento dei consorzi, è diretto a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio, a tutela della concorrenza, dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

Nell'ambito del metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, sono espressamente contemplati i costi di funzionamento, di personale, ecc., relativi al c.d. ente territorialmente competente e al gestore. La funzione regolatoria svolta da ARERA su scala nazionale, introdotta anch'essa nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica nazionale, assicura, per quanto attiene al profilo in discorso, la congruità e l'adeguatezza dei costi di funzionamento secondo criteri di efficienza ed efficacia ed economicità della gestione. In sostanza la sostenibilità finanziaria del piano del fabbisogno del personale dovrà misurarsi con i parametri dettati dall'ARERA nella determinazione della componente tariffaria oggi contemplata dal metodo tariffario Arera e dai costi massimi imputabili al funzionamento. La spesa di funzionamento è il prodotto di diversi fattori individuati.

Considerata la ratio della funzione regolatoria di Arera nell'ambito dei rifiuti e l'inserimento dei costi del consorzio nella tariffa tributo o nella tariffa corrispettivo, il vincolo di finanza pubblica a cui l'Ente è sottoposto è quello del rigoroso rispetto della disciplina Arera e delle prescrizioni dettate dall'Autorità in sede di approvazione. È di tutta evidenza che tra le componenti di costo sono comprese quelle relative alla spesa del personale. In sostanza il vincolo "di finanza pubblica" a cui riferirsi è quello della sostenibilità della relativa spesa rispetto al perimetro del bilancio che il metodo tariffario applicato riserva al costo di funzionamento dell'Ente.

Conclusioni. Si ritiene che i Consorzi ora sub ambiti di area vasta nel settore rifiuti, in Piemonte, siano qualificabili come Consorzi di funzione, con un rapporto di strumentalità. Il rapporto di strumentalità risulta coerente con l'assetto normativo vigente in quanto oggetto del trasferimento disposto per legge dell'"esercizio della funzione pubblica" preposta alla cura dell'ambito ambientale, permanendo in capo agli enti locali la competenza istituzionale generale. La natura giuridica ed il rapporto di strumentalità, attrae la disciplina contabile dell'ente nel perimetro del d.lgs. n.118/2006 che espressamente ammette all'art.3, comma 3, e 17 del d.lgs. n.118/2011, la contabilità economico patrimoniale. Anche il nuovo statuto tipo approvato dalla Regione Piemonte per i sub ambiti di area vasta – ex Consorzi – dispone che siano gli enti stessi ad individuare la tipologia di contabilità. Il Consorzio Csea ha mantenuto, anche con l'adozione dello Statuto tipo da parte dell'Assemblea consortile, la contabilità economico patrimoniale, l'unica che possa considerarsi funzionale alla strutturazione di questo ente che, a differenza degli altri Consorzi della provincia di Cuneo e di molti del Piemonte, non dispone di parallela società pubblica dedita alla gestione degli impianti ovvero all'ambito economico; è evidente che in tale contesto, il bilancio consortile e l'attività del Consorzio, a differenza dei Consorzi dotati di società pubblica parallela, deve comprendere anche tutta la gestione dei flussi di rifiuti e relativi flussi finanziari, la gestione economica con gli operatori, ecc., che non potrebbe essere svolta con la contabilità finanziaria, legata a step burocratici non compatibili con una gestione operativa delle attività in materia di rifiuti. Va precisato, come evidenziato tra l'altro dalla Corte costituzionale con sentenza n. 226/2012, che il Consorzio, di per sé, ha autonomia giuridica e costituisce un ente locale a tutti gli effetti, autonomo. Tuttavia questo assunto si può senz'altro sovrapporre a quanto sopra indicato, dal momento che la funzione relativa alla gestione dei rifiuti, è comunque rimasta in titolarità dei Comuni (art. 8 legge regionale Piemonte 1/2018), ma con esercizio obbligatorio attraverso i sub ambiti costituiti dai consorzi "riorganizzati" (articolo 9 della medesima legge).

Per quanto riguarda, invece, l'ambito del personale, la qualificazione dei Consorzi operata dalla Regione Piemonte con le recenti novelle, con l'espresso riferimento al contratto enti locali, attrae l'ente nell'ambito della disciplina in tema di programmazione del fabbisogno del personale ai sensi del d.lgs. n.165/2001, a mente della loro natura di pubbliche amministrazioni ai sensi della d.lgs. n.196/2009 e dell'inclusione di tale categoria di enti nell'elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni secondo il SEC 2010. Considerata la disciplina prevista in tema di determinazione delle tariffe (siano esse tariffe tributo o tariffe puntuali), il vincolo finanziario che presiede l'ente è da ricondursi ai parametri di ammissibilità dei costi di funzionamento approvati dall'ARERA con il Metodo tariffario in forza delle funzioni regolatorie ad essa attribuita dalla legge, quale riforma economico sociale e di finanza pubblica finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia dei servizi pubblici a rilevanza economica ed a rete.

Per quanto riguarda la consistenza dei fondi del salario accessorio, si può procedere in questo modo:

- Per il fondo del personale NON dirigenziale, continuando ad applicare il principio, come declinato nell'ente, adottato nel 2009-2010 al momento del reinquadramento giuridico, del benchmarking, e quindi con un fondo salario accessorio e un fondo lavoro straordinario, determinati moltiplicando il valore medio all'epoca quantificato, per il numero di unità di personale; va inoltre dato atto che lo stanziamento per il finanziamento della posizione organizzativa esistente, trae e continua a trarre origine dallo scorporo, disposto dal 2019, della relativa somma dal fondo; sono possibili integrazioni al fondo in relazione a finanziamenti europei o di altri soggetti, oltre che in relazione all'incentivo funzioni tecniche o altri incentivi di legge;
- Per il fondo del personale DIRIGENZIALE, richiamando analogo tecnica di bechmarking utilizzata nel 2015 per la ricostruzione del fondo (vedasi: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2015, determinazione n. 65 del 10.7.2015, atti richiamati e correlati, e in particolare la relazione tecnica finanziaria, laddove erano stati presi in considerazione esempi di consistenze medie della posizione e risultato, si può quantificare nell'importo medio arrotondato ivi risultante dalla somma della retribuzione di posizione media e dell'attuale consistenza della retribuzione di risultato, la consistenza massima del fondo; per quanto riguarda la retribuzione del segretario, si fa riferimento alla ricognizione disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 02.08.2019 e ai plurimi criteri ivi indicati, quali criteri per la determinazione del limite massimo teorico, dando atto che la determinazione in concreto avviene come stabilito all'articolo 26 comma 2 del nuovo statuto consortile;

Per quanto concerne la ricognizione della configurazione e trattamento del segretario consortile si richiama la deliberazione n. 21 del 2.8.2019, quale disposizione sui criteri, richiamata dalla deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 15.11.2022; in attuazione, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 9/2023 ha disposto la modulazione dell'emolumento; si richiama perciò tale ultimo provvedimento ai fini della configurazione per esercizio 2024 e successivi fino a diversa modulazione da parte del Presidente. Si dà atto che in base ai richiamati criteri e ai riferimenti, in via analogica, contrattuali, l'emolumento del segretario può essere modulato fino a euro 24.146 oltre retribuzione di risultato nella misura del 10%; esso è attualmente modulato nell'importo di euro 20.910 oltre retribuzione di risultato nella misura del 10%

Per quanto riguarda la posizione dirigenziale tecnica, si rinvia al fondo dirigenziale tempo per tempo costituito e approvato; si richiama anche in questo caso la deliberazione dell'Assemblea n. 16/2022 con relative voci, criteri e richiami, declinata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023, che in questa sede si richiama. Gli emolumenti corrisposti direttamente al Dirigente, in base alle modulazioni da ultimo disposte, possono arrivare fino a euro 38.000 salvo aggiornamenti, e sono attualmente previsti in euro 33.663,33, salvo ulteriori innovazioni normative in merito ad altre voci accessorie; mentre il rimborso a favore del Comune di Saluzzo è mediamente individuato in annui euro 3.432,03.

Nei termini di cui sopra si confermano stanziamenti e previsioni di spesa correlati all'entità degli emolumenti.

In definitiva si dà atto che il piano del fabbisogno di personale viene aggiornato con le esigenze non più differibili, ma nei limiti della dotazione complessiva risultante in fase di inquadramento dell'ente con il sistema/assetto Enti locali, avvenuta nel 2009-2010, provvedendo ad ulteriore avanzamento della provvista di personale prevista. In questo contesto, il limite aggiornato della spesa di personale 2008, consiste nel totale di spesa risultante dalla dotazione risultante.

Profilo professionale	Cat. Iniziale giuridica	Tempo lavoro	N. posti Attualmente coperti	previsione cessazioni	Posti vacanti	Totale
DIRIGENTE TECNICO (*) (in caso di tempo pieno)		100%			1	1
SEGRETARIO CONSORTILE		100%				1
(*) Nota relativa a segretario: importo aggiornabile in relazione a criteri di cui a delibera CdA n. 21 in data 02/08/2019 (relazione esplicativa). Quota eventuale di risultato applicando per analogia accordo segretari comunali . Ultimo aggiornamento deliberazione C.d.A. 9/2023.						
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%	1			5,5
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q.	ExD1	100%	1			
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%	1			
FUNZIONARIO TECNICO E.Q. - "P"	ExD1	100%			1	
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q. "P"	ExD1	100%			1	
FUNZIONARIO TEC/AMM. E.Q. oppure AREA ISTRUTTORI	ExD1/EX C1	50%			1	
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%			1	3
ISTRUTTORE TECNICO	ExC1	100%			1	
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%			1	
OPERATORE AMM.VO ESPERTO	ExB1	100%	1			1

Previsione di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	n/a		
Segretario risultato	Max 10% monte salari, calcolo in relazione alla nota di cui sopra (*) – ultimo aggiornamento delibera n. 9/2023		
Dirigente Tecnico in caso di tempo pieno: fondo posizione + risultato – vedi inoltre nota (*)	Max somma: valore medio posizione relazione tecnico finanziaria a base delibera 27/2015 e determina 65/2015 + retribuzione risultato come ivi quantificata – salvo aggiornamenti. Ultimo aggiornamento deliberazione n. 8/2023 del C.d..A.		
Assunzioni a tempo determinato			
Incarichi ex. Art. 110 comma 1			
Incarichi ex. Art. 110 comma 2			
Incarichi ex art. 90			
Incarichi art. 1 comma 557 legge 311/2004	3 figure tempo parziale – in servizio		
TOTALE SPESE DI PERSONALE TEORICA MASSIMA – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc) (*)		€. 562.215,88	11,50
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE			
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006		€. 113.960,40	
TOTALE SPESE DI PERSONALE MASSIMO TEORICO AL NETTO DELLE ESCLUSIONI – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (*) (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc.)		€. 448.255,48	

FABBISOGNO DI PERSONALE

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per quanto riguarda il fabbisogno occupazionale, entro il limite massimo come determinato dalla tabella di cui sopra (parte in valori finanziari, e parte in applicazione dei “criteri” di determinazione: es. segretario, dirigente, fondo salario accessorio), si dispone l’assunzione, al momento, delle sole figure indicate con la lettera “P” nella tabella di cui sopra (priorità), ritenendo prioritario e non differibile l’assunzione delle stesse, già per il corrente esercizio, al fine di venire incontro alla urgenza organizzativa e gestionale presso l’ente, senza attivare al momento le altre assunzioni, allo scopo di consentire ciò che in questi anni è stato elemento fondamentale della gestione dei

rapporti finanziari con i Comuni, ovvero la retrocessione ai medesimi di rilevanti quote di proventi Conai ovvero calmieramento delle tariffe. Oltre naturalmente all'assunzione già programmata relativa alla sostituzione di istruttore amministrativo contabile categoria C.

Per quanto riguarda la spesa prevista per la copertura delle due figure di cui si attiva l'assunzione, di categoria ExD, essa ammonta complessivamente ad euro 50.293,42 per il trattamento tabellare, oltre all'adeguamento del fondo salario accessorio (secondo i medesimi criteri di benchmarking adottati nel 2009-2010, per euro 11.000,00, e all'adeguamento del fondo lavoro straordinario, per euro 720,00...), e relativi oneri riflessi, per complessivi euro 84.375,00 circa

Tale spesa rappresenta in percentuale il 0,36% del bilancio del Consorzio, mentre la spesa complessiva di personale, con le assunzioni previste, rappresenterebbe circa il 1,70% del bilancio del Consorzio.

LAVORO FLESSIBILE

Dato atto:

- che l'Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, intende adeguarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile, evitando forme di precariato; nel contempo deve espletare le proprie funzioni istituzionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43/2012 con la quale veniva integrato il *Regolamento degli uffici e servizi* in relazione all'applicazione generale dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 con il seguente articolo:

“Art. _17-bis – Applicazione art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.

Ferme le eccezioni già previste per legge, il Consorzio C.S.E.A. applica l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo ai limiti delle assunzioni flessibili, con adattamento che consente il ricorso a detti istituti assuntivi nei seguenti casi:

- far fronte a eventi imprevisti o imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà dell'ente (quali, ad esempio: sostituzioni personale con diritto a conservazione del posto);*
- garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto della prevista soppressione del Consorzio in fase di attuazione operativa, della necessità di proseguire nella gestione durante il periodo transitorio, e della ridottissima consistenza della dotazione organica a tempo indeterminato e, inoltre, tenendo conto della indefettibilità di figure previste statutariamente o indispensabili per la gestione operativa, per loro natura a termine oppure a termine in forza delle particolari soluzioni organizzative poste in atto (es. comando), alternativa a ipotesi più onerose;*

Viene inoltre prevista la considerazione cumulativa, ove più favorevole, dei limiti imposti dalla norma ai diversi sistemi di categorie di lavoro flessibile individuati dalla disposizione stessa.

L'adattamento come sopra delineato è subordinato alla verifica di impossibilità operativa di altra soluzione consistente nell'utilizzo di altro personale in disponibilità dell'ente, e comunque è subordinato al rispetto della restante normativa di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale, per quanto in applicazione presso l'ente"."

Si stabilisce quale esigenza non differibile e da mantenere per l'ente, almeno fino alla definizione delle assunzioni prioritarie di cui sopra, un livello di spesa per personale flessibile per lo meno al livello attuale (euro anno 99.000,00 circa). in considerazione della estrema esiguità della disponibilità di spesa per l'anno 2009 ovvero spesa media per il triennio 2007-2009 (rispettivamente, euro 71.338,61 ed euro 71.837,68), e tenuto conto che la maggior parte della relativa spesa, non è inerente a rapporti per così dire di "precariato", ma all'avvalimento di soggetti di altre PA; anzi, al momento non è in forza, né vi è previsione, di alcun rapporto di lavoro flessibile "precario" in senso proprio.

Sul punto si richiamano le pronunce della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, rispettivamente n. 1/2017 e n. 15/2018, dal momento che il parametro predetto è assolutamente irrisorio per fronteggiare eventuali necessità di lavoro flessibile di questo ente, se solo si considera che la mancanza, anche limitata nel tempo, anche di solo un dipendente, allo stato attuale equivarrebbe all'assenza di quasi il 20% del personale, con la necessità imprescindibile di assicurare la continuità dei servizi (di natura costituzionale: la vigilanza e verifica della raccolta rifiuti, con i conseguenti problemi ambientali in caso di interruzione);

Dato atto della presenza del piano di azioni positive, aggiornato per il triennio 2022-2024, di cui alla deliberazione del CdA n. 19 in data 08/04/2022, successivamente aggiornato, trasmesso alla Consiglieria di parità in data 29.01.2024 con parere reso in data 29.01.2024, e oggetto di verbale del CUG in data 29.01.2024;

Dato atto che lo schema del fabbisogno da ultimo approvato è stato trasmesso alla OO.SS. e alla R.S.U. con nota prot. n. 3020 in data 04.12.2023 e su di esso è stato reso parere del Revisore dei conti in data 15.12.2023, prot. n. 3137;

IN QUANTO SOPRA E PIU' SOTTO RIPORTATO

CONSTA

IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) NONCHE' IL CONTENUTO DELLA SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE FERMA RESTANDO LA COMPETENZA AI FINI APPROVATIVI DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO:

1. si richiama integralmente la premessa quale parte integrante;
2. il contenuto comprende in forma aggregata:
 - a. struttura organizzativa
 - b. organizzazione del lavoro agile (vedasi allegato);
 - c. piano triennale dei fabbisogni del personale

3. a) tutte le assunzioni indicate come prioritarie costituiscono fabbisogni prioritari/emergenti e professionalità infungibili, stante la assoluta e grave carenza di personale come in premessa specificata, ulteriormente aggravata come risultante in atti;
- b) si conferma o è in attuazione o già in corso un processo di riorganizzazione costituito dalla esternalizzazione non più gestibile, totalmente o parzialmente, a livello di ente: attività didattica, di sensibilizzazione, ovvero attività di supporto in appalto (servizi) nelle fasi di controllo di esecuzione dell'appalto stante l'enorme e maggiorata diversificazione delle attività e dei servizi stessi;
- c) il personale svolge esclusivamente funzioni e attività istituzionali e di core business, mentre attività di supporto e di back office potranno essere ulteriormente esternalizzate e affidate mediante servizi;
- d) rapporto con la vecchia dotazione organica: le linee guida del DPF prevedono che “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”; “nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai propri fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento”;
- e) si prende atto che da quanto espresso in narrativa si rileva l'assenza di unità di personale (dirigenti compresi) in soprannumero o in eccedenza all'interno della struttura organizzativa del Consorzio C.S.E.A., e con la presente si conferma tale assenza di eccedenza o soprannumero di personale;
- f) si dà atto che conseguentemente l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti;
- g) si dà atto che in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. N. 75/2017, si richiama l'attuale dotazione organica intesa quale fabbisogno occupazionale, nelle consistenze numeriche sopra riportate;
- h) si integra l'aggiornamento al programma di assunzione del personale/fabbisogno occupazionale, come segue:
- prosecuzione attività dirigente d'area tecnica in rapporto di comando a tempo determinato parziale, per tutto come in essere;
 - prosecuzione attività segretario consortile per tutto come in essere;
 - prosecuzione attività ai sensi art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, del personale di altri Comuni attualmente in servizio, fino al termine dell'attività del Consorzio e comunque con condizione risolutiva costituita dall'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 7/2012 e n. 1/2018 (se non compatibile con il mantenimento di detti rapporti, che potranno proseguire, in tal caso) da parte degli enti subentranti a C.S.E.A., ovvero da altre circostanze normative sopravvenienti; in particolare, utilizzo di unità di personale in regime art. 1 comma 557 legge 311/04
 - utilizzo di personale per altre esigenze temporanee o eccezionali o per esigenze sostitutive, in particolare per supporto straordinario al personale per le ragioni già sopra evidenziate; si richiama integralmente al riguardo quanto previsto ed attuato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2018 (somministrazione di lavoro); potranno essere attivate anche acquisizioni di servizi specialistici per attività di tipo particolare (es. supporto al direttore dell'esecuzione dei servizi, attività di verifiche sui servizi, ecc.); rapporto a tempo determinato, ove ritenuto opportuno, ovvero somministrazione di lavoro, nelle more di possibilità di reperimento di persona a tempo indeterminato;
- i) si ribadisce, l'amplia flessibilità di mansioni, ai sensi del d. lgs. N 165/2001, e che l'assegnazione delle risorse umane alle varie posizioni è meramente orientativa e non vincolante;

l) si assume ampia riserva di ulteriori eventuali determinazioni modificative del presente programma che si rendessero necessarie in ragione di successive disposizioni normative o esigenze organizzative;

m) si dà atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026;

n) di evidenziare le seguenti ulteriori considerazioni:

Si dà atto che il piano del fabbisogno di personale viene aggiornato con le esigenze non più differibili, ma nei limiti della dotazione complessiva risultante in fase di inquadramento dell'ente con il sistema/assetto Enti locali, avvenuta nel 2009-2010, provvedendo ad ulteriore avanzamento della provvista di personale prevista. In questo contesto, il limite aggiornato della spesa di personale 2008, consiste nel totale di spesa risultante dalla dotazione risultante entro il massimo della copertura (copertura di tutti i posti previsti).

Per quanto riguarda il tetto del salario accessorio, aggiornato, esso consiste nella somma complessiva, risultante da accessorio del dirigente, segretario, posizione organizzativa, personale non dirigente e non posizione organizzativa, per come derivato dall'applicazione – entro la misura completa di copertura - dei criteri sopra richiamati o contenuti negli atti sopra richiamati.

In particolare per quanto riguarda il personale non dirigente, la consistenza massima del fondo di parte stabile (e ferme restando le integrazioni ulteriori disposte dal contratto o da altre disposizioni, o dalle medesime consentite), è riferita alla risultanza del prodotto di euro 5.500xnumero unità di personale (riferimento al benchmarking attuato nel 2009-2010 previ approfondimenti e condivisioni con Aran e Mef) computando le posizioni organizzative e tenendo conto dello scorporo dell'emolumento delle PO dal fondo attuato dal 2018.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, si rinvia ai limiti finanziari stabiliti dalla legge, richiamando altresì i recenti orientamenti giurisprudenziali (Corte dei Conti) e in particolare DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG, che si ataglia perfettamente alla fattispecie esistente presso questo Consorzio. Tale spesa dovrà comunque essere compatibile con il tetto di spesa aggiornato di cui alla lettera n) salve necessità ulteriori e particolari correlate alle esigenze di attuazione degli obiettivi e disposizioni Arera come sopra illustrato. In applicazione di tutto ciò, il valore di spesa ammissibile per lavoro flessibile, va correlato a quanto strettamente occorrente per assicurare le funzioni istituzionali, gli obiettivi e disposizioni Arera o di altri soggetti.

Al riguardo si attesta che al momento ci si sta già avvalendo del supporto interpretativo della Corte dei Conti citato (“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”).

Le scelte programmatiche, esplicitate nella deliberazione di programmazione triennale, sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio:

PERSONALE IN SERVIZIO E ASSUNZIONI IN PROGRAMMA – PTFP 2024-2026

DOTAZIONE ORGANICA RISULTANTE:

SPESA 2008 come attualizzata	Spesa Euro	Pianta Organica Totale
TOTALE SPESE DI PERSONALE TEORICA MASSIMA – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc) (*)	562.215,88	11,50
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE		
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006	113.960,40	
TOTALE SPESE DI PERSONALE MASSIMO TEORICO AL NETTO DELLE ESCLUSIONI – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (*) (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc.)	448.255,48	

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE - FASE OPERATIVA:

Profilo professionale	Cat. Iniziale giuridica	Tempo lavoro	N. posti Attuali	previsione cessazioni	Posti vacanti	Note	Situazione occupazionale
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%	1				5
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q.	ExD1	100%	1				
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%	1				
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%			1	Assunzione	
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q.	ExD1	100%			1	Assunzione	
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%	1				2

ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%		1							
										7	
Per segretario e dirigente tecnico vedasi prospetto precedente											
Incarichi ex. Art. 110 comma 2											
Incarichi ex art. 90											
Art. 1 comma 557 legge 311/04										3 figure tempo parziale – in servizio	
Assunzioni con contratti di somministrazione											
Altre tipologie di assunzione di lavoro flessibile											
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO DI SPESA ANNO 2008 COME ATTUALIZZATO (compresi accessori, previdenziali, ecc.)									432.160,65	7	
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE											
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006 (vedi prospetto allegato alla deliberazione)										97.509,52	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO DI SPESA COME ATTUALIZZATO ANNO 2022/2023 (compresi accessori ,previdenziali, ecc)									334.651,23		
SPESA COME ATTUALIZZATO ANNO 2022/2023										448.255,48	
RIFERIMENTO										448.255,48	
Differenza										113.604,25	

Si dà atto che l'eventuale assunzione di ulteriore tecnico di supporto di categoria C, rispetto alle due assunzioni attualmente previste come immediate (a loro volta ulteriori alla sostituzione per turn over di istruttore amministrativo categoria C) avverrà in relazione a rimodulazione di altre provviste di personale dipendente da enti terzi ovvero alle necessità non differibili che dovessero emergere.

**CORRISPETTIVI IN INGRESSO STIMATI DAI CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
ANNO 2024**

	Importo €.
COMIECO	665.000,00
COREPLA	930.000,00
VETRO	485.000,00
METALLI	155.000,00
R.A.E.E.	25.000,00
TOTALE	2.260.000,00

**SPESE PREVISTE PER SELEZIONE MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
ANNO 2024**

	Importo €.
PRESSATURA PLASTICA	456.368,00
RIADDEBITO SPESE PER SELEZIONE E SMALTIMENTO COREPLA	150.000,00
SMALTIMENTI SCARTI SELEZIONE PLASTICA CONSORTILE	162.800,00
CONTRIBUTI PER OPERE DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA AREE ECOLOGICHE E MANUTENZIONI AREE	50.000,00
ATTIVITA' CORRELATE A SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RIFIUTI	50.000,00
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PEF E PNRR	50.000,00
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO	23.487,00
ATO-R FUNZIONAMENTO	35.000,00
TOTALE - €.	1.027.655,00

RAFFRONTO PREVISIONE COSTI/ RICAVI ANNO 2024

RIEPILOGO VOCI ENTRATA/USCITA	IMPORTI - €.
CONTRIBUTI CONAI - PREVISIONE	2.260.000,00
SPESE SELEZIONE MATERIALI RD	-1.027.655,00
RESTITUITI AI COMUNI – PREVISIONE €.	1.232.345,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024
(Aggiornate post ratifica nuovo statuto e convenzione)

Comune	Abitanti al 01.01.2021	Superficie territoriale in Km ^q al 01.01.2021	Incidenza 99% popolazione -1% estensione territorio
Bagnolo P.te	5.856	63,25	3,71
Barge	7.428	81,99	4,71
Bellino	95	62,07	0,10
Brondello	264	10,12	0,17
Brossasco	1.026	28,06	0,66
Caramagna P.te	3.056	26,33	1,93
Cardè	1.143	19,30	0,73
Casalgrasso	1.409	17,81	0,89
Casteldelfino	148	33,95	0,11
Cavallerleone	661	16,44	0,42
Cavallermaggiore	5.394	51,59	3,41
Costigliole S.	3.309	15,34	2,09
Crissolo	152	52,05	0,13
Envie	1.961	24,93	1,25
Faule	463	7,03	0,29
Fossano	24.486	130,14	15,44
Frassino	265	17,01	0,18
Gambasca	340	5,74	0,22
Genola	2.586	13,72	1,63
Isasca	75	5,08	0,05
Lagnasco	1.401	17,71	0,89
Manta	3.787	11,73	2,38
Martiniana Po	728	13,28	0,46
Melle	294	27,91	0,20
Monasterolo S.	1.364	14,91	0,86

Moretta	4.097	23,99	2,58
Murello	940	17,33	0,60
Oncino	86	47,36	0,08
Ostana	89	14,09	0,06
Paesana	2.660	58,27	1,70
Pagno	577	8,68	0,37
Piasco	2.730	10,62	1,72
Polonghera	1.120	10,31	0,71
Pontechianale	176	94,92	0,17
Racconigi	9.754	48,06	6,15
Revello	4.213	52,47	2,67
Rifreddo	1.052	6,84	0,66
Rossana	813	19,92	0,52
Ruffia	359	7,51	0,23
Saluzzo	17.342	79,93	10,93
Sampeyre	980	98,91	0,67
Sanfront	2.314	39,71	1,48
Sant'Albano Stura	2.369	27,45	1,50
Savigliano	21.442	110,79	13,52
Scarnafigi	2.127	30,50	1,35
Torre S. Giorgio	726	5,39	0,46
Trinità	2.217	28,34	1,41
Venasca	1.361	20,39	0,87
Verzuolo	6.428	26,13	4,05
Villafalletto	2.876	29,73	1,82
Villanova Solaro	750	14,79	0,48
Vottignasco	491	8,09	0,31
Totale	157.780	1.708,01	100,00

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

(D. lgs. N. 75/2017 – Linee guida Dipartimento Funzione pubblica in fase di conseguimento dell’efficacia, per quanto non vincolanti per gli enti locali)

Premesso che:

- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Dato atto che il decreto 75/2017 ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei “posti coperti” con il “personale assumibile”, costituendo così la dotazione necessaria all’ente per lo svolgimento delle funzioni; tali piani del fabbisogno di personale devono essere redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (articolo 6-ter, introdotto dal d. lgs. 75/2017);

Richiamato il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO – piano integrato di attività e di organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del decreto legge n. 80/2021, ha disposto la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, di adempimenti inerenti ad alcune disposizioni;

Dato atto che come evidenziato da autorevole dottrina¹, quest'ultimo decreto non risulta aver abrogato la norma di riferimento (articolo 6 del d. lgs. N. 165/2001) in merito ai fabbisogni di personale, né i vincoli assunzionali, per cui è plausibile che la sottosezione del PIAO inerente il personale sia redatta e corredata da tutti gli elementi disposti dall'ordinamento in ordine alla situazione finanziaria e vincolistica del personale;

Richiamati i precedenti atti che contengono in modo esaustivo la programmazione per il prossimo triennio, per quanto consta attualmente, e dei quali negli anni precedenti si era ritenuto opportuno assumerne integralmente il contenuto, con il solo aggiornamento della tabella relativa al fabbisogno, che era stata da ultimo confermata per quanto ritenuto applicabile all'ente locale, alle linee di indirizzo della Funzione pubblica predisposte in attuazione al decreto legislativo n. 75/2017, pubblicate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, ed in vigore dal 22 settembre 2018;

Dato atto, in merito alle Linee guida della Funzione pubblica sulla programmazione di personale, che l'ANCI ha recentemente chiarito che le stesse non hanno natura regolamentare, ma costituiscono un orientamento, in quanto è sempre salvaguardata l'autonomia organizzativa garantita dal Tuel. Pertanto, per le autonomie territoriali, nonostante la revisione dell'impostazione della dotazione organica, conservano efficacia le disposizioni di legge che contengono limitazioni alle spese di personale o ai budget assunzionali; l'Anci conferma quindi che le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa. Per quanto concerne la decorrenza dell'applicabilità (facoltativa), l'Anci richiama il principio del tempus regit actum, secondo il quale, gli atti approvati prima dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo ministeriale conservano la loro efficacia. In pratica, gli effetti delle Linee Guida si vedono con la programmazione 2019-2021;

Dato atto che già con gli atti attualmente vigenti, e da ultimo con quanto contenuto nei documenti di programmazione, si è provveduto a declinare la programmazione di personale secondo le citate linee di indirizzo;

¹ Davide D'Alfonso, Il piao e i fabbisogni di personale, in Personale news, n. 15/2022, pp. 8 ss.

Dato atto in particolare che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 19 in data 17.09.2021 si è dato formalmente atto della assenza di sovrannumero ed eccedenza di personale, per l'anno 2022, e con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 33 in data 28.10.2022 si è dato formalmente atto della assenza di sovrannumero ed eccedenza di personale per l'anno 2023, e inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 27.10.2023 si è dato formalmente atto della assenza di sovrannumero ed eccedenza di personale per l'anno 2024;

Ricordato che tale situazione non è mutata rispetto agli esercizi precedenti; si richiama tra l'altro quanto contenuto nella deliberazione n. 26/2017 del Consiglio di Amministrazione, con la quale si stabiliva tra l'altro quanto segue:

- *“omissis”*
- *“di approvare l'aggiornamento al programma di assunzione del personale/fabbisogno occupazionale, come segue:*
 - o *prosecuzione attività dirigente d'area tecnica in rapporto di comando a tempo determinato parziale, per tutto come in essere;*
 - o *prosecuzione attività segretario consortile per tutto come in essere;*
 - o *prosecuzione attività ai sensi art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, del personale di altri Comuni attualmente in servizio, fino al termine dell'attività del Consorzio (prevista ragionevolmente a breve in relazione alla redazione in itinere del disegno di legge regionale specifico), e comunque con condizione risolutiva costituita dall'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 7/2012 (se non compatibile con il mantenimento di detti rapporti, che potranno proseguire, in tal caso) da parte degli enti subentranti a C.S.E.A., ovvero da altre circostanze normative sopravvenienti;*
 - o *utilizzo di personale per altre esigenze temporanee o eccezionali o per esigenze sostitutive.”*

Dato atto che negli ultimi esercizi, si è precisato, negli atti programmatori di personale, che ricorrevano circostanze temporanee ed eccezionali come di seguito indicato:

- necessità di potenziare i piani di rientro di lavoro straordinario, anche in relazione alle future vicende estintive del Consorzio (legge n. 1/2018 della Regione Piemonte));
- l'eccezionale carico di lavoro che richiederanno le fasi di post aggiudicazione e di start up del nuovo appalto di igiene urbana; la previsione della soppressione dei Consorzi con necessità di predisposizione di documentazione, ricognizione, ecc.;
- l'ulteriore eccezionale carico di lavoro derivante dall'ammissione a finanziamento Alcotra; il Consorzio C.S.E.A. è soggetto capofila;
- l'incombente possibilità paralisi dei servizi stante una consistenza di personale assai esigua (5 unità di personale a tempo determinato per ambito territoriale di 150.000 abitanti), molto sottodimensionata, anche con riferimento a enti similari vicini;

Dato atto che ivi si evidenziava che l'esigenza non derogabile del ricorso a personale a tempo determinato per esigenze straordinarie, nonché il non riferimento al (l'allora) tetto di spesa del 2004 per quanto concerne la spesa generale di personale, era stato altresì evidenziato in occasione dell'incontro con Aran e Ministero dell'Economia del 2 febbraio 2010, preliminare al reinquadramento del personale (in precedenza classificato secondo il contratto Federambiente);

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 “Comuni, personale, utilizzazioni, termini”, in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di questo tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Dato atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del d. lgs. N. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato (specialità ben messa in luce dalla Sezione autonomie con la pronuncia di cui sopra);

Evidenziato infatti che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Evidenziato che i Consorzi di bacino sono sorti quali consorzi obbligatori di funzioni ai sensi della legge regionale n. 24/2002, per l'esercizio di ampi compiti in materia, e al riguardo, in ordine alle spese di personale si richiamano anche le considerazioni di cui a Corte dei Conti, sezione Controllo Toscana, 3/2006, quesito sub b), fatta salva ogni autonoma determinazione da parte dei Comuni consorziati in ordine al computo delle spese c.d. consolidate di personale;

Dato atto dell'assenza di personale di ruolo a tempo parziale;

Dato atto che la dotazione organica era stata approvata in via generale da ultimo con deliberazione n. 18 in data 19.04.2010, confermata anche negli esercizi successivi e recentemente anche per annualità in corso, pur nella consapevolezza – fino all'approvazione delle modifiche alla legge regionale n. 1/2018 - che la copertura non risultasse possibile in relazione al disposto normativo della legge regionale n. 7/2012 e alla legge regionale n. 1/2018 ante modifiche, ovviamente fatte salve esigenze sostitutive per assicurare il funzionamento dell'ente e la tutela di diritti a copertura costituzionale;

Evidenziato che detta dotazione era così formulata:

DIRIGENTI (oltre al segretario consortile, n. 1 unità, come da previsione statutaria):

Numero posti	profilo
1	dirigente (attualmente vacante – presente dirigente in comando parziale da altro ente)

AREA TECNICA

Numero posti	profilo
2	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziionario (2) (occupati)
1	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziionario (1) (vacante)
1	istruttore (1) (vacante)
1 tempo parziale	istruttore/istruttore direttivo (vacante) (presente tecnico art. 1 comma 557 da altro ente)

AREA AMM.VA CONTABILE E SUPPORTO AMM.VO AREA TECNICA

Numero posti	profilo
--------------	---------

1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/funziario (occupato)
1	istruttore (attualmente vacante)
1	esecutore (occupato)
1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/ funzionario (1) (vacante) (presente funzionario cont. Art. 1 c. 557 l. 311/04)
1	istruttore (3) (vacante) / in alternativa: esecutore categoria B

NOTE:

- (1) nuova istituzione
- (2) una delle unità è individuata anche quale posizione organizzativa di area tecnica
- (3) già previsto, ma a tempo parziale. Con il presente fabbisogno aggiornato, si conferma doppia opzione, categoria B oppure C.

Dato atto che era espressamente indicato nel prospetto della dotazione, che “il fabbisogno è stato parametrato con riferimento alle attività di fatto svolte attualmente, tenendo conto:

- che la gestione TIA (ora tariffa – piani finanziari, ecc.) è svolta essenzialmente dai Comuni fruitori; in caso di gestione interna, la situazione dovrà essere rivalutata;
- che essendo in corso gestione contabile di tipo economico/patrimoniale e non finanziario, numerose funzioni e attività proprie degli enti locali al momento non sono ovviamente attive, occorrerà rivalutazione della situazione in occasione di eventuale riorganizzazione”;

Dato atto della presenza del piano di azioni positive, aggiornato per 2022-2024 – annualità 2022, con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19/2022, con testo aggiornato, per l’anno 2024, munito del parere della Consigliera di parità in data 29.01.2024, nonché assentito dal CUG con verbale in data 05.02.2024;

Dato atto che per annualità in corso, la dotazione era stata così riformulata:

RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE (ORA: FABBISOGNO PERSONALE)

(integrato con aggiornamenti disposti per effetto delibere di Assemblea n. 16/2022, n. 9/2023; deliberazioni del consiglio di Amministrazione n. 34/2022 e n. 8, 9, 12/2023)

DIRIGENTI (oltre al segretario consortile, n. 1 unità, come da previsione statutaria):

Numero posti	profilo
1	dirigente (attualmente vacante – presente dirigente in comando parziale da altro ente)

AREA TECNICA

Numero posti	profilo
2	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziionario (2) (occupati)
1	istruttore direttivo/specialista tecnico/funziionario (1) (coperto)
1	istruttore (1) (vacante)
1	tempo parziale istruttore/istruttore direttivo (vacante) (presente tecnico art. 1 comma 557 da altro ente oltre a tecnico sempre di altro ente in regime art. 1 comma 557 con finalità correlate a PNRR)

AREA AMM.VA CONTABILE E SUPPORTO AMM.VO AREA TECNICA

Numero posti	profilo
1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/funziionario (occupato)
1	istruttore: occupato con assunzione espletata durante esercizio 2022
1	esecutore (posto ad esaurimento: non più attivo, in quanto espletata progressione verticale a copertura di posto di istruttore)
1	istruttore direttivo/specialista amm.vo contabile/ funziionario (1) (vacante, iter assunzionale in corso) (presente funziionario cont. Art. 1 c. 557 l. 311/04)
1	istruttore: coperto con progressione verticale con iter durante esercizio 2022

NOTE:

- (1) nuova istituzione
- (2) una delle unità è individuata anche quale posizione organizzativa di area tecnica

Dato atto che anche per l'aggiornamento del fabbisogno di personale per il periodo in corso, si ribadiva che esso era stato parametrato tenendo conto di attività non svolte all'interno dell'ente, e che in caso di modifiche occorreva rivalutazione;

Evidenziato che sono intervenuti i seguenti fatti e circostanze:

- legge regionale 4/2021, che ha innovato in modo significativo il contenuto della legge regionale n. 1/2018; in particolare, con detta norma è stato modificato sostanzialmente il contenuto dello statuto e convenzione tipo, per l'adozione obbligatoria da parte dei Consorzi, riorganizzati in sub ambiti di area vasta (con riferimento al territorio dei preesistenti Consorzi, ma con attribuzioni rimodulate rispetto a prima); sono state riorganizzate le funzioni; è stato assunto il principio dell'economia circolare; è stato eliminato il divieto di assunzione, essendo venuto meno anche l'obbligo di fusione dei preesistenti Consorzi di funzione;
- In particolare, l'articolo 9 della legge regionale n. 1/2018, come modificato dalla legge regionale n. 4/2021, ha così ridefinito le competenze dei Consorzi "di area vasta"
 - i. 1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.
 - ii. 2. I consorzi di area vasta in particolare:
 - iii. a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
 - iv. b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
 - v. c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
 - vi. d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
 - vii. e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
 - viii. f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
 - ix. g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

Il 14 giugno 2022 la Regione Piemonte, in attuazione alle modifiche alla legge regionale, ha adottato il Progetto di [Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata \(PRUBAI\)](#) ed approvato il relativo Rapporto Ambientale, il Piano Monitoraggio Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, ai fini del processo di pianificazione e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Obiettivo generale del Piano è quello di “promuovere la transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare, facendo propri i principi elaborati a livello europeo e recepiti nella norma nazionale, ponendo una particolare attenzione nel sostenere le azioni tendenti a far rientrare il ciclo produzione-consumo all’interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo “l’impronta ecologica” e promuovendo la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell’ordine, la [riduzione dei rifiuti e il riciclaggio](#), privilegiando, nei limiti della sostenibilità economica e sociale, il recupero di materia rispetto al recupero di energia e minimizzando nel tempo, in modo sostanziale, lo smaltimento in discarica”.

Il Piano individua quindi obiettivi e azioni che nei loro percorsi di attuazione devono ricevere sostegno dall’Amministrazione Regionale, da tutti gli Enti Pubblici e dagli operatori di settore per le competenze loro attribuite.

Gli obiettivi principali sono: prevenire la produzione di rifiuti; incrementare la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio, ossia il recupero di materia; promuovere il recupero energetico per le frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia al fine di ridurre il conferimento in discarica; minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica; favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;

- L’introduzione dei principi dell’economia “circolare”, d’altra parte, è l’elemento che innerva il c.d. decreto semplificazioni (D.L. 77/2021), che ha apportato modifiche sostanziali ai fini dell’efficacia della gestione dei rifiuti, nell’ambito del testo unico dell’ambiente (d. lgs. N. 152/2006);
- Il testo unico ambientale, già nel 2008 aveva subito importanti modifiche: l’articolo **3 ter** riprendeva i principi codificati, quali quelli di “precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”; l’art. **3 quater** veniva interamente dedicato allo **sviluppo sostenibile**, tanto che se ne riporta la definizione e diviene un vero e proprio principio generale che deve guidare ogni attività umana giuridicamente rilevante: “*ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*”.
- Con la deliberazione Arera 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, e con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”, si è completato uno degli ultimi tasselli per la piena attribuzione all’Arera – autorità per la regolazione di energia reti e ambiente – delle competenze in ambito di rifiuti;

- In tali atti, si evidenzia tra l'altro quanto segue: “ l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; • la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b); - la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza” (lettera c); inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);
- Il quadro normativo si è pertanto modificato in modo strutturale; pur mantenendo la struttura consortile di funzioni, ridenominata “di area vasta”, gli ex Consorzi di bacino si sono visti modificare in maniera incisiva le competenze; la funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta; sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario; sono diversificate le competenze dei consorzi ora denominati sub ambiti di area vasta;
- Il codice dell'ambiente, d'altra parte, si inseriva in un più ampio intervento di coordinamento della finanza pubblica perseguito attraverso il conseguimento di risultati economici migliori nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e, quindi, ad un contenimento della spesa pubblica. L'art. 1, comma 609, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificando il comma 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 2011, prevede che gli enti locali partecipino obbligatoriamente “agli enti istituiti o designati per il governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali”, al fine di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Il comune denominatore di questo processo di riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra cui è annoverato anche il sistema di gestione dei rifiuti., è individuabile nell'istituzione di ambiti territoriali ottimali a cui riferirsi per la loro regolazione locale, per l'affidamento del servizio, che si accompagnano all'introduzione di un sistema cogente di regolazione nazionale attribuendo la competenza all'ARERA. Dall'esame del quadro normativo vigente è possibile approdare ad alcuni punti fermi utili a fornire le chiavi di lettura dell'attuale assetto di governo dei rifiuti;
- Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013].

- A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017].
- In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi

- l'attuale sistema, per come novellato, prevede in sostanza che l'autonomia dei sub ambiti di area vasta è circoscritta dalle fonti regolatorie previste dalla legge ed incardinate in capo all'ARERA, ma non si contempla un potere di indirizzo e controllo o di regolazione in capo ai singoli enti, in forza della normativa "speciale" contenuta dall'ordinamento, che attribuisce all'Arera compiti specifici e alla Conferenza regionale altri compiti di indirizzo e di gestione di taluni ambiti (impianti, ecc.);

- La lettura sistematica della disciplina vigente chiarisce che "il trasferimento" disposto dal legislatore nazionale ha inciso sull'esercizio delle funzioni pubbliche preposte alla cura della gestione dei rifiuti, ma la competenza istituzionale permane in capo agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale che "partecipano obbligatoriamente" ai sub-ambiti e ambiti; dunque permane un "rapporto di strumentalità" tra enti locali e sub enti di area vasta; i primi sono titolari della competenza istituzionale, ma la esercitano "partecipando" al sub-ambito di area vasta ovvero laddove previsto alla Conferenza regionale; la legislazione nazionale ha incardinato in capo a tali Enti una competenza esclusiva circa l'esercizio della funzione nell'ambito di una disciplina speciale che conferisce loro una piena autonomia rispetto alla "frammentazione" che sarebbe prodotta dalla capacità dei singoli enti di influenzare le scelte di governo dell'ente stesso;

- In questi termini si forniscono le fondamenta per qualificare i sub ambiti di area vasta, nella categoria degli Enti locali non economici strumentali degli enti ex art.2, c.1, del d.lgs. n.267/2000; i comuni, le province e le città metropolitane non sono dunque estranei in termini di "competenza" istituzionale, ma ad essi è sottratto l'esercizio delle funzioni pubbliche pertinenti i rifiuti; nel rispetto di un principio di sussidiarietà verticale di un modello che intende superare la frammentazione, gli enti locali sono obbligati svolgere la loro competenza istituzionale in termini di rappresentanza degli interessi della comunità locale in seno all'Ente di governo; tuttavia l'assetto istituzionale degli organi di governo, non consente di ritenere che ricorra in capo agli enti che vi partecipano l'esercizio del controllo pregnante analogo a quanto accade per gli altri enti strumentali;

- **significativo è anche l'assetto contabile:** la lettura sistematica del d.lgs. n.118/2011 fornisce diversi modelli contabili ammissibili. L'art.3, comma 3, del d.lgs. n.118/2011 dispone che "3. *Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.*". In sostanza il legislatore sembra ammettere per i soli "enti strumentali", e non anche "per le istituzioni e gli organismi strumentali", art.2, c.3, sia la possibilità dell'adozione della contabilità finanziaria, art.2, comma 2, sia l'adozione della contabilità economico patrimoniale, art.3, c.3; del resto il successivo art.8, rubricato "Adeguamento SIOPE", dopo prescritto l'adeguamento delle codifiche "Siope" al piano dei conti integrato per gli enti locali ed enti strumentali in contabilità finanziaria, prosegue nel secondo periodo precisando che "*Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.*". **Infine l'art.17 del d.lgs. n.118/2011, rubricato "Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica" fuga ogni dubbio circa l'ammissibilità di una contabilità economico patrimoniale per gli enti strumentali degli enti locali. L'articolo 17 assume particolare rilevanza in quanto prescrive specifici obblighi circa il ciclo di bilancio, quali l'adozione di un "budget economico" (comma 1), di un "rendiconto finanziario ai sensi dell'art.2428, c.2, cc., di riclassificare "i propri ((incassi e pagamenti)) attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196,"** ed infine

di predisporre *“apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14.”*. **Ultimo elemento utile all'inquadramento del sistema contabile economico patrimoniale “adattato” alle esigenze di contabilità pubblica, è rinvenibile nell'allegato 4/3 del d.lgs. n.118/2011, rubricato “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio”, al par.4.3 dispone, al quinto capoverso, circa gli “strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica”**

- arrivando infine alle disposizioni e ai limiti in materia di personale, si è aggravata negli ultimi periodi la difficoltà della struttura ad attendere con adeguatezza alle funzioni proprie in ragione di un deficit di risorse umane disponibili, considerata la presenza di appena cinque dipendenti (oltre a supporti per alcune ore, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/04), a fronte di funzioni svolte per 52 Comuni e oltre 160.000 abitanti, ma soprattutto alla luce della rilevante modifica qualitativa e quantitativa delle attività da svolgere, in relazione proprio anche alle modifiche ed evoluzioni normative di cui sopra;

- basti a tal fine considerare, che la necessità di redigere i piani finanziari e di supportare i Comuni nelle materie inerenti la Tari, attualmente vede coinvolto un solo dipendente, con situazione di emergenza organizzativa vera e propria, particolarmente in occasione delle relative scadenze; ma lo stesso può dirsi per le attività di progettazione, attuazione, verifica per gli ambiti tecnici, laddove su 52 comuni sono due i tecnici disponibili per tutte queste attività, di cui uno peraltro anche con funzioni ulteriori di responsabile di attività varie, e con una evoluzione nell'innovazione della raccolta, differenziazione e politiche di riduzione dei rifiuti, che ormai sono assolutamente impossibili da svolgere con due sole persone;

- l'attuale effettiva dotazione di personale, come si può vedere, è largamente inferiore alla dotazione organica come ipotizzata all'epoca del reinquadramento del personale Federambiente (2009-2010), momento in cui ci si era limitati all'assunzione di due sole persone in più rispetto alle tre già presenti; in quell'epoca, si era verificato già un salto enorme nelle esigenze e carichi di lavoro, con l'attribuzione in capo al Consorzio C.s.e.a. dei servizi di igiene urbana da parte di nuovi e ulteriori Comuni (che prima operavano in proprio), determinanti nel complesso un incremento ragguagliato al 40% del precedente fatturato del Consorzio;

- a distanza di 10-12 anni, l'evoluzione delle esigenze è evidente: con le disposizioni Arera (che ora non comprendono soltanto l'ambito tariffario, ma anche quello qualitativo dei servizi), è quello il soggetto di riferimento che determina le attività da svolgere e le finalità da raggiungere, relegando di fatto i Comuni consorziati a soggetti partecipanti al sub ambito di area vasta, ma con limitati compiti di indirizzo, considerato che le politiche in ambito di rifiuti risultano definite e scritte pressochè quasi totalmente all'interno delle disposizioni nazionali e regionali;

- peraltro, trattasi di attività attribuite direttamente in capo al sub ambito di area vasta (già Consorzio di funzioni): Arera non riconosce soggetti diversi (e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto della declinazione della normativa regionale) per il coordinamento delle attività e competenze in questione, che pertanto non potrebbero essere affatto svolte dagli enti locali;

- si tratta pertanto – ora – di proseguire nell'attuazione assunzionale dell'organigramma a suo tempo predisposto, con una ricognizione dei singoli profili;

- va rammentato che all'epoca (2008-2010) dell'assunzione dei due dipendenti ulteriori rispetto a quelli preesistenti – già Federambiente, e poi reinquadrati nel 2010 - , nella determinazione dei profili autorizzatori e limiti di spesa, si era tenuto conto delle disposizioni degli enti locali, con l'adattamento reso necessario trattandosi di struttura consortile; trattandosi di prima costituzione del salario accessorio, era stata adottata la tecnica del benchmarking – d'intesa con Aran e Mef – individuando un valore pro capite medio, utilizzato per la costituzione del fondo salario accessorio appunto e del fondo lavoro straordinario; in quell'epoca, la pregnanza di autorità esterne era ancora molto limitata; in ogni caso, i Consorzi del Piemonte procedevano (e procedono tuttora) in ordine sparso, con prassi a

macchia di leopardo, ora riferendosi maggiormente alle disposizioni degli enti locali, ora considerando come dirimente l'utilizzo di un bilancio e un sistema di spesa economico "puro", e quindi con un approccio aziendalistico pressochè completo;

- come ampiamente sopra rappresentato, ora l'obiettivo e anzi l'obbligo di questo tipo di enti, è attuare le disposizioni Arera, anche con riferimento ai parametri tariffari da essa regolati che – necessariamente – comprendono anche i costi del personale sostenuti dal sub ambito di area vasta – già consorzio – e di riflesso dai Comuni partecipanti;

- al riguardo, possono considerarsi due profili:

- il primo profilo attiene alla fase programmatoria/autorizzativa; il secondo, attiene alla sostenibilità finanziaria, soprattutto con riferimento ai parametri tariffari regolati dall'ARERA e correlati ai costi di funzionamento del Consorzio.

Il Consorzio, mantenuto in tale configurazione anche nella nuova disciplina regionale, è pertanto soggetto alla disciplina risalente al d.lgs. n.165/2001, ed in particolare agli obblighi ex art.6 in tema di programmazione triennale del fabbisogno del personale. L'ambito di applicazione del d.lgs. n.165/2001 investe infatti tutte le pubbliche amministrazioni e, tra esse, il comma 2 dell'art.1 del decreto, contempla *"tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali"*. In sostanza anche i Consorzi devono programmare il proprio fabbisogno nei limiti della sostenibilità finanziaria facendo applicazione del Piano sul fabbisogno del personale previsto dall'art.6 del d.lgs. n.165/2001 (ora da inserirsi nell'apposita sezione del PIAO).

Per quanto riguarda il riferimento ai parametri tariffari regolati dall'Arera, nell'ambito del piano finanziario devono essere indicati i costi di funzionamento del Consorzio, specificando nella relativa sezione del PEF-MTR l'incidenza dei costi consortili e la relativa ripartizione nei piani finanziari di ciascun Comune. Tale parametro ricomprende tra i vari costi computati anche la quota di costo del personale consortile. La modalità ripartitoria attualmente prevista nella bozza di convenzione per la creazione della Conferenza regionale sui rifiuti ipotizza una suddivisione dei costi medesimi in relazione alle quote di partecipazione/rappresentanza di ciascun Comune. Tenuto conto poi della limitata adattabilità dei costi reali sostenuti per il servizio rifiuti rispetto ai parametri indicizzatori stabiliti dall'Autorità facenti riferimento a due annualità precedenti e delle rilevanti incombenze che l'attuazione di questa nuova metodologia operativa ha generato sulla struttura consortile sia per complessità che per maggiori oneri temporali, chiaramente diventa imprescindibile per l'esercizio della funzione, l'utilizzo di maggiori risorse rispetto a quelle effettivamente presenti avendo ereditato queste nuove incombenze dall'attività che prima era svolta per la sua totalità dai Comuni membri stessi con le proprie strutture organiche.

Con la nuova normativa Arera in merito ai piani finanziari, è mutato fortemente l'equilibrio e l'assetto dei rapporti tra gli enti locali aderenti (obbligatoriamente) al Consorzio e il Consorzio stesso.

Se infatti, in precedenza, ogni singolo Comune, in totale autonomia, provvedeva alla elaborazione, redazione e approvazione del piano finanziario e delle tariffe, tenendo conto anche dei costi del Consorzio (funzionamento e gestione dei servizi), ora non è assolutamente più così: i sistemi di elaborazione dei piani finanziari e delle tariffe sono vincolati e rigidi, e l'attività dei Comuni partecipanti è necessariamente limitata ad atti di indirizzo su aspetti gestionali-amministrativi inerenti semmai l'individuazione dei servizi da attivare nei singoli comuni (ma, anche in questo caso, con crescenti vincoli: si pensi all'obbligo del passaggio al porta a porta per i comuni oltre determinate soglie demografiche).

Al riguardo merita un inciso il rapporto intercorrente tra enti locali che partecipano obbligatoriamente al Consorzio, e tale ente. Questo è rilevante sotto il profilo degli obblighi di indirizzo e coordinamento che gli enti devono svolgere rispetto ai propri enti strumentali. Assumono rilievo i contenuti precettivi del paragrafo 8.3 dell'allegato 4/3 del d.lgs. n.118/2011 relativo alla Sezione operativa del Documento unico di Programmazione degli enti locali territoriali che sono chiamati a dettare *“gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;”*. Si pensi altresì all'allegato 4/3 del d.lgs. n.118/2011, rubricato *“Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio”*, dove si legge che *“Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi ed enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Dlgs.n.118/2011”*.

Va precisato, come evidenziato tra l'altro dalla Corte costituzionale con sentenza n. 226/2012, che il Consorzio, di per sé, ha autonomia giuridica e costituisce un ente locale a tutti gli effetti, autonomo. Tuttavia questo assunto si può senz'altro sovrapporre a quanto sopra indicato, dal momento che la funzione relativa alla gestione dei rifiuti, è comunque rimasta in titolarità dei Comuni (art. 8 legge regionale Piemonte 1/2018), ma con esercizio obbligatorio attraverso i sub ambiti costituiti dai consorzi *“riorganizzati”* (articolo 9 della medesima legge).

La disposizione deve essere letta in rapporto con la disciplina speciale contenuta nel codice dell'ambiente ed alla ratio della relativa legislazione volta al superamento della *“frammentazione”* nell'esercizio della funzione. Nella normativa come novellata, il Consorzio è il soggetto di area vasta, titolare di funzioni e servizi.

Nel disegno del legislatore nazionale, attuativo della disciplina eurounitaria, vige ormai, con le ultime modifiche normative, un precetto di rigorosa autosufficienza del sistema di gestione dei servizi di igiene urbana e ambientali.

Un soccorso finanziario degli enti partecipanti nei confronti del Consorzio non è a priori ammissibile, perché contemplerebbe risorse afferenti alla fiscalità generale estranee alla tariffa, sia perché *“l'esercizio della funzione”* ormai è sempre meno propria degli enti locali partecipanti a seguito della ridefinizione di questi Enti ad opera della legislazione regionale – attuativa di quella nazionale - , sia perché verrebbe leso il principio euro unitario del *“chi inquina paga”*.

Tali precisazioni sono utili sotto un duplice profilo. L'attività d'indirizzo degli enti locali partecipanti è un atto doveroso che deve misurarsi con l'ampia autonomia del Consorzio rispetto al singolo ente ed al sistema di regolazione e vigilanza predisposto a livello nazionale con le competenze dell'ARERA.. L'affievolimento del ruolo d'indirizzo dei singoli enti locali è stato rafforzato proprio dal sistema di regolazione a cui è stato assoggettato l'ambito ambientale in generale, ormai definito con le due deliberazioni Arera sopra citate.

L'ARERA ha dunque poteri regolatori ampi ed incisivi, tali da ridisegnare l'assetto di relazioni tra gli attori del servizio ambientale e comprimere, se non escludere in molti aspetti, l'influenza dei singoli enti. Quanto innanzi esposto mira a chiarire che le ordinarie funzioni d'indirizzo che gli enti locali svolgono rispetto ai Consorzi, come attualmente configurati, sono estremamente limitati dalla legislazione speciale della materia, derogando in tal modo alla disciplina generale risalente al d.lgs. n.118/2011.

Le componenti di costo di funzionamento e la forchetta di oscillazione delle stesse, sono sottratte ex lege alla funzione dei singoli enti e riservate in modo esclusivo alla competenza regolatoria di ARERA ed alla validazione del Consorzio.

Il fabbisogno del personale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che le funzioni regolatorie attribuite all'ARERA, in passato denominata AEEGSI, rientrano nell'ambito delle c.d. *“riforme fondamentali economico sociali”* del paese, la cui finalità, per quanto attiene i costi, tra cui quelli di funzionamento dei consorzi, è

diretto a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio, a tutela della concorrenza, dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

Nell'ambito del metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, sono espressamente contemplati i costi di funzionamento, di personale, ecc., relativi al c.d. ente territorialmente competente e al gestore. La funzione regolatoria svolta da ARERA su scala nazionale, introdotta anch'essa nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica nazionale, assicura, per quanto attiene al profilo in discorso, la congruità e l'adeguatezza dei costi di funzionamento secondo criteri di efficienza ed efficacia ed economicità della gestione. In sostanza la sostenibilità finanziaria del piano del fabbisogno del personale dovrà misurarsi con i parametri dettati dall'ARERA nella determinazione della componente tariffaria oggi contemplata dal metodo tariffario Arera e dai costi massimi imputabili al funzionamento. La spesa di funzionamento è il prodotto di diversi fattori individuati.

Considerata la ratio della funzione regolatoria di Arera nell'ambito dei rifiuti e l'inserimento dei costi del consorzio nella tariffa tributo o nella tariffa corrispettivo, il vincolo di finanza pubblica a cui l'Ente è sottoposto è quello del rigoroso rispetto della disciplina Arera e delle prescrizioni dettate dall'Autorità in sede di approvazione. È di tutta evidenza che tra le componenti di costo sono comprese quelle relative alla spesa del personale. In sostanza il vincolo "di finanza pubblica" a cui riferirsi è quello della sostenibilità della relativa spesa rispetto al perimetro del bilancio che il metodo tariffario applicato riserva al costo di funzionamento dell'Ente.

Conclusioni. Si ritiene che i Consorzi ora sub ambiti di area vasta nel settore rifiuti, in Piemonte, siano qualificabili come Consorzi di funzione, con un rapporto di strumentalità. Il rapporto di strumentalità risulta coerente con l'assetto normativo vigente in quanto oggetto del trasferimento disposto per legge dell'"esercizio della funzione pubblica" preposta alla cura dell'ambito ambientale, permanendo in capo agli enti locali la competenza istituzionale generale. La natura giuridica ed il rapporto di strumentalità, attrae la disciplina contabile dell'ente nel perimetro del d.lgs. n.118/2006 che espressamente ammette all'art.3, comma 3, e 17 del d.lgs. n.118/2011, la contabilità economico patrimoniale. Anche il nuovo statuto tipo approvato dalla Regione Piemonte per i sub ambiti di area vasta – ex Consorzi – dispone che siano gli enti stessi ad individuare la tipologia di contabilità. Il Consorzio Csea ha mantenuto, anche con l'adozione dello Statuto tipo da parte dell'Assemblea consortile, la contabilità economico patrimoniale, l'unica che possa considerarsi funzionale alla strutturazione di questo ente che, a differenza degli altri Consorzi della provincia di Cuneo e di molti del Piemonte, non dispone di parallela società pubblica dedita alla gestione degli impianti ovvero all'ambito economico; è evidente che in tale contesto, il bilancio consortile e l'attività del Consorzio, a differenza dei Consorzi dotati di società pubblica parallela, deve comprendere anche tutta la gestione dei flussi di rifiuti e relativi flussi finanziari, la gestione economica con gli operatori, ecc., che non potrebbe essere svolta con la contabilità finanziaria, legata a step burocratici non compatibili con una gestione operativa delle attività in materia di rifiuti. Va precisato, come evidenziato tra l'altro dalla Corte costituzionale con sentenza n. 226/2012, che il Consorzio, di per sé, ha autonomia giuridica e costituisce un ente locale a tutti gli effetti, autonomo. Tuttavia questo assunto si può senz'altro sovrapporre a quanto sopra indicato, dal momento che la funzione relativa alla gestione dei rifiuti, è comunque rimasta in titolarità dei Comuni (art. 8 legge regionale Piemonte 1/2018), ma con esercizio obbligatorio attraverso i sub ambiti costituiti dai consorzi "riorganizzati" (articolo 9 della medesima legge).

Per quanto riguarda, invece, l'ambito del personale, la qualificazione dei Consorzi operata dalla Regione Piemonte con le recenti novelle, con l'esplicito riferimento al contratto enti locali, attrae l'ente nell'ambito della disciplina in tema di programmazione del fabbisogno del personale ai sensi del d.lgs. n.165/2001, a mente della loro natura di pubbliche amministrazioni ai sensi della d.lgs. n.196/2009 e dell'inclusione di tale categoria di enti nell'elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni secondo il SEC 2010. Considerata la disciplina prevista in tema di determinazione delle tariffe (siano esse tariffe tributo o tariffe puntuali), il vincolo finanziario che presiede l'ente è da ricondursi ai parametri di ammissibilità dei costi di funzionamento approvati dall'ARERA con il Metodo tariffario in forza delle funzioni

regolatorie ad essa attribuita dalla legge, quale riforma economico sociale e di finanza pubblica finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia dei servizi pubblici a rilevanza economica ed a rete.

Per quanto riguarda la consistenza dei fondi del salario accessorio, si può procedere in questo modo:

- Per il fondo del personale NON dirigenziale, continuando ad applicare il principio, come declinato nell'ente, adottato nel 2009-2010 al momento del reinquadramento giuridico, del benchmarking, e quindi con un fondo salario accessorio e un fondo lavoro straordinario, determinati moltiplicando il valore medio all'epoca quantificato, per il numero di unità di personale; va inoltre dato atto che lo stanziamento per il finanziamento della posizione organizzativa esistente, trae e continua a trarre origine dallo scorporo, disposto dal 2019, della relativa somma dal fondo; sono possibili integrazioni al fondo in relazione a finanziamenti europei o di altri soggetti, oltre che in relazione all'incentivo funzioni tecniche o altri incentivi di legge;
- Per il fondo del personale DIRIGENZIALE, richiamando analogo tecnica di benchmarking utilizzata nel 2015 per la ricostruzione del fondo (vedasi: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2015, determinazione n. 65 del 10.7.2015, atti richiamati e correlati, e in particolare la relazione tecnica finanziaria, laddove erano stati presi in considerazione esempi di consistenze medie della posizione e risultato, si può quantificare nell'importo medio arrotondato ivi risultante dalla somma della retribuzione di posizione media e dell'attuale consistenza della retribuzione di risultato, la consistenza massima del fondo; per quanto riguarda la retribuzione del segretario, si fa riferimento alla ricognizione disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 02.08.2019 e ai plurimi criteri ivi indicati, quali criteri per la determinazione del limite massimo teorico, dando atto che la determinazione in concreto avviene come stabilito all'articolo 26 comma 2 del nuovo statuto consortile;

Per quanto concerne la ricognizione della configurazione e trattamento del segretario consortile si richiama la deliberazione n. 21 del 2.8.2019, quale disposizione sui criteri, richiamata dalla deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 15.11.2022; in attuazione, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 9/2023 ha disposto la modulazione dell'emolumento; si richiama perciò tale ultimo provvedimento ai fini della configurazione per esercizio 2024 e successivi fino a diversa modulazione da parte del Presidente. Si dà atto che in base ai richiamati criteri e ai riferimenti, in via analogica, contrattuali, l'emolumento del segretario può essere modulato fino a euro 24.146 oltre retribuzione di risultato nella misura del 10%; esso è attualmente modulato nell'importo di euro 20.910 oltre retribuzione di risultato nella misura del 10%

Per quanto riguarda la posizione dirigenziale tecnica, si rinvia al fondo dirigenziale tempo per tempo costituito e approvato; si richiama anche in questo caso la deliberazione dell'Assemblea n. 16/2022 con relative voci, criteri e richiami, declinata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023, che in questa sede si richiama. Gli emolumenti corrisposti direttamente al Dirigente, in base alle modulazioni da ultimo disposte, possono arrivare fino a euro 38.000 salvo aggiornamenti, e sono attualmente previsti in euro 33.663,33, salvo ulteriori innovazioni normative in merito ad altre voci accessorie; mentre il rimborso a favore del Comune di Saluzzo è mediamente individuato in annui euro 3.432,03.

Nei termini di cui sopra si confermano stanziamenti e previsioni di spesa correlati all'entità degli emolumenti.

In definitiva si dà atto che il piano del fabbisogno di personale viene aggiornato con le esigenze non più differibili, ma nei limiti della dotazione complessiva risultante in fase di inquadramento dell'ente con il sistema/assetto Enti locali, avvenuta nel 2009-2010, provvedendo ad ulteriore avanzamento della provvista di personale prevista. In questo contesto, il limite aggiornato della spesa di personale 2008, consiste nel totale di spesa risultante dalla dotazione risultante.

Profilo professionale	Cat. Iniziale giuridica	Tempo lavoro	N. posti Attualmente coperti	previsione cessazioni	Posti vacanti	Totale
DIRIGENTE TECNICO (*) (in caso di tempo pieno)		100%			1	1
SEGRETARIO CONSORTILE		100%				1
(*) Nota relativa a segretario: importo aggiornabile in relazione a criteri di cui a delibera CdA n. 21 in data 02/08/2019 (relazione esplicativa). Quota eventuale di risultato applicando per analogia accordo segretari comunali . Ultimo aggiornamento deliberazione C.d.A. 9/2023.						
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%	1			5,5
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q.	ExD1	100%	1			
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%	1			
FUNZIONARIO TECNICO E.Q. - "P"	ExD1	100%			1	
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q. "P"	ExD1	100%			1	
FUNZIONARIO TEC/AMM. E.Q. oppure AREA ISTRUTTORI	ExD1/EX C1	50%			1	
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%			1	3
ISTRUTTORE TECNICO	ExC1	100%			1	
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%			1	
OPERATORE AMM.VO ESPERTO	ExB1	100%	1			1
Previsione di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno				n/a		

Segretario risultato	Max 10% monte salari, calcolo in relazione alla nota di cui sopra (*) – ultimo aggiornamento delibera n. 9/2023		
Dirigente Tecnico in caso di tempo pieno: fondo posizione + risultato – vedi inoltre nota (*)	Max somma: valore medio posizione relazione tecnico finanziaria a base delibera 27/2015 e determina 65/2015 + retribuzione risultato come ivi quantificata – salvo aggiornamenti. Ultimo aggiornamento deliberazione n. 8/2023 del C.d..A.		
Assunzioni a tempo determinato			
Incarichi ex. Art. 110 comma 1			
Incarichi ex. Art. 110 comma 2			
Incarichi ex art. 90			
Incarichi art. 1 comma 557 legge 311/2004	3 figure tempo parziale – in servizio		
TOTALE SPESE DI PERSONALE TEORICA MASSIMA – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc) (*)		€. 562.215,88	11,50
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE			
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006		€. 113.960,40	
TOTALE SPESE DI PERSONALE MASSIMO TEORICO AL NETTO DELLE ESCLUSIONI – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (*) (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc.)		€. 448.255,48	

FABBISOGNO DI PERSONALE

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per quanto riguarda il fabbisogno occupazionale, entro il limite massimo come determinato dalla tabella di cui sopra (parte in valori finanziari, e parte in applicazione dei “criteri” di determinazione: es. segretario, dirigente, fondo salario accessorio), si dispone l’assunzione, al momento, delle sole figure indicate con la lettera “P” nella tabella di cui sopra (priorità), ritenendo prioritario e non differibile l’assunzione delle stesse, già per il corrente esercizio, al fine di venire incontro alla urgenza organizzativa e gestionale presso l’ente, senza attivare al momento le altre assunzioni, allo scopo di consentire ciò che in questi anni è stato elemento fondamentale della gestione dei rapporti finanziari con i Comuni, ovvero la retrocessione ai medesimi di rilevanti quote di proventi Conai ovvero calmieramento delle tariffe. Oltre naturalmente all’assunzione già programmata relativa alla sostituzione di istruttore amministrativo contabile categoria C.

Per quanto riguarda la spesa prevista per la copertura delle due figure di cui si attiva l'assunzione, di categoria ExD, essa ammonta complessivamente ad euro 50.293,42 per il trattamento tabellare, oltre all'adeguamento del fondo salario accessorio (secondo i medesimi criteri di benchmarking adottati nel 2009-2010, per euro 11.000,00, e all'adeguamento del fondo lavoro straordinario, per euro 720,00), e relativi oneri riflessi, per complessivi euro 84.375,00 circa

Tale spesa rappresenta in percentuale il 0,36% del bilancio del Consorzio, mentre la spesa complessiva di personale, con le assunzioni previste, rappresenterebbe circa il 1,70% del bilancio del Consorzio.

LAVORO FLESSIBILE

Dato atto:

- che l'Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, intende adeguarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile, evitando forme di precariato; nel contempo deve espletare le proprie funzioni istituzionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43/2012 con la quale veniva integrato il *Regolamento degli uffici e servizi* in relazione all'applicazione generale dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 con il seguente articolo:

“Art. _17-bis – Applicazione art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.

Ferme le eccezioni già previste per legge, il Consorzio C.S.E.A. applica l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo ai limiti delle assunzioni flessibili, con adattamento che consente il ricorso a detti istituti assuntivi nei seguenti casi:

- far fronte a eventi imprevisi o imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà dell'ente (quali, ad esempio: sostituzioni personale con diritto a conservazione del posto);*
- garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto della prevista soppressione del Consorzio in fase di attuazione operativa, della necessità di proseguire nella gestione durante il periodo transitorio, e della ridottissima consistenza della dotazione organica a tempo indeterminato e, inoltre, tenendo conto della indefettibilità di figure previste statutariamente o indispensabili per la gestione operativa, per loro natura a termine oppure a termine in forza delle particolari soluzioni organizzative poste in atto (es. comando), alternativa a ipotesi più onerose;*

Viene inoltre prevista la considerazione cumulativa, ove più favorevole, dei limiti imposti dalla norma ai diversi sistemi di categorie di lavoro flessibile individuati dalla disposizione stessa.

L'adattamento come sopra delineato è subordinato alla verifica di impossibilità operativa di altra soluzione consistente nell'utilizzo di altro personale in disponibilità dell'ente, e comunque è subordinato al rispetto della restante normativa di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale, per quanto in applicazione presso l'ente”.

Si stabilisce quale esigenza non differibile e da mantenere per l'ente, almeno fino alla definizione delle assunzioni prioritarie di cui sopra, un livello di spesa per personale flessibile per lo meno al livello attuale (euro anno 99.000,00 circa). in considerazione della estrema esiguità della disponibilità di spesa per l'anno 2009 ovvero spesa media per il triennio 2007-2009 (rispettivamente, euro 71.338,61 ed euro 71.837,68), e tenuto conto che la maggior parte della relativa spesa, non è inerente a rapporti per così dire di "precaricato", ma all'avvalimento di soggetti di altre PA; anzi, al momento non è in forza, né vi è previsione, di alcun rapporto di lavoro flessibile "precario" in senso proprio.

Sul punto si richiamano le pronunce della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, rispettivamente n. 1/2017 e n. 15/2018, dal momento che il parametro predetto è assolutamente irrisorio per fronteggiare eventuali necessità di lavoro flessibile di questo ente, se solo si considera che la mancanza, anche limitata nel tempo, anche di solo un dipendente, allo stato attuale equivarrebbe all'assenza di circa il 20% del personale, con la necessità imprescindibile di assicurare la continuità dei servizi (di natura costituzionale: la vigilanza e verifica della raccolta rifiuti, con i conseguenti problemi ambientali in caso di interruzione);

Dato atto della presenza del piano di azioni positive, aggiornato per il triennio 2022-2024, di cui alla deliberazione del CdA n. 19 in data 08/04/2022, successivamente aggiornato, trasmesso alla Consiglieria di parità in data 29.01.2024 con parere reso in data 29.01.2024, e oggetto di verbale del CUG in data 29.01.2024;

Dato atto che lo schema del fabbisogno da ultimo approvato è stato trasmesso alla OO.SS. e alla R.S.U. con nota prot. n. 3020 in data 04.12.2023 e su di esso è stato reso parere del Revisore dei conti in data 15.12.2023, prot. n. 3137;

IN QUANTO SOPRA E PIU' SOTTO RIPORTATO

CONSTA

IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) nonché IL CONTENUTO DELLA SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE FERMA RESTANDO LA COMPETENZA AI FINI APPROVATIVI DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO:

1. si richiama integralmente la premessa quale parte integrante;
2. il contenuto comprende in forma aggregata:
 - a. struttura organizzativa
 - b. organizzazione del lavoro agile (vedasi allegato);
 - c. piano triennale dei fabbisogni del personale

3. a) tutte le assunzioni indicate come prioritarie costituiscono fabbisogni prioritari/emergenti e professionalità infungibili, stante la assoluta e grave carenza di personale come in premessa specificata, ulteriormente aggravata come risultante in atti;

b) si conferma o è in attuazione o già in corso un processo di riorganizzazione costituito dalla esternalizzazione non più gestibile, totalmente o parzialmente, a livello di ente: attività didattica, di sensibilizzazione, ovvero attività di supporto in appalto (servizi) nelle fasi di controllo di esecuzione dell'appalto stante l'enorme e maggiorata diversificazione delle attività e dei servizi stessi;

c) il personale svolge esclusivamente funzioni e attività istituzionali e di core business, mentre attività di supporto e di back office potranno essere ulteriormente esternalizzate e affidate mediante servizi;

d) rapporto con la vecchia dotazione organica: le linee guida del DPF prevedono che “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”; “nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai propri fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento”;

e) si prende atto che da quanto espresso in narrativa si rileva l'assenza di unità di personale (dirigenti compresi) in soprannumero o in eccedenza all'interno della struttura organizzativa del Consorzio C.S.E.A., e con la presente si conferma tale assenza di eccedenza o soprannumero di personale;

f) si dà atto che conseguentemente l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti;

g) si dà atto che in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. N. 75/2017, si richiama l'attuale dotazione organica intesa quale fabbisogno occupazionale, nelle consistenze numeriche sopra riportate;

h) si integra l'aggiornamento al programma di assunzione del personale/fabbisogno occupazionale, come segue:

- prosecuzione attività dirigente d'area tecnica in rapporto di comando a tempo determinato parziale, per tutto come in essere;
- prosecuzione attività segretario consortile per tutto come in essere;
- prosecuzione attività ai sensi art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, del personale di altri Comuni attualmente in servizio, fino al termine dell'attività del Consorzio e comunque con condizione risolutiva costituita dall'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 7/2012 e n. 1/2018 (se non compatibile con il mantenimento di detti rapporti, che potranno proseguire, in tal caso) da parte degli enti subentranti a C.S.E.A., ovvero da altre circostanze normative sopravvenienti; in particolare, utilizzo di unità di personale in regime art. 1 comma 557 legge 311/04
- utilizzo di personale per altre esigenze temporanee o eccezionali o per esigenze sostitutive, in particolare per supporto straordinario al personale per le ragioni già sopra evidenziate; si richiama integralmente al riguardo quanto previsto ed attuato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2018 (somministrazione di lavoro); potranno essere attivate anche acquisizioni di servizi specialistici per attività di tipo particolare (es. supporto al direttore dell'esecuzione dei servizi, attività di verifiche sui servizi, ecc.); rapporto a tempo determinato, ove ritenuto

opportuno, ovvero somministrazione di lavoro, nelle more di possibilità di reperimento di persona a tempo indeterminato; in particolare, viene mantenuta unità di personale da altro ente in regime art. 1 comma 557, per specifiche finalità correlate al PNRR

i) si ribadisce, l'ampia flessibilità di mansioni, ai sensi del d. lgs. N 165/2001, e che l'assegnazione delle risorse umane alle varie posizioni è meramente orientativa e non vincolante;

l) si assume ampia riserva di ulteriori eventuali determinazioni modificative del presente programma che si rendessero necessarie in ragione di successive disposizioni normative o esigenze organizzative;

m) si dà atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026;

n) di evidenziare le seguenti ulteriori considerazioni:

Si dà atto che il piano del fabbisogno di personale viene aggiornato con le esigenze non più differibili, ma nei limiti della dotazione complessiva risultante in fase di inquadramento dell'ente con il sistema/assetto Enti locali, avvenuta nel 2009-2010, provvedendo ad ulteriore avanzamento della provvista di personale prevista. In questo contesto, il limite aggiornato della spesa di personale 2008, consiste nel totale di spesa risultante dalla dotazione risultante entro il massimo della copertura (copertura di tutti i posti previsti).

Per quanto riguarda il tetto del salario accessorio, aggiornato, esso consiste nella somma complessiva, risultante da accessorio del dirigente, segretario, posizione organizzativa, personale non dirigente e non posizione organizzativa, per come derivato dall'applicazione – entro la misura completa di copertura - dei criteri sopra richiamati o contenuti negli atti sopra richiamati.

In particolare per quanto riguarda il personale non dirigente, la consistenza massima del fondo di parte stabile (e ferme restando le integrazioni ulteriori disposte dal contratto o da altre disposizioni, o dalle medesime consentite), è riferita alla risultanza del prodotto di euro 5.500xnumero unità di personale (riferimento al benchmarking attuato nel 2009-2010 previ approfondimenti e condivisioni con Aran e Mef) computando le posizioni organizzative e tenendo conto dello scorporo dell'emolumento delle PO dal fondo attuato dal 2018.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, si rinvia ai limiti finanziari stabiliti dalla legge, richiamando altresì i recenti orientamenti giurisprudenziali (Corte dei Conti) e in particolare DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG, che si attaglia perfettamente alla fattispecie esistente presso questo Consorzio.

Tale spesa dovrà comunque essere compatibile con il tetto di spesa aggiornato di cui alla lettera n) salve necessità ulteriori e particolari correlate alle esigenze di attuazione degli obiettivi e disposizioni Arera come sopra illustrato. In applicazione di tutto ciò, il valore di spesa ammissibile per lavoro flessibile, va correlato a quanto strettamente occorrente per assicurare le funzioni istituzionali, gli obiettivi e disposizioni Arera o di altri soggetti.

Al riguardo si attesta che al momento ci si sta già avvalendo del supporto interpretativo della Corte dei Conti citato ("Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi

contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”).

Le scelte programmatiche, esplicitate nella deliberazione di programmazione triennale, sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio:

PERSONALE IN SERVIZIO E ASSUNZIONI IN PROGRAMMA – PTFP 2024-2026

DOTAZIONE ORGANICA RISULTANTE:

SPESA 2008 come attualizzata	Spesa Euro	Pianta Organica Totale
TOTALE SPESE DI PERSONALE TEORICA MASSIMA – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc) (*)	562.215,88	11,50
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE		
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006	113.960,40	
TOTALE SPESE DI PERSONALE MASSIMO TEORICO AL NETTO DELLE ESCLUSIONI – OLTRE A QUANTO RISULTANTE DA APPLICAZIONE NOTE (*) (comprensiva di accessori, previdenziali, ecc.)	448.255,48	

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE - FASE OPERATIVA:

Profilo professionale	Cat. Iniziale giuridica	Tempo lavoro		N. posti Attuali		previsione cessazioni	Posti vacanti	Note		Situazione occupazionale
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%		1						5

FUNZIONARIO AMM.VO E.Q.	ExD1	100%		1						
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%		1						
FUNZIONARIO TECNICO E.Q.	ExD1	100%					1	Assunzione		
FUNZIONARIO AMM.VO E.Q.	ExD1	100%					1	Assunzione		
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%		1						2
ISTRUTTORE AMM.VO	ExC1	100%		1						
										7
Per segretario e dirigente tecnico vedasi prospetto precedente										
Incarichi ex. Art. 110 comma 2										
Incarichi ex art. 90										
Art. 1 comma 557 legge 311/04										3 figure tempo parziale – in servizio
Assunzioni con contratti di somministrazione										
Altre tipologie di assunzione di lavoro flessibile										
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO DI SPESA ANNO 2008 COME ATTUALIZZATO (compresi accessori, previdenziali, ecc.)									432.160,65	7
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE										
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006 (vedi prospetto allegato alla deliberazione)									97.509,52	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO DI SPESA COME ATTUALIZZATO ANNO 2022/2023 (compresi accessori ,previdenziali, ecc)									334.651,23	
SPESA COME ATTUALIZZATO ANNO 2022/2023									448.255,48	
RIFERIMENTO									448.255,48	

Differenza	113.604,25
-------------------	-------------------

Si dà atto che l'eventuale assunzione di ulteriore tecnico di supporto di categoria C, rispetto alle due assunzioni attualmente previste come immediate (a loro volta ulteriori alla sostituzione per turn over di istruttore amministrativo categoria C) avverrà in relazione a rimodulazione di altre provviste di personale dipendente da enti terzi ovvero alle necessità non differibili che dovessero emergere.

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE

Provincia di Cuneo

Piano Azioni Positive anni 2024 – 2026 Aggiornamento anno 2024

Premessa

L'Ente locale e quindi anche il Consorzio, quale aggregato funzionale di Comuni, rappresentando una delle istituzioni più vicina ai cittadini ed alle cittadine, deve per primo promuovere una cultura delle pari opportunità, adottando azioni che servano ad incentivare le iniziative atte a promuovere gli ostacoli presenti nel mondo del lavoro, nella realtà sociale, nelle istituzioni, prendendo coscienza dei propri diritti sociali e civili.

Situazione del personale in servizio

Il Consorzio C.S.E.A. dispone di cinque dipendenti di ruolo, passati a sei nel corso del 2024, di cui due di sesso femminile. Le figure apicali (Dirigente/segretario) sono costituiti da personale esterno. Nelle ultime tre assunzioni a tempo indeterminato effettuate (2023), due si sono concluse con l'assunzione di persone di sesso femminile. Prevista assunzione di ulteriore unità di personale, di sesso maschile, da marzo 2024. Il personale recentemente individuato, deriva da scorrimento di graduatorie costituite da altri enti, di cui una relativa a concorso riguardante sia Csea, sia altri enti (svolto da Comune di Cuneo), e l'altra, per mero scorrimento, costituita da Unione Montana.

Personale di supporto acquisito nel corso di questi anni:

- istruttore direttivo categoria D: n. 2 figure, di una femminile;
ulteriore figura di supporto, di sesso femminile, attivata a fine 2023.

Obiettivi strategici.

Le azioni positive non devono essere semplici principi, ma vanno calate nella realtà. In particolare, occorre iniziare ad andare controcorrente e valutare come prioritaria la persona in sé, rispetto all'efficientismo, alla pretesa di perfezione, all'assolutismo del lavoro. Proprio in questo periodo –

caratterizzato dalla diminuzione dell'offerta di lavoro disponibile – occorre fermarsi e riflettere sul senso del lavoro e della sua subordinazione ai bisogni della persona e della famiglia. Un lavoratore sereno è anche un lavoratore produttivo.

Azioni positive in atto o previste

1. Flessibilità di orario per agevolare i dipendenti nella conciliazione lavoro/tempi della famiglia e della persona. Nella contrattazione decentrata è stato formalizzato l'orario c.d. multi periodale per consentire la gestione migliore dei “picchi” di lavoro; sono in atto orari in deroga per consentire una migliore gestione della conciliazione predetta; al personale viene fornito supporto circa l'opportunità di utilizzo di istituti previsti dalla legge quali i congedi straordinari;
2. Formazione in orario di lavoro e svolta possibilmente on line.
3. Valutazione delle prestazioni e risultati: tra i vari criteri non è prevista la valutazione delle disponibilità ad effettuare orari di lavoro particolari, al di fuori delle fasce individuate per la generalità dei dipendenti, che possono interferire con impegni parentali. Con ciò si intende prevenire la valutazione di criteri che possono essere discriminatori per fasce sensibili (con problematiche legate alla cura della persona e della famiglia) e di pregiudizio per la loro progressione; i vertici amministrativi e l'Amministrazione hanno supportato e stanno supportando iniziative di particolare valorizzazione del personale attraverso incentivazione sia correlata al c.d. incentivo tecnico, sia correlata a fondi europei, oltre alla consueta destinazione del trattamento accessorio disponibile nell'ambito della contrattazione integrativa; viene mantenuta la posizione organizzativa in ambito tecnico; il trattamento accessorio è differenziato tra i dipendenti;
4. Part time: secondo normativa, compatibilmente con l'esiguità della dotazione organica come attualmente coperta e con il divieto assunzionale previsto dalla legge regionale n. 1/2018.
5. Istituzione del C.U.G.: istituito con determinazione n. 119/2011 e confermato con determinazione n. 59 del 17.6.2016, e ricostituito con determinazione n. 60 del 1.8.2020 con scadenza il 1.8.2024;
6. Benessere organizzativo: indispensabile incrementare la condivisione di obiettivi e decisioni e confronto diretto quando sopravvengono problematiche interne, in modo da evitare situazioni in cui si danno per scontato procedure, competenze, al fine di salvaguardare il benessere psico fisico
7. I responsabili tecnico e amministrativo apicali sono a disposizione per momenti di confronto per prevenire, affrontare e gestire i disagi correlati alla conciliazione bisogni

familiari e personali/lavoro, e per fornire, per quanto possibile, quel minimo di supporto in una situazione di oggettiva difficoltà relazionale sorta nell'ambito dell'esiguo personale del Consorzio, conseguente a fatti avvenuti; è tuttora in atto l'iniziativa dei buoni pasto; la novità normativa costituita dal metodo Arera ha comportato rilevanti carichi di lavoro aggiuntivi, e al riguardo sono state adottate misure di affidamento all'esterno di servizi operativi – potenziati per l'anno 2021 - per la gestione del nuovo sistema; la sede ove sono ubicati gli uffici è agevolmente raggiungibile, sono stati posti in atto durante l'anno 2020 miglioramenti funzionali dal punto di vista termico (impianto climatizzazione e raffrescamento); e si prevedono ulteriori migliorie in tempi futuri; inoltre, a fine 2023 e ancora in corso, sono state attivate iniziative di rilocalizzazione interna degli uffici, cogliendo l'occasione costituita dall'introduzione sia del nuovo lavoratore assunto da gennaio 2024, sia dall'introduzione di nuovo ulteriore lavoratore che si prevede di assumere da marzo 2024. Con la rilocalizzazione si è cercato di abbinare i lavoratori, all'interno di ogni ufficio, con modalità maggiormente funzionali alle tipologie di attività lavorativa (es. supporto ai tecnici, attività tecniche, attività amministrative, finanziarie) tenendo in considerazione anche gli interessi manifestati dal personale.

Da attuare, un aggiornamento della dotazione hardware (anche schermi, ecc.) per agevolare ulteriormente lo svolgimento dell'attività lavorativa.

8. Mantenimento misure che favoriscano le pari opportunità sul lavoro garantendo e contrastando le discriminazioni, al fine di garantire l'equilibrio di opportunità per donne e uomini all'interno dell'ente.

PIAO 2024-2026 – SEZIONE RELATIVA ALLA PERFORMANCE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 05.03.2010 si è provveduto alla costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2010, e successivamente è stata avviata e conclusa la contrattazione integrativa decentrata per l'esercizio 2010;
- che nel contempo è stato definito anche il reinquadramento dei dipendenti già Federambiente, nel contratto EE.LL.;
- che – inoltre – il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato, a seguito Assemblea del 25 maggio 2010, e con deliberazione del Consiglio n. 37/2010 si è provveduto a ridefinire il piano degli obiettivi di mandato;
- che a seguito Assemblea del 16.06.2011, con verbale n. 11, è stato nuovamente rinnovato il Consiglio di Amministrazione che, con deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2012, ha stabilito gli obiettivi di gestione relativi all'esercizio 2012, sulla base anche dell'aggiornamento degli obiettivi strategici per il triennio 2012-2014, disposto con deliberazione Assembleare;
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07.02.2014, è stato aggiornato il piano degli obiettivi di gestione relativi all'anno 2014, nonché l'aggiornamento degli obiettivi gestionali per il dipendente titolare di posizione organizzativa, relativi all'esercizio 2014, sotto riserva di attuazione tenuto conto del disposto della nuova legge regionale in materia di riordino della gestione dei rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 30 gennaio 2015, è stato aggiornato il piano degli obiettivi operativi relativi all'anno 2015;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2016 sono stati aggiornati gli obiettivi operativi, per l'anno 2016;
- che analogamente è avvenuto per l'esercizio 2017 e poi per l'anno 2018;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2018 è stato adottato il Documento Generale di Programmazione Economica Pluriennale contenente le linee strategiche e operative per la programmazione economica e gestionale e lo schema di bilancio di previsione 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 sono stati affidati obiettivi provvisori, relativamente all'esercizio 2019; per talune tipologie (in particolare ambito tecnico), si sono confermati sostanzialmente gli obiettivi/progetti resi per esercizio precedente, attesa la loro particolare valenza alla luce anche delle criticità dell'appalto di igiene urbana, delle difficoltà operative in corso, dello start up del nuovo appalto di igiene urbana in pieno svolgimento;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2019 si è provveduto ad aggiornare gli obiettivi, a seguito della sessione assembleare;
- Per l'anno 2020, gli obiettivi ovvero progetti finalizzati sono stati approvati in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2/2020; integrati con quanto previsto nella deliberazione assembleare n. 4/2020; integrati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2020;

- Per l'anno 2021, gli obiettivi sono stati adottati in via provvisoria con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2021, e poi aggiornati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2021, a seguito deliberazione di Assemblea n. 5 in data 25.05.2021;
- per l'anno 2022, con delibera n. 13/2022 sono stati adottati gli obiettivi in via provvisoria, aggiornati, a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 9/2022;
- per l'anno 2023, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12/2024, si è provveduto all'approvazione del PIAO – piano integrato attività e organizzazione, comprensiva del piano performance;
- le modifiche intervenute alla legge regionale n. 1/2018, hanno mutato il quadro ordinamentale e operativo della gestione dei rifiuti, disponendo l'attribuzione della competenza per quanto riguarda il conferimento in impianti, ad un unico soggetto regionale (costituito dai rappresentanti territoriali dei Consorzi e di altri enti), mantenendo la possibilità dei c.d. sub ambiti, coincidenti con il territorio dei precedenti Consorzi (ora denominati enti d'area vasta) anziché obbligare alla fusione su ambito provinciale dei consorzi stessi;
- nel contempo, è entrato in vigore ormai a regime il sistema Arera di determinazione delle tariffe e dei piani finanziari, incrementando le competenze del Consorzio, che ora deve occuparsi della elaborazione dei piani finanziari per i Comuni stessi, interfacciandosi oltre che con tutti i Comuni, anche con gli appaltatori e con la stessa Arera;
- come già evidenziato in precedenti incontri del Consiglio di Amministrazione, l'accrescimento delle competenze e delle attività consortili non risulta assolutamente più fronteggiabile con il personale a disposizione, la cui dotazione è assolutamente minimale (cinque dipendenti di ruolo, personale apicale per qualche ora alla settimana, due rapporti per qualche ora alla settimana con personale rispettivamente tecnico e contabile amministrativo di comuni), e che vede la disponibilità soltanto di due tecnici di ruolo per tutta l'attività di gestione, programmazione e verifica dei servizi sul territorio (che peraltro si estende anche a progetti con finanziamenti europei), e di un tecnico contabile amministrativo che sovrintenda tutta l'attività di elaborazione piani finanziari, elaborazione bilanci e consuntivi, rendicontazione progetti europei, fatturazioni agli enti, residuando la disponibilità di un amministrativo di ruolo e di un dipendente in lavoro flessibile per l'attività di supporto ai due ambiti, tecnico e amministrativo contabile, nelle materie predette, oltre che per l'attività inerente il funzionamento dell'ente (segreteria, personale, ecc.); in tale contesto, nell'ambito della deliberazione n. 16 del 15.11.2022 dell'Assemblea consortile, si è provveduto all'aggiornamento della dotazione di personale, in fase di attuazione;
- che indirizzi più precisi circa valorizzazione economica e gestione del fondo salario accessorio del personale non dirigente verranno disposti più avanti;

Dato atto che per quanto riguarda la posizione organizzativa tecnica, in conformità a quanto previsto dal contratto funzioni locali del 21.5.2018, il relativo ammontare è stato stralciato dal fondo salario accessorio, e si provvede alla nuova disciplina della posizione

organizzativa come previsto dal contratto stesso, e che si è da ultimo provveduto con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 22 in data 08.04.2022;

Richiamata ogni altra considerazione contenuta nella deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 5/2018, in merito ad altre voci di salario accessorio;

Dato atto in particolare, anche a fine ricognitivo, stante il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di quanto segue:

Dato atto che per tutte le posizioni può evidenziarsi come l'incremento delle prestazioni in corso non è solo quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo, poiché:

- il nuovo appalto di igiene urbana ha costretto tutto lo staff a ripensare le relazioni con i Comuni consorziati, con i cittadini, nonché l'organizzazione interna, dovendo avere a che fare non più con una sola impresa appaltatrice, ma con un raggruppamento d'impresе costituito da tre soggetti; inoltre, con il nuovo appalto sono passati o passeranno al "porta a porta" numerosi altri Comuni, con quanto ne consegue in termini di organizzazione preventiva, serate; nella fase di start up, è stato necessario gestire una enorme mole di front office telefonico con l'utenza e di direttive operative nei confronti degli appaltatori; la contabilizzazione del nuovo appalto è estremamente difficoltosa sia in ambito tecnico sia contabile proprio anche per la presenza di un raggruppamento d'impresе; anche la gestione amministrativa è particolarmente disagiata per la presenza di tre soggetti, si pensi agli aspetti assicurativi e procedurali in genere); al momento risulta solo parzialmente sostituita, una posizione lavorativa cessata nel 2019), con conseguente aggravio per gli uffici;

Evidenziato che l'ARAN evidenzia come gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possono essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, il rispetto di precise condizioni evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente;

Ritenuto di confermare gli obiettivi adottati in via provvisoria per l'esercizio 2024, integrati con quanto previsto negli atti di approvazione del bilancio preventivo di cui a deliberazione adottata dall'Assemblea per il triennio 2024-2026, e con quanto più sopra specificato, nonché con le rimodulazioni funzionali al buon esito;

Dato atto che si terrà inoltre conto delle considerazioni e disposizioni concordate nell'ambito dell'accordo decentrato, e che la diversa valorizzazione per i vari operatori terrà conto:

- della particolare intensità di lavoro della figura svolgente attività di supporto sia all'ambito tecnico sia all'ambito amministrativo, attività caratterizzata dal nuovo appalto di igiene urbana, e dalle correlate criticità organizzative come già dettagliate in atti;

- della circostanza per cui alcuni operatori sono beneficiari di particolare incentivazione nell'ambito delle risorse "funzioni tecniche" previste dal D.lgs. n. 50/2016 e d. lgs. N. 36/2023;

Dato atto, in ordine alle innovazioni del D.lgs. n. 74/2017, che:

- una delle modifiche del D.lgs. 74 è l'aver prescritto che, nel definire gli obiettivi, occorre tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente; e questo sottolinea la necessità di inquadrare la performance in un ciclo periodico;
- altra importante modifica, è l'aver previsto due nuove tipologie di obiettivi, quelli generali e quelli specifici di ogni amministrazione;
- gli obiettivi generali devono individuare le priorità strategiche, sulla base di priorità politiche del programma di governo; la norma prevede che, con linee guida triennali approvate con D.P.C.M., si coordini la programmazione dei diversi enti ed amministrazioni locali;
- gli obiettivi specifici costituiscono i tipici obiettivi, da individuarsi in coerenza agli obiettivi generali ed ai programmi delle singole amministrazioni;
- nel caso di mancata individuazione degli obiettivi generali, rimangono gli obiettivi specifici delle amministrazioni, salvo successivo adeguamento;
- si ribadisce il concetto chiave: senza conseguimento degli obiettivi specifici programmati, non è possibile erogare gli incentivi economici;
- altra modifica rilevante, è costituita dal fatto che il monitoraggio della performance ora andrà svolto dall'OIV (o nucleo di valutazione) e non più dagli organi di indirizzo; si tratta di norma non di diretta applicazione per gli enti locali, in quanto non richiamata all'articolo 16 del D.lgs. 150 come modificato, che enuncia i soli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 ai fini dell'immediato obbligo di adeguamento (ai *principi* contenuti in detti articoli);
- con la riforma, è l'OIV (o nucleo di valutazione) a dover inoltre dare un parere vincolante per l'adozione e l'aggiornamento del sistema, con evidente incremento dei suoi poteri e della sua autonomia; è necessario, inoltre, disporre di procedure di conciliazione a garanzia dei valutati;
- viene confermato il fatto che sono gli OIV (o nuclei di valutazione) a disporre la misurazione e valutazione della performance annuale dell'amministrazione nel suo complesso, con la relazione sulla performance, oltre che valutare i dirigenti di vertice; anche i dirigenti debbono manifestare le loro funzioni nella valutazione della performance organizzativa; infine, anche i cittadini od utenti finali dei servizi, debbono partecipare alla valutazione della performance organizzativa (novità del decreto n. 74);
- la performance organizzativa non viene definita: la norma si limita ad individuare i diversi ambiti rispetto ai quali può essere misurata e valutata, e precisamente:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
 - b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
 - d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
 - e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
 - f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
 - g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 - h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
- l'articolo 8 del decreto 150 come modificato, che disciplina gli ambiti suddetti, non è tra quelli di diretta applicazione per gli enti locali, ma ciò significa solamente che in tale ambito gli enti locali hanno piena discrezionalità decisionale, non che questo livello di performance non sia da adottare;
 - per quanto riguarda la performance individuale, non si registrano innovazioni di particolare rilievo;
 - non rilevanti neppure le modifiche sul piano performance: non si registrano modifiche anche in ordine all'individuazione del piano della performance: l'articolo 10 non è tra le norme per le quali sia previsto l'adeguamento degli ordinamenti, e gli enti spesso hanno proceduto a semplificazioni, quali sovrapporre Peg e piano, facendo sì che il primo fungesse anche da piano; tale iniziativa, nata come prassi in seguito ad un accordo tra ANCI e CIVIT, è poi divenuta norma, con il D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che all'art. 169 del TUEL, comma 3-bis, ha previsto come il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente con il PEG; si richiamano le considerazioni più volte effettuate in merito all'applicabilità presso enti locali e a come declinato presso questo ente; anche recentemente, autorevole dottrina, ha commentato recenti esternazioni di giurisprudenza contabile consultiva ¹;

¹ <https://www.gianlucabertagna.it/2022/05/29/le-assunzioni-e-il-piano-della-performance/>

- di rilievo il rafforzamento dell'OIV: la riforma prevede che esso abbia poteri di accesso a tutti gli atti e documenti, sistemi informativi, luoghi;
- per quanto riguarda l'opzione nucleo valutazione/OIV, per gli enti locali che hanno optato per il nucleo, si continuano ad applicare i rispettivi ordinamenti. L'art. 16 del D.lgs. n. 74 non introduce alcuna innovazione rispetto a tale assetto, non richiamando tra le disposizioni di diretta applicazione per gli enti locali gli articoli 14 e 14-bis; nel caso invece l'enti opti per l'OIV, dovrà applicare direttamente l'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009;
- per quanto concerne la partecipazione dei cittadini, o di altri utenti finali, al processo di misurazione della performance organizzativa, il concetto chiave dovrebbe essere questo: la valutazione della performance organizzativa dovrebbe essere effettuata tenendo fortemente conto, e in modo strutturato, del giudizio dei cittadini, piuttosto che dell'autovalutazione delle amministrazioni, anche se coadiuvate da soggetti terzi; e questo per evitare forme di autoreferenzialità che spesso vengono in luce;
- l'articolo 19 bis prevede che i cittadini singoli o in forma associata possano interloquire direttamente con l'OIV; le amministrazioni debbono adottare sistemi di soddisfazione degli utenti esterni, ma anche di quelli *interni*; i risultati delle misurazioni vanno pubblicati; il tutto con gradualità, considerati anche i costi, tecnici soprattutto, di tale processo partecipativo;
- anche tali norme sulla partecipazione dei cittadini (artt. 8, 14, 19 bis) non sono di diretta applicazione per gli enti locali; ogni ente locale può dunque decidere liberamente come procedere per fare partecipare i cittadini nel processo valutativo, ma sarebbe non rispettoso dei principi di legge non farlo;
- presso questo ente, quanto sopra è già pienamente attuato e lo era anche prima del D.lgs. n. 74/2017: infatti, non solo era operante carta dei servizi da parte dell'appaltatore, pubblicata dall'ente, ma l'ente, attraverso i frequenti contatti con la propria utenza "diretta" (Sindaci e uffici dei Comuni consorziati) costantemente attua questa particolare forma di rapporto sinergico con gli utilizzatori dei servizi; il contatto con i cittadini – trattandosi di ente di secondo livello – è normalmente mediato dai Comuni ovvero dall'appaltatore ma, come sopra evidenziato, per ogni necessità il Consorzio è a disposizione anche direttamente nei confronti dei cittadini, come testimoniano i mesi di avvio del servizio e l'opera costante di assistenza prestata dagli uffici per la soluzione delle criticità o dei problemi che quotidianamente vengono loro sottoposti;
- come documentato in atti, il raggruppamento d'impresе svolgente l'attività del nuovo appalto di igiene urbana, ha proposto attività di reportistica e valutazione dei servizi da parte dell'utenza; tali attività al momento non risultano essere ancora state attivate poiché con priorità inferiore rispetto ad attività ad alto impatto economico, a cui l'Ente ha dato precedenza di attuazione;

- la performance organizzativa va correlata a: miglioramento di indici della qualità dei servizi prestati e della soddisfazione degli utenti interni o esterni; miglioramento degli indici di produzione e produttività riferiti ad output o prestazioni che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza; miglioramento di indicatori che esprimono il contributo dell'organizzazione al conseguimento di più elevati livelli di efficacia delle politiche pubbliche; miglioramento di indicatori di costo, di produttività del lavoro, di economicità della gestione, di efficacia ed efficienza dei processi interni di supporto. I miglioramenti degli indicatori vanno accertati sulla base di standard derivanti da serie storiche o dal confronto tra risultati di unità produttive con caratteristiche simili; gli standard devono tenere conto delle risorse effettivamente rese disponibili;
- il CCNL 16.11.2022 e precedenti contengono tutta una serie di possibili erogazioni del fondo delle risorse decentrate. Tra queste spiccano al primo posto la performance organizzativa e la performance individuale. Come per tutte le voci della norma non si tratta di un obbligo (tranne quello di definire almeno il 30% delle risorse variabili a quella individuale), ma di definire in contrattazione integrativa quali si intendono riconoscere al personale dipendente. Anche in passato la produttività era divisa in "individuale" o "collettiva", ma le novità del D.lgs. 150/2009 hanno imposto ai contratti nazionali una revisione delle indennità;
- dato atto che la **performance individuale** deve avere a oggetto il raggiungimento di obiettivi attribuiti ai dipendenti, che siano essi di gruppo o individuali, nonché quelli che genericamente vengono descritti come "comportamenti", ovvero la qualità della prestazione, le competenze professionali possedute e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati. I criteri di erogazione della performance individuale si basano, quindi, quasi sempre su alcuni parametri quali ad esempio: il punteggio della scheda di valutazione, la categoria, la durata del rapporto di lavoro, il contributo prestato in termini di tempo;
- dato atto che la performance organizzativa fa riferimento a:
 - a) grado di attuazione della strategia;
 - b) portafoglio dei servizi;
 - c) stato di salute dell'amministrazione;
 - d) confronti con altre amministrazioni (*benchmarking*).
- dato atto che qualche anno fa, per quanto concerne i c.d. "progetti", l'Aran - nell'Orientamento applicativo n. RAL 1831 spiegando l'evoluzione dell'articolo 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 nella vigenza del D.lgs. 150/2009 - aveva così affermato: «le risorse possono essere rese disponibili (...) in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente; pur non esistendo più l'articolo 15

comma 5 (essendo stato sostituito dall'articolo 67, comma 3, lettera i, che prevede specifici obiettivi da inserire nel piano della performance) l'analogia è comunque notevole;

- dato atto che l'ente dispone appena di una posizione dirigenziale (tecnica) in comando a tempo parziale da altro ente locale, del segretario, e di quattro dipendenti di ruolo, due tecnici e due contabili/amministrativi o amministrativi;
- evidenziato che in tale contesto di estrema esiguità del personale, e stante la costituzione del fondo di parte variabile esclusivamente con economie da parte stabile ovvero risorse eterofinanziate, si è puntato negli anni in modo determinante sulla incentivazione sostanzialmente di specifici "obiettivi a progetto" od obiettivi di gruppo di lavoro, con differenziazioni economiche anche rilevanti, tenenti conto all'origine del contributo teorico esigibile ai singoli lavoratori al raggiungimento del risultato;
- si intende proseguire in tale assetto, applicando un meccanismo che determini la quota o le quote di incentivo per ciascun dipendente, secondo i contributi esigibili da ciascuno, tenuto conto della natura, grado obiettivi, ecc., da determinarsi in esito alla contrattazione decentrata;

Ritenuto di emanare indirizzi, ai fini della contrattazione integrativa, in merito alla contrattazione integrativa e destinazione somme per performance organizzativa e individuale, come segue:

- obiettivi di performance organizzativa, descritti in allegato, riferiti all'intera struttura; per il dirigente e per il segretario, è essenziale e prevalente il concorso individuale al raggiungimento di tali obiettivi; per i non dirigenti, sarà valutato l'apporto comunque in evidenza;
- performance individuale legata al raggiungimento di obiettivi (a loro volta finalizzati agli obiettivi della struttura);
- per ciascun dipendente non dirigente e non posizione organizzativa, sulla base delle risorse disponibili in decentrato, sarà stabilita una quota di incentivazione che tiene conto – in linea teorica – del contributo esigibile, per il complesso degli obiettivi, dal dipendente, nonché della incentivazione già ad altro titolo attribuita, in ottica di equilibrio di incentivazione e coinvolgimento di tutto il personale, e con differenziazione atta al rispetto delle previsioni contrattuali;

Inoltre si dispone:

- di confermare gli obiettivi di cui alla deliberazione obiettivi provvisori n. 3/2024, intendendoli integrati con quanto approvato dall'Assemblea consortile, nella deliberazione relativa al bilancio preventivo 2024-2026 adottata nella seduta del 28 febbraio 2024;
- di integrare gli obiettivi in questione, dando atto che in allegato è riportato il testo completo;

- di dare atto che gli obiettivi sono da intendersi riferiti a tutti i servizi e uffici del Consorzio, considerato che ciascun servizio e ufficio interviene nel processo realizzativo a vario titolo, tecnico, contabile, amministrativo, ecc., e salvo l'apporto specifico per talune figure professionali, es. per progetto fondi europei, e con affidamento anche al dirigente e al segretario per quanto di rispettiva competenza;
- di richiamare, inoltre, gli indicatori di controllo di gestione oggetto di report periodico, richiamati nel documento programmatico di bilancio - triennio 2023-2024;
- di richiamare integralmente il contenuto della deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 48/2018 in ordine agli obiettivi per quanto qui non modificato e compatibile;
- di dare atto che per quanto riguarda le posizioni del dirigente e del segretario, si fa riferimento - in aggiunta agli obiettivi allegati, anche a quanto contenuto nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di aggiornamento obiettivi operativi, a quella del Consiglio di Amministrazione n. 24/2017 per quanto compatibili, e a quella assembleare di adozione obiettivi strategici, nonché ulteriori atti attuativi, dando atto che per i medesimi operano gli obiettivi sopra richiamati - concorso agli obiettivi strategici di struttura - per quanto attiene alla macro attuazione;
- di approvare anche quanto contenuto in premessa come indirizzi per la contrattazione decentrata, compresi elementi integrativi;
- di dare atto che la valorizzazione economica degli obiettivi deriverà da separati provvedimenti, subordinatamente alla contrattazione decentrata;
- di richiamare per ogni altro aspetto quanto indicato in premessa, disponendo:
 - o da parte dei servizi tecnici, monitoraggio nei confronti dell'appaltatore dei servizi di igiene urbana, ai fini dell'attuazione della carta dei servizi, per attivare poi così le iniziative di concorso dell'utenza nel processo valutativo, come del resto indicato in offerta, e conformemente alla normativa vigente sul processo valutativo (d. lgs. N. 74/2017), il tutto coordinato con le disposizioni Arera in merito ai servizi da erogarsi all'utenza e ai rapporti con la stessa;
- di dare atto che il nucleo di valutazione, presente presso l'ente, e costituito dal segretario, è a disposizione dell'utenza sia diretta (Comuni) sia indiretta (cittadini) per reclami, osservazioni e rilievi, previa disamina di primo livello da parte dei servizi tecnici preposti ovvero dei Comuni per quanto di competenza.

AGGIORNAMENTO OBIETTIVI AFFIDATI – ESERCIZIO 2024 E ULTRATTIVITA 2024-2026 SALVO VARIAZIONI

All'inizio del nuovo mandato il Consiglio di Amministrazione ritiene importante fissare degli obiettivi programmatici che si intendono realizzare per consentire al Consorzio di rispondere in modo compiuto alle funzioni assegnate dallo Statuto.

- **Rapporti con i Comuni**

Per realizzare in modo efficiente il ruolo di governo del settore è indispensabile che la collaborazione con i Comuni sia impostata sulla base del reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni. Pertanto si ritiene necessario fare in modo che la catena dei rapporti, a partire dalle comunicazioni formali, alle fatturazioni, alle richieste di collaborazione e/o contributi venga gestita in modo corretto e trasparente, in modo che il CdA possa, in caso di necessità, effettuare i riscontri necessari per risolvere eventuali criticità.

- **Controlli sui servizi e sul patrimonio**

Si tratta del ruolo chiave affidato al Consorzio e che deve essere svolto in modo corretto utilizzando in modo sinergico la collaborazione con i servizi tecnici e/o di polizia urbana delle amministrazioni comunali. Si tratta quindi, considerate le limitate risorse dell'organico consortile, di interpretare il ruolo ispettivo in modo mirato per evidenziare eventuali disservizi o non conformità rispetto alle schede approvate. Con particolare riferimento ai piccoli comuni rurali e di montagna che non dispongono di risorse proprie da dedicare al settore, ma senza esclusione per gli altri, il Consorzio deve svolgere il ruolo di guida proponendo modifiche e miglioramenti della scheda di servizio anche in corso d'opera qualora le prestazioni sul territorio non corrispondano alle aspettative delle comunità o non raggiungano gli obiettivi di legge per quanto attiene alla raccolta differenziata.

Il Consorzio non è stato dotato di personale di vigilanza. Come già evidenziato con note agli atti ai Comuni e agli organi di vigilanza operanti su territori del Consorzio, è pertanto onere dei Comuni e degli altri organi di vigilanza provvedere alle relative incombenze. Ciò sia nell'ambito della tutela del patrimonio del Consorzio (materiali isole ecologiche, cassonetti, ecc.), sia nell'ambito della corretta gestione da parte dell'utente (modalità di conferimento dei rifiuti, sanzioni, ecc.), sia nell'ambito del corretto svolgimento dei servizi da parte degli appaltatori. Le incombenze svolte dai Comuni e dagli altri organi di vigilanza possono comprendere tutte le azioni indispensabili o utili a tal fine (vigilanza con pattuglie, video sorveglianza, verifiche in loco dei servizi svolti dalle ditte, ecc.). Le attività di controllo svolte direttamente da C.S.E.A. sono limitate alle verifiche di secondo livello sulla qualità dei servizi degli appaltatori, su segnalazione dei Comuni, per quanto compatibile con la struttura consortile, ovvero ad autonome iniziative di tal genere, per quanto possibile. Va infatti dato atto che nonostante il conferimento al Consorzio da parte di Comuni di rilevante dimensione dei servizi in gestione, avvenuta negli ultimi anni, non si è provveduto da parte degli stessi alla messa a disposizione del relativo personale, che è rimasto in forza presso i medesimi Comuni.

- **Tutela delle dotazioni e del patrimonio consortile**

Le modifiche introdotte nei servizi, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta, comportano variazioni significative alle dotazioni strumentali messe a disposizione dei comuni e delle strutture di servizio (es. isole ecologiche).

- **Educazione e sensibilizzazione delle comunità ai problemi ambientali**

Il CdA ritiene, anche tenuto conto di quanto previsto dallo statuto, che si tratti dell'attività chiave da cui far partire una nuova cultura in tema di contenimento della produzione di rifiuti e della loro valorizzazione finale. Si tratta quindi di proseguire ed incrementare l'attività già svolta con gli incontri con le comunità locali e con le istituzioni scolastiche. Le iniziative vanno strettamente legate alla realtà locali in modo da coinvolgere direttamente le comunità dei residenti (maggior spazio ai punti critici della filiera così come si evidenziano sul territorio, accompagnamento alla introduzione di nuovi servizi ecc.). Sotto il profilo strumentale si tratta di mettere a disposizione strumenti ed opportunità che consentano di valorizzare la comunicazione e renderla incisiva (mezzi audiovisivi moderni, organizzazione di visite a centri di selezione e trattamento, sopralluoghi in località dove si effettuano servizi nuovi non ancora proposti nel nostro bacino ecc.), campagne di sensibilizzazione ed educazione, ecc.

Peraltro, i recenti provvedimenti Arera in merito ad aspetti qualitativi del servizio, unitamente alle nuove modalità di strutturazione delle tariffe, stanno determinando e determineranno ulteriormente, criticità sia ai comuni, sia nell'ambito degli uffici consortili, richiedendo prestazioni e servizi di particolare complessità e non alla portata della nostra struttura. In tale contesto si conferma la necessità del potenziamento

dell'affidamento di servizi all'esterno, tenuto conto della specificità e complessità della materia che presuppone l'intervento di personale specializzato che abbia contezza diretta delle varie fasi redazionali e di elaborazione dei dati necessari secondo i criteri previsti dalle norme emanate dall'Autorità. Si richiede anche particolare collaborazione da parte degli uffici dei Comuni, che, per parte loro, devono assicurare la fornitura dei dati di competenza e controllare la congruità delle risultanze elaborate comunque allineate ai limiti redazionali che la normativa prescrive..

Con il 2023 si è conclusa altresì la revisione dell'assetto dei Consorzi a livello regionale, quali sub area vasta per l'ambito territoriale di riferimento, ai seguito delle modifiche da ultimo apportate con legge regionale n. 25/2021. Diverse criticità si profilano all'orizzonte, quali gli ulteriori e notevoli maggiori costi correlati all'attivazione e funzionamento dell'Ato regionale, unitamente a un riparto di competenze sulle attività di raccolta differenziata e sull'impiantistica tra Conferenza regionale e consorzi sub area vasta che potrebbe avere problemi di funzionalità.

Va inoltre tenuto conto che obiettivo essenziale risulta, altresì, il mantenimento dei servizi in ordinaria amministrazione; questo è il periodo di piena operatività del nuovo appalto di igiene urbana, che però deve far fronte a una ripresa dell'incremento dell'inflazione, considerato l'immediato impatto sul servizio dell'accrescersi dei costi per carburanti ed energia.

Sotto il profilo degli investimenti, il Consorzio ha avuto l'approvazione in Assemblea consortile, il 3 febbraio 2022, degli interventi da presentare sulla misura M2C.1.1 I 1.1 del PNRR in materia di economia circolare, attualmente all'esame dei soggetti nazionali preposti.

In considerazione delle particolarità criticità normative, nonché dell'esiguità della struttura consortile, si è provveduto ad aderire alla centrale di committenza esistente (Cuc presso Unione montana Valli del Monviso), limitatamente alla gestione di questi interventi.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/2018, e in particolare i seguenti contenuti:

- nuove attività soprattutto legate all'appalto di igiene urbana (e all'attuazione della legge regionale n. 1/2018), unitamente alle innovazioni sempre complicate in materia di trasparenza, anticorruzione, e anche privacy, che comportano una seria difficoltà nell'aderire alle innovazioni e dare loro attuazione, se non l'impossibilità operativa, addirittura; si richiamano sul punto le note agli atti del dirigente di area tecnica prot. 2673 in data 08.10.2018 e del segretario prot. 2683 in data 08.10.2018, agli atti, delle quali si riporta il seguente contenuto integrato:
 - (tra virgolette le parti della nota del Dirigente, e di seguito per ogni parte le considerazioni relative del segretario): *“ricordo come al momento della nascita del Consorzio, i Sindaci ...”*: in una delibera del C.d.A. del 2010, la numero 18, ... si scriveva *che -la dotazione organica dell'Ente, adottata con deliberazione del C.d.A. n.13 in data 17 marzo 2008, si rivela ormai assolutamente sottodimensionata rispetto alle esigenze; l'erogazione dei servizi di igiene urbana anche ai Comuni di Fossano, Savigliano, Racconigi, Villafalletto, Brossasco, Sant'Albano Stura, Torre San Giorgio, attivata a partire dal 2008, ha evidenziato carichi di lavoro, esigenze organizzative e gestionali enormemente maggiori rispetto al passato; basti pensare che il fatturato mensile complessivo del Consorzio, fino al 2007 di euro 2.740.000 circa, è passato a fine 2008 ad euro 6.021.580 circa e la complessità organizzativa e gestionale è in costante aumento in quanto sempre più Comuni stanno passando dalla raccolta di tipo stradale a quella di tipo domiciliare; inoltre è in incremento l'attività di sensibilizzazione, l'attività di realizzazione*

infrastrutturale; tutto ciò è ormai insostenibile con tre dipendenti amministrativi e due dipendenti tecnici di ruolo; il dirigente di area tecnica è in comando per alcune ore alla settimana, e le funzioni di segretario sono svolte per alcune ore settimanali da un segretario comunale; deriva l'assoluta necessità di rimodulare la consistenza organizzativa, fermo restando che ogni determinazione assunzionale sarà adottata soltanto nel rispetto dei vincoli normativi (attualmente impeditivi per assunzioni con concorso), sulla base degli indirizzi dei Comuni consorziati, individuando il sistema maggiormente idoneo (messa a disposizione di personale da parte dei Comuni, mobilità, comando, concorsi);- Con la stessa delibera, si prevedeva l'aggiunta di altri tre tecnici: un istruttore direttivo categoria D, un istruttore categoria C, un altro istruttore o istruttore direttivo part time; Di questi tre tecnici, soltanto uno è stato (molto parzialmente) coperto in via provvisoria, con il tecnico a supporto; non vi è stata ... "messa a disposizione di personale da parte dei Comuni", né è stato possibile attuare autonomamente nuove assunzioni, perché dal 2010 i vincoli inderogabili di spesa l'hanno impedito (e stanno continuando ad impedirlo); tutto ciò nonostante negli anni successivi il Consiglio di Amministrazione abbia sempre confermato la necessità di incrementare la dotazione: da ultimo, con la delibera n. 34 del 2018; ... i Comuni ... non hanno mai emanato direttive per l'incremento del personale, confermando solo le procedure assuntive già in atto in allora di un funzionario tecnico e di un applicato amministrativo (prima non esistevano neppure tali figure); " la situazione ora si presenta assai diversa ... spesso il Consorzio viene preso di mira ed additato come responsabile di disservizi per il mancato controllo ... " "non si è in grado di garantire lo svolgimento dei compiti assegnati e soprattutto di poter eseguire con la dovuta puntualità i diversi servizi nei vari comuni che hanno sempre più maggiori pretese e sempre meno forniscono supporto. ... urge un incremento del personale tecnico, senza il quale non si potrà che assistere ad un peggioramento della qualità resa e dei servizi espletati a favore dei Comuni": nella delibera n. 34 di fine settembre (2018), così come nei documenti approvati ... dall'Assemblea, è stato previsto -l'utilizzo di personale per altre esigenze temporanee o eccezionali o per esigenze sostitutive, in particolare per supporto straordinario al personale per le ragioni già sopra evidenziate; si richiama integralmente al riguardo quanto previsto ed attuato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2018 (somministrazione di lavoro); **potranno essere attivate anche acquisizioni di servizi specialistici per attività di tipo particolare (es. supporto al direttore dell'esecuzione dei servizi, attività di verifiche sui servizi, ecc.)**;- Tale previsione ha fatto seguito a discussioni, più volte avvenute, in Cda, nelle quali **si era previsto l'eventuale affidamento di servizi esterni per attività specialistica di supporto all'area tecnica, sulla base dei primi riscontri dopo la partenza del nuovo appalto**;...; Naturalmente è rimessa all'Amministrazione ogni altra valutazione, ad esempio la riduzione di altre voci di personale o compensi al personale – nei limiti di quanto consentito contrattualmente – o decisioni diverse su personale attualmente a supporto – che consentano di dirottare risorse di spesa di personale esclusivamente sull'area tecnica; si tratta comunque di risorse di limitata entità che a

parere dello scrivente non risolverebbero strutturalmente le problematiche dell'area tecnica. Una valida alternativa sarebbe certamente la messa a disposizione da parte dei Comuni di proprio personale tecnico, naturalmente senza costi per il Consorzio, perché diversamente ciò costituirebbe di nuovo sfioramento alla spesa di personale stabilita dalla legge. E tra l'altro ciò sarebbe anche giusto con riferimento al fatto che a suo tempo vari Comuni hanno esternalizzato i servizi al Consorzio, ma non hanno trasferito il relativo personale. Per semplice memoria, ... anche che negli atti approvati dall'Assemblea (cioè dai Sindaci) ad inizio ... anno (2018) si dava atto di quanto segue: *-l'eccezionale carico di lavoro che è derivato dalla predisposizione del nuovo appalto di igiene urbana e quello che deriverà dalle fasi di post aggiudicazione e di start up che complessivamente impegnano la struttura C.S.E.A. in misura maggiore o comunque diversa (con la permanenza dei servizi degli ulteriori enti conferenti); si ricorda come l'ultimo appalto aveva un valore di circa 60 milioni di euro, quello nuovo di oltre 80 milioni di euro); la previsione della soppressione dei Consorzi ed istituzione di una nuova governance dei rifiuti a livello provinciale per i servizi e regionale per gli impianti (L.R. Piemonte n. 1/2018) con necessità di predisposizione di documentazione, ricognizione, ecc.;*

- *la gestione a regime di numerosi adempimenti in materia di enti locali, prima dell'inquadramento giuridico non svolti o svolti parzialmente (statistiche, conto annuale, relazione sul personale, ecc.);*
- *l'ulteriore eccezionale carico di lavoro derivante dall'ammissione a finanziamento del Progetto In.Te.Se. finanziato dalla Unione europea;*
- *la certa paralisi dei servizi stante una consistenza di personale assai esigua (4 unità di personale a tempo indeterminato per ambito territoriale di 160.000 abitanti), molto sottodimensionata, anche con riferimento a enti similari vicini;*

In ultimo ricordo quanto scritto nella delibera del Cda n. 22/2018: "l'attività del C.S.E.A. è costituita da funzioni di pubblica utilità in ambito di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, funzioni di rilevanza costituzionale, e richiamato sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali)".

Quanto sopra, al fine di direttive del C.d.a. in merito all'attuazione di quanto previsto nella delibera C.d.a. n. 34 e nello strumento di programmazione approvato dall'Assemblea lo scorso 4 ottobre."

- presa d'atto delle note del Dirigente tecnico e del Segretario dell'ente, in ordine alle criticità circa l'attuazione degli obiettivi anche ordinari, in relazione alla carenza di personale dando atto che il Consiglio di Amministrazione monitorerà l'andamento e riferirà in Assemblea per le conseguenti determinazioni da parte dei Sindaci;
- incremento delle prestazioni in corso non solo quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo, poiché:
 - il nuovo appalto di igiene urbana ha costretto tutto lo staff a ripensare le relazioni con i Comuni consorziati, con i cittadini, nonché l'organizzazione interna, dovendo avere a che fare non più con una sola impresa appaltatrice, ma con un raggruppamento d'impresе costituito da tre soggetti; inoltre, con il nuovo appalto sono passati o passeranno al "porta a porta" numerosi altri Comuni, con quanto ne consegue in termini di organizzazione preventiva, serate; criticità legate allo start up dei nuovi servizi non dipendenti dal Consorzio, con l'utenza che si è riversata telefonicamente in massa verso gli uffici consortili per richieste di informazioni, sollecitazioni, ecc.; contabilizzazione del nuovo appalto estremamente difficoltosa sia in ambito tecnico sia contabile proprio anche per la presenza di tre soggetti; che anche la gestione amministrativa è particolarmente

disagevole per la presenza di tre soggetti, si pensi agli aspetti assicurativi e procedurali in genere);

- il progetto In.Te.Se., con fondi europei, attuato in questi ultimi anni, ha costretto gli operatori interessati a svolgere attività aggiuntive, a ripensare l'organizzazione del proprio lavoro in funzione delle tempistiche del progetto, a trasferire anche all'estero, e qualitativamente è molto performante, perché comporta anche attività relazionali con gli altri partner progettuali pubblici e privati, sviluppando una capacità progettuale, d'inventiva e di problem solving in continuo confronto con operatori specializzati del settore e con gli omologhi stranieri;

Dato atto che con deliberazioni dell'Assemblea n. 16 del 15.11.2022, n. 5 del 9.3.2023, e con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 34/2022 e n. 12/2023 si è provveduto alla ricognizione e rimodulazione assetto giuridico, dotazionale e di spesa di personale, a seguito delle rilevanti modifiche introdotte normativamente e funzionalmente in capo ai Consorzi, come più ampiamente specificato più avanti;

Dato atto, in ordine alle innovazioni del d. lgs. N. 74/2017, che:

- Una delle modifiche del d. lgs. 74 è aver prescritto che nel definire gli obiettivi, occorre tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente; e questo sottolinea la necessità di inquadrare la performance in un ciclo periodico;
- Altra importante modifica, è aver previsto due nuove tipologie di obiettivi, quelli generali, e quelli specifici di ogni amministrazione;
- Gli obiettivi generali devono individuare le priorità strategiche, sulla base di priorità politiche del programma di governo; la norma prevede che con linee guida triennali approvate con d.P.C.M., si coordini la programmazione dei diversi enti ed amministrazioni locali;
- Gli obiettivi specifici costituiscono i tipici obiettivi, da individuarsi in coerenza agli obiettivi generali ed ai programmi delle singole amministrazioni;
- Nel caso di mancata individuazione degli obiettivi generali, rimangono gli obiettivi specifici delle amministrazioni, salvo successivo adeguamento;
- Si ribadisce il concetto chiave: senza conseguimento degli obiettivi specifici programmati, non è possibile erogare gli incentivi economici;
- Altra modifica rilevante, è costituita dal fatto che il monitoraggio della performance ora andrà svolto dall'OIV (o nucleo di valutazione) e non più dagli organi di indirizzo; si tratta di norma non di diretta applicazione per gli enti locali, in quanto non richiamata all'articolo 16 del d. lgs. 150 come modificato, che enuncia i soli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 ai fini dell'immediato obbligo di adeguamento (ai *principi* contenuti in detti articoli);
- Con la riforma, è l'OIV (o nucleo di valutazione) a dover inoltre dare un parere vincolante per l'adozione e l'aggiornamento del sistema, con evidente incremento dei suoi poteri e della sua autonomia; è necessario, inoltre, disporre di procedure di conciliazione a garanzia dei valutati;
- Viene confermato il fatto che sono gli OIV (o nuclei di valutazione) a disporre la misurazione e valutazione della performance annuale dell'amministrazione nel suo complesso, con la relazione sulla performance, oltre che valutare i dirigenti di vertice; anche i dirigenti debbono manifestare le loro funzioni nella valutazione della performance organizzativa; infine, anche i cittadini od utenti finali dei servizi, debbono partecipare alla valutazione della performance organizzativa (novità del decreto n. 74);
- La performance organizzativa non viene definita: la norma si limita ad individuare i diversi ambiti rispetto ai quali può essere misurata e valutata, e precisamente:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
 - b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
 - d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
 - e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
 - f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 - h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
- L'articolo 8 del decreto 150 come modificato, che disciplina gli ambiti suddetti, non è tra quelli di diretta applicazione per gli enti locali, ma ciò significa solamente che in tale ambito gli enti locali hanno piena discrezionalità decisionale, non che questo livello di performance non sia da adottare;
 - Per quanto riguarda la performance individuale, non si registrano innovazioni di particolare rilievo;
 - Non rilevanti neppure le modifiche sul piano performance: la data del 31 gennaio non si può non considerare come una scadenza di tipo sollecitatorio, in quanto non vi sono sanzioni specifiche in relazione al suo mancato rispetto, per contro sono confermate le sanzioni in caso di totale mancata approvazione del piano della performance; non si registrano modifiche anche in ordine all'individuazione del piano della performance: l'articolo 10 non è tra le norme per le quali sia previsto l'adeguamento degli ordinamenti, e gli enti spesso hanno proceduto a semplificazioni, quali sovrapporre Peg e piano, facendo sì che il primo fungesse anche da piano; tale iniziativa, nata come prassi in seguito ad un accordo tra ANCI e CIVIT, è poi divenuta norma, con il d. lgs. N. 118/2011, come modificato dal d. lgs. N. 126/2014, che all'art. 169 del TUEL, comma 3-bis, ha previsto come il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente con il PEG; si richiamano le considerazioni più volte effettuate in merito all'applicabilità presso enti locali e a come declinato presso questo ente; successivamente, il contenuto del piano performance è stato trasfuso nel PIAO, per il quale si richiamano, per l'anno 2024, le indicazioni del Presidente Anac di cui a comunicato del 10 gennaio 2024;
 - Di rilievo il rafforzamento dell'OIV: la riforma prevede che esso abbia poteri di accesso a tutti gli atti e documenti, sistemi informativi, luoghi;
 - Per quanto riguarda l'opzione nucleo valutazione/OIV, per gli enti locali che hanno optato per il nucleo, si continuano ad applicare i rispettivi ordinamenti. L'art. 16 del d. lgs. N. 74 non introduce alcuna innovazione rispetto a tale assetto, non richiamando tra le disposizioni di diretta applicazione per gli enti locali gli articoli 14 e 14-bis; nel caso invece l'enti opti per l'OIV, dovrà applicare direttamente l'articolo 14 del d. lgs. N. 150/2009;
 - per quanto concerne la partecipazione dei cittadini, o di altri utenti finali, al processo di misurazione della performance organizzativa, il concetto chiave dovrebbe essere questo: la valutazione della performance organizzativa dovrebbe essere effettuata tenendo fortemente conto, e in modo strutturato, del giudizio dei cittadini, piuttosto che dell'autovalutazione delle amministrazioni, anche se

coadiuvate da soggetti terzi; e questo per evitare forme di autoreferenzialità che spesso vengono in luce;

- L'articolo 19 bis prevede che i cittadini singoli o in forma associata possano interloquire direttamente con l'OIV; le amministrazioni debbono adottare sistemi di soddisfazione degli utenti esterni, ma anche di quelli *interni*; i risultati delle misurazioni vanno pubblicati; il tutto con gradualità, considerati anche i costi, tecnici soprattutto, di tale processo partecipativo;
- Anche tali norme sulla partecipazione dei cittadini (artt. 8, 14, 19 bis) non sono di diretta applicazione per gli enti locali; ogni ente locale può dunque decidere liberamente come procedere per fare partecipare i cittadini nel processo valutativo, ma sarebbe non rispettoso dei principi di legge non farlo;
- Presso questo ente, quanto sopra è già pienamente attuato e lo era anche prima del d. lgs. N. 74/2017; infatti, non solo era operante carta dei servizi da parte dell'appaltatore, pubblicata dall'ente, ma l'ente, attraverso i frequenti contatti con la propria utenza "diretta" (Sindaci e uffici dei Comuni consorziati) costantemente attua questa particolare forma di rapporto sinergico con gli utilizzatori dei servizi; il contatto con i cittadini – trattandosi di ente di secondo livello – è normalmente mediato dai Comuni ovvero dall'appaltatore ma, come sopra evidenziato, per ogni necessità il Consorzio è a disposizione anche direttamente nei confronti dei cittadini, come testimoniano i recenti mesi di avvio del servizio;
- Saranno ora da attuarsi le determinazioni nazionali in merito al PIAO – piano integrato di attività ed organizzazione;
- Nel frattempo sono intervenute le seguenti ulteriori novità:
 - o Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023, con indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale;
 - o Nota-circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 24.1.2024, contenente prime indicazioni operative in materia sulla misurazione e valutazione della performance individuale;
 - o In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”*. Tale decreto, pubblicato in G.U. n.9 del 12-1-2024 è entrato in vigore il 13-1-2024; l'art. 3, che integra la normativa istitutiva del PIAO (art. 6 del decreto-legge n.80 del 9/6/2021, convertito in legge 113/2021) dispone che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio individuano un dirigente amministrativo o altro dipendente ad esso equiparato, *“che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione”*. Lo stesso dirigente o altro dipendente ad esso equiparato *“definisce specificatamente le modalità e le azioni..., proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance..., e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale”*. *“Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni..., anche ricorrendo a forme di gestione associata”*. Occorre a tal proposito evidenziare che, se ai sensi dell'art. 2 della Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021) la figura del *Disability Manager* era già prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, ora l'obbligo di individuazione di tale figura è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Se infatti quelle con meno di cinquanta dipendenti possono eventualmente provvedere in forma associata le stesse sono comunque tenute a mettere in atto le procedure di cui al decreto in commento e a individuare il soggetto idoneo a provvedere. La previsione dell'estensione a tutte le PA è inoltre confermata dall'art. 6 del Decreto 222/2023 in commento che elimina il riferimento ai duecento

dipendenti dall'art 39 ter del D.Lgs. 165/2001 quale limite di applicazione delle disposizioni relative. Dell'avvenuta individuazione dei soggetti con i relativi nominativi va poi data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. **Le proposte di obiettivi programmatici e strategici della performance per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità e ai dipendenti** nei luoghi di lavoro con anche le proposte di attività formative formazione, da inserire nel PIAO, avanzate dal dirigente o dipendente ad esso equiparato, **vanno poi sottoposte a consultazione, nei modi definiti dall'OIV o nucleo di valutazione delle PA** di riferimento, **sentendo le associazioni nazionali o territoriali rappresentative delle persone con disabilità** iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **secondo criteri di maggiore rappresentatività** che possono presentare osservazioni. Le PA sono inoltre tenute, ai sensi dell'art. 7 del decreto in questione ad **aggiornare le Carte dei Servizi**, con l'indicazione dei livelli di qualità dei servizi erogati con riferimento alla *effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte*".

- L'innovazione normativa, peraltro, richiede, per questo ente, l'integrazione indubbiamente con altre amministrazioni: l'ente infatti deve provvedere all'individuazione del Disability manager, eventualmente in forma associata, e all'individuazione delle integrazioni agli obiettivi programmatici e strategici della performance. In prima applicazione, si può individuare quale obiettivo programmatico e strategico, la ricognizione, da parte di tutti gli uffici, delle modalità di accesso ai servizi coordinati dal Consorzio e connotazioni di inclusione, per poi tenere conto di tali risultanze nella predisposizione delle schede di servizio del nuovo appalto, laddove necessario, rispetto a quanto già in essere. Va infatti sottolineato che già attualmente i servizi erogati dal Consorzio, sia legati alla raccolta stradale, sia legati al conferimento presso le isole ecologiche, risultano soddisfare idonei requisiti di accessibilità e inclusione. Pertanto gli obiettivi vengono così delineati:
 - Individuazione dipendente, anche in forma associata, con qualifica dirigenziale o equiparata, ai fini dell'attuazione della norma;
 - Ricognizione, in occasione della rielaborazione schede di servizio per il nuovo appalto di igiene urbana, del grado e stato di attuazione degli obiettivi del d. lgs. 222/2023, con predisposizione dei relativi obblighi all'interno delle carte dei servizi;
 - In ordine all'attuazione del decreto nei luoghi di lavoro: ricognizione permanente dell'attuazione per quanto compatibile del disposto normativo;

Ciò premesso, si delineano come segue gli obiettivi strategici generali e alcune declinazioni operative:

Tutti gli ambiti secondo le rispettive competenze area tecnica e amministrativa, anche in staff (s'intendono compresi nel personale tecnico e amministrativo anche il dirigente e il segretario, con valenza degli obiettivi anche per essi):

Attuazione nuove disposizioni regionali sui Consorzi quali enti di sub area vasta (modifiche apportate da legge regionale n. 25/2021), sulla nuova Conferenza regionale, secondo direttive dell'Assemblea, per quanto risulti nell'ambito discrezionale. Va detto che l'Assemblea ha approvato il nuovo testo della convenzione e dello statuto del Consorzio, nel dicembre 2021, con ratifica da parte dei Comuni divenuta effettiva a gennaio

2023, così come è stata sottoscritta nel mese di settembre u.s. la Convenzione e lo Statuto della nuova conferenza regionale;

Indicatori: attuazione messa a disposizione dipendenti dell'ente nel gruppo di lavoro, come sopra indicato; altri atti e iniziative amministrative contabili e tecniche posti in essere

Tempistica: secondo piano di lavoro regionale

Personale interessato – gruppo di lavoro: n. 1 dipendente area amministrativa e n. 1 dipendente area tecnica (Rivoira, Lerda) per la partecipazione a gruppo di lavoro; restante personale, per le altre attività

Obiettivo strategico in considerazione dell'attuale esistenza di discarica legata ai conferimenti dei Comuni consortili, sul territorio.

D.L. n. 13/2023 convertito in legge 41/2023, art. 4 bis, comma 2: tempi di pagamento.

Si richiama il contenuto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2023:

- “l'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023, prevede, al fine di dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR, che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento... La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d. l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013”;
- questo ente dispone di metodologia di valutazione del personale, ed è caratterizzato da una posizione dirigenziale tecnica (personale in comando da altro ente), e dalle funzioni di responsabilità di servizio finanziario amministrativo in capo al segretario consortile (segretario di Comune consorziato);
- si ritiene, come già argomentato da autorevole dottrina, che il riferimento ai “dirigenti” sia da intendersi in senso non tecnico, e dunque riferito anche a personale non avente qualifica dirigenziale, ma comunque apicale, per i settori interessati;
- data la formulazione della nuova norma, è necessario integrare il sistema della performance con l'espressa obbligatorietà, tra gli obiettivi, di quello ivi introdotto;
- sulla base degli approfondimenti interni effettuati, viene però in evidenza che il procedimento di pagamento è di tipo “diffuso” e “a cascata”, nel senso che specularmente anche i vari uffici preposti alle verifiche dell'esecuzione, istruttoria avanzamento lavori, servizi e forniture, sono coinvolti, e di conseguenza anche per i medesimi occorre disporre che il rispetto delle tempistiche di pagamento, essendo intrinseco allo svolgimento dei procedimenti di competenza, costituisce parte integrante degli obiettivi già assegnati, e avrà particolare valenza nell'ambito dei procedimenti valutativi di competenza dei Dirigenti stessi;
- il testo della presente viene messa a disposizione delle OO.SS. accreditate/partecipanti alla sessione in corso, e RSU, agli effetti dell'articolo 44, comma 1, lettera b, del CCNL 17.12.2020 dirigenti (c.d. confronto), e dell'art. 5 comma 3 lettera b del CCNL 16.11.2022 (non dirigenti) (c.d. confronto, per quanto di attinenza), dando atto che potranno seguire ulteriori modifiche/rimodulazioni in esito alle relazioni intercorse;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare l'integrazione alla metodologia per la misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale, come di seguito indicato:
 - il sistema di valutazione in essere è automaticamente integrato, per il personale dirigenziale e per quello non dirigenziale ma comunque preposto con funzioni gestionali di responsabile quale apicale di settore ovvero di servizio, con quanto disposto dall'articolo 4 bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023 e quindi tra gli obiettivi affidati va obbligatoriamente compreso quello del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni con un peso pari al 30% del totale degli obiettivi, con conseguente riparametrazione automatica degli altri obiettivi. Nel caso di

attribuzione al segretario di funzioni gestionali, si dà atto che presso questo ente si applica al medesimo la stessa disciplina prevista per i dirigenti per l'ambito gestionale, integrata e riparametrata con la valutazione degli altri elementi indicati nel sistema;

3. Di dare atto che ai fini della valutazione, per tramite del segretario si costituisce gruppo di lavoro per l'attività di controllo, costituito da personale del servizio finanziario amministrativo;
 4. di dare atto che, salvo diverse future interpretazioni, si intendono coinvolte nell'assegnazione dell'obiettivo in questione tutte le posizioni dirigenziali (o non dirigenziali ma apicali di settore con funzioni gestionali ovvero responsabili di procedimento) a vario titolo interessate in processi inerenti al pagamento di fatture commerciali, in relazione alle competenze effettivamente svolte, ricevute in delega, ed esercitate;
 5. di dare atto che per il personale impegnato negli uffici preposti alle verifiche dell'esecuzione, istruttoria avanzamento lavori, servizi e forniture, si dispone che il rispetto delle tempistiche di pagamento, essendo intrinseco allo svolgimento dei procedimenti di competenza, costituisce parte integrante degli obiettivi già assegnati, e avrà particolare valenza nell'ambito dei procedimenti valutativi di competenza dei Dirigenti stessi;
 6. di dare atto che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dovrà tenere conto dei fattori esogeni e non dipendenti dalla struttura, a titolo esemplificativo: insufficienza di cassa, carichi di lavoro particolari e insufficienza di dotazione di personale, ritardi determinati da fattori dipendenti da altri uffici o settori, fatture non corrette o in attesa di nota di credito, ecc.;
 7. di individuare come segue gli obiettivi introdotti dalla nuova disposizione:
 - a) rispetto delle modalità di gestione dei pagamenti come da normativa;
 - b) in caso di inidoneità della fattura, respingimento con la massima celerità, con comunicazione all'ufficio finanziario in tempo utile per il respingimento entro i 15 giorni (termine di legge);
 - c) per i casi riguardanti pagamenti di notevole entità: confronto periodico preventivo tra settore preposto alle prestazioni rese da terzi e servizio finanziario, in merito alle dotazioni di cassa, anche al fine di consentire la messa in atto di iniziative idonee (es. ricorso all'anticipazione, altre modalità di anticipo, ecc.);
 - d) segnalazione periodica da parte dell'ufficio finanziario ai diversi settori delle fatture in scadenza ed immediato pagamento delle stesse da parte di responsabili del procedimento;
 - e) segnalazione all'Amministrazione da parte dei settori di possibili criticità di cassa in relazione ai prevedibili flussi di pagamenti, con richiesta alla stessa di direttive circa le priorità di pagamenti per tutti i casi diversi dai pagamenti assolutamente non differibili;
 - f) emissione dei mandati di pagamento secondo, ordinariamente, cronologia dei titoli di credito, fatte salve le casistiche speciali che possano ricorrere (es. rendicontazioni urgenti, pignoramenti, pagamenti alla base di esigenze ambientali, pagamenti non differibili, ecc.);
 8. di dare atto che in conformità alla norma, il contenuto della presente delibera costituisce integrazione al contratto individuale di lavoro (o all'atto di assegnazione obiettivi, in mancanza) del personale dirigenziale o apicale nel senso ampio più sopra indicato;
 9. di dare atto che il nucleo di valutazione in sede di supporto e valutazione della performance degli obiettivi gestionali diverso da quello sopra considerato, terrà conto del peso di quest'ultimo corrispondente al 30%;”
- con circolare n. 1 del MEF – RGS prot. 2449 del 3.1.2024 a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del Capo Dipartimento della Funzione pubblica, sono state date indicazioni operative in merito alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare specificando che:
1. i target da raggiungere sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei comparti pubblici diversi dagli enti del servizio sanitario nazionale, con target pari a zero per l'indicatore del tempo medio del ritardo, con calcolo su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024;
 2. in merito all'implementazione della data di scadenza delle fatture, il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino a 60 giorni, è possibile soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche;

3. incidenza sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa con un peso non inferiore al 30 per cento;
 4. l'indicatore di riferimento è l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lettera b) e 861 della legge n. 145/2018, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente;
- in relazione alle specificazioni contenute nella norma, si dispone pertanto che l'obiettivo è costituito da quello previsto dal disposto normativo, e cioè il miglioramento o mantenimento di un tempo di pagamento contenuto entro i 30 giorni;

Anticorruzione e trasparenza: attuazione di quanto previsto dallo specifico piano, aggiornato per il triennio 2024-2026 e che si richiama integralmente, con implementazione secondo quanto disposto dal nuovo d. lgs. N. 97/2016. In particolare si ritiene fondamentale la formazione in ambito: procedimentale, attribuzioni del RUP anche ai fini anticorruzione, non essendo intervenute modifiche normative nella struttura fondamentale delle norme specifiche su anticorruzione e trasparenza, rispetto agli anni precedenti. Sul tema "rotazione" la questione appare particolarmente difficile in considerazione del fatto che i due apicali di riferimento rappresentano due distinte professionalità non fungibili tra loro per i rispettivi aspetti più precipuamente tecnico professionali. Risulta adottata – e quanto segue integra espressamente il piano anticorruzione trasparenza - la misura generale compensativa, peraltro secondo i recenti orientamenti Anac (vedasi delibera ANAC 555 del 13.6.2018), vale a dire:

Premesso che il PNA 2016 considera strettamente connessa la misura della rotazione, i vincoli ad essa attinenti sono oggettivi e soggettivi. I vincoli di natura soggettiva sono dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale). I vincoli di natura oggettiva si riconducono alla c.d. infungibilità, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, come ad esempio nel nostro caso la professionalità tecnica specialistica con connessi titoli di studio o di abilitazione (apicale area tecnica – laurea tecnica; posizione organizzativa area tecnica – laurea tecnica + abilitazione; tecnico addetto ai servizi operativi generali per zona specifica – diploma tecnico; tecnico addetto progettazioni e lavori, flussi Anac, ecc.: diploma tecnico e abilitazione tecnica; apicale amministrativo contabile: laurea giuridica; responsabile procedimento area amministrativa contabile: laurea giuridica). Il PNA specifica, però, che "nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità". Nel caso di specie, si deve considerare che presso l'Amministrazione NON presenti omogenee professionalità che, comunque, potrebbero essere ruotate tra Uffici, negli ambiti apicali (stante anche la particolare configurazione della figura dirigenziale, in comando parziale da altro ente). Negli ambiti di mansioni omogenee (attività di controllo dei servizi, svolte dalla posizione organizzativa tecnica e dal tecnico addetto ai servizi operativi generali), il personale interessato è tenuto a un reciproco confronto e sottosta al coordinamento del dirigente tecnico, cosicché la minima anomalia o il minimo disallineamento rispetto agli standard correnti, tra una zona territoriale o servizio gestiti rispettivamente, viene ad evidenza. Lo stesso dicasi per l'area amministrativa contabile, laddove la presenza di collaboratori esterni costringe il personale di ruolo a segmentazioni dei procedimenti e a confronti reciproci su talune materie; criticità possono ancora sussistere per alcuni ambiti di attività gestite a livello più centralizzato (contabilità) ma la segregazione dei procedimenti (es.: istruttoria possibile in capo a taluni, ma attività decisionali ed esecutive in capo solo ad altri, anche sotto il profilo informatico) dovrebbe limitare al minimo tali eventualità. Sono in corso attività di affiancamento propedeutiche a maggiore rotazione (ambito contabile soprattutto). E' assicurata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso, e ciò vale soprattutto per l'ambito tecnico. Ciò costituisce attuazione di quanto auspicato dall'ANAC, ovvero che nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, siano promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Viene implementato anche l'incardinamento in capo a soggetto diverso dall'apicale dirigente, della responsabilità di procedimento.

Si ovvia attraverso soprattutto le modalità di "segregazione delle funzioni" come previsto dall'aggiornamento PNA 2018.

Si richiamano integralmente gli obiettivi del piano anticorruzione 2024-2026, costituenti elemento fondamentale della performance, e contenuti nello specifico provvedimento.

Indicatori: sessioni formative effettuate, in ambiti variegati (es. anche formazione appalti, privacy, ecc.), volte a far acquisire una consapevolezza di sostanza nelle attività contrattuali e di affidamento); individuazione preventiva situazioni di rischio;

Tempistica: sessioni formative (anche mediante dispense, ecc.) entro il mese di dicembre

Personale coinvolto: tutto il personale per la formazione somministrata, personale amministrativo per la programmazione e gestione, per la gestione trasparenza, privacy e anticorruzione, tutto il personale compreso

dirigente e PO per gli obblighi in materia di trasparenza (alcuni dei quali condizione, secondo normativa, per erogazione incentivi);

Introduzione della partecipazione degli utenti nel processo valutativo della struttura e del personale:

IL NUOVO CONTRATTO DI IGIENE URBANA, DEL QUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE L'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE, PREVEDE PROPRIO ALL'INTERNO DI TALE OFFERTA PIU' INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DELL'UTENZA AL PROCESSO DI VALUTAZIONE (d. lgs. 75/2017). IN DETTAGLIO:

- isole ecologiche: campagna di customer satisfaction mediante somministrazione di questionari di gradimento del servizio presso isole ecologiche, per 120 utenze domestiche all'anno per ciascuna isola e 30 utenze non domestiche all'anno per ciascuna isola, selezionate su campione casuale; utilizzo dei risultati per implementare ed efficientare il servizio offerto;
- altri servizi: rilevamento della qualità percepita dai cittadini, con costruzione di campione; differenziato per utenze domestiche e utenze non domestiche; frequenza annuale; questionario redatto secondo disposizioni UNI 11098/2003 per le utenze non domestiche; redatto in analogia per le utenze domestiche (almeno 200);
- organizzazione tavoli tecnici periodica con i rappresentanti dei vari comuni ed eventuali incontri supplementari con utenza;

Nel gennaio 2020 il gestore del servizio è stato incaricato di condurre due campagne pilota di customer satisfaction sul bacino di utenza del Consorzio.

La prima somministrando un questionario a 150 utenti dell'isola ecologica di Fossano, la seconda intervistando gli utenti che hanno fruito del servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti.

Pochi giorni dopo questa decisione è iniziato il periodo di pandemia con conseguente lockdown, costringendo a rimandare tutte le attività, che sono ricominciate a metà 2021 con la condivisione e la definizione dei questionari da somministrare.

Una volta partite le attività la prima indagine (presso le isole ecologiche) ha avuto successo mentre la seconda, relativa al ritiro degli ingombranti e caratterizzata da interviste telefoniche, non ha raggiunto l'obiettivo poiché, su 120 tentativi di intervista, solo una modestissima parte del campione si è rivelato disponibile alla somministrazione del questionario telefonico.

Si riporta di seguito l'esito della indagine pilota di customer satisfaction sull'isola ecologica di Fossano (avvenuta ad inizio 2022).

Campione: 119 utenze domestiche e 31 utenze NON domestiche:

Domanda	Esito	Criterio valutazione
Indicazioni chiare sui conferimenti (cosa e dove conferire)	7,7/10	0 = insoddisfatto: 10 = pienamente soddisfatto
Pulizia e decoro del sito (Ecocentro)	8,08/10	
Orari di accesso all'Ecocentro	7,56/10	
Cortesia e la disponibilità del personale impegnato nel servizio	7,79/10	
Adeguatezza comunicazione circa la localizzazione dell'Ecocentro	6,61/10	
Adeguatezza comunicazione sugli orari dell'Ecocentro	7,16/10	
Adeguatezza comunicazione circa il materiale conferibile	7,03/10	
Necessità di ampliamento dell'apertura dell'ecocentro	5,56/10	0 = ampliamento non necessario; 10 = ampliamento necessario

L'indagine ha fornito conferme sulla bontà del servizio e spunti di miglioramento, nello specifico sul necessario miglioramento della comunicazione all'utenza in merito a localizzazione e orari delle strutture.

Tale suggerimento è stato oggetto di elaborazione ed è stato tradotto in attività legate allo sviluppo del sito ed alla acquisizione dei domini Google Business relativi alle isole ecologiche, volte ad indirizzare in modo corretto ed univoco le indicazioni reperite dagli utenti a mezzo della rete.

Il tutto è però da integrare con le nuove disposizioni Arera in merito agli aspetti qualitativi, informative agli utenti, ecc., che come già detto richiederanno necessariamente l'affidamento di servizi aggiuntivi all'esterno.

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: si suggerisce la sospensione delle attività e la riconversione ad attività di comunicazione ambientale più incisive (presso le scuole ad esempio).

Personale coinvolto: personale tecnico

Attuazione decreto legislativo n. 222/2023 in ordine a *Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità*:

L'innovazione normativa, peraltro, richiede, per questo ente, l'integrazione indubbiamente con altre amministrazioni: l'ente infatti deve provvedere all'individuazione del Disability manager, eventualmente in forma associata, e all'individuazione delle integrazioni agli obiettivi programmatici e strategici della performance. In prima applicazione, si può individuare quale obiettivo programmatico e strategico, la ricognizione, da parte di tutti gli uffici, delle modalità di accesso ai servizi coordinati dal Consorzio e connotazioni di inclusione, per poi tenere conto di tali risultanze nella predisposizione delle schede di servizio del nuovo appalto, laddove necessario, rispetto a quanto già in essere. Va infatti sottolineato che già attualmente i servizi erogati dal Consorzio, sia legati alla raccolta stradale, sia legati al conferimento presso le isole ecologiche, risultano soddisfare idonei requisiti di accessibilità e inclusione. Pertanto gli obiettivi vengono così delineati:

- Individuazione dipendente, anche in forma associata, con qualifica dirigenziale o equiparata, ai fini dell'attuazione della norma;
- Ricognizione, in occasione della rielaborazione schede di servizio per il nuovo appalto di igiene urbana, del grado e stato di attuazione degli obiettivi del d. lgs. 222/2023, con predisposizione dei relativi obblighi all'interno delle carte dei servizi;
- In ordine all'attuazione del decreto nei luoghi di lavoro: ricognizione permanente dell'attuazione per quanto compatibile del disposto normativo;

Gestione della documentazione di tracciabilità dei controlli sul territorio

Consolidamento delle attività iniziate e implementazione dei controlli periodici sui cantieri e sui mezzi dedicati ai servizi con l'intento di mantenere un eccellente livello di esecuzione dei servizi e di monitorare anche la soluzione delle criticità. Si tenga presente infatti che, saltuariamente, si devono organizzare dei servizi che non previsti nelle schede servizi dei vari Comuni (esempio: pulizia zone frequentate dalle persone migranti nella stagione estivo-autunnale, interventi di pulizia straordinaria a seguito di eventi meteo estremi, ecc.).

Riveste in questi casi estrema importanza la flessibilità e la tempestività di intervento.

Su questo aspetto il file di tracciamento delle criticità emerse da parte delle utenze in merito ai disservizi sul PaP è una procedura che permette di tracciare l'iter delle criticità dalla registrazione fino alla chiusura con tutti i passaggi intermedi e la verifica diretta tramite conferma della chiusura diretta sul territorio o a mezzo di richiesta all'utenza dalla quale è partita la segnalazione.

Non sono previsti report specifici ma lo stato della segnalazione costituisce un report di fatto.

Altro aspetto che, in accordo con il RUP è stato introdotto nella rilevazione di criticità e nel conseguente iter di applicazione penali, è il contraddittorio con l'appaltatore in occasione del rilievo di criticità, con speciale attenzione alle verifiche dei servizi di spazzamento.

Tale metodo, sicuramente più efficace e che riduce al minimo la possibilità di controdeduzioni, consiste nell'effettuare una ricognizione (tracciata a mezzo di GPS) in cui si rileva fotograficamente lo stato dei luoghi

a cui, successivamente al servizio prestato, segue una verifica, alla presenza dell'appaltatore, del medesimo percorso (nuovamente tracciato con GPS) in cui si verifica puntualmente la soluzione o meno di tutte le criticità rilevate prima del servizio.

Tale sistema è oggettivo e permette, anche di fronte a rimostranze dei Comuni che, spesso, si affidano a valutazioni soggettive, di avere uno strumento che tuteli l'interesse del Comune e, per correttezza, l'operato dell'appaltatore.

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: intervento immediato ed organizzazione tempestiva dei servizi al sorgere delle varie necessità

personale coinvolto: personale tecnico

Approvvigionamento materiali

Proseguire con la razionalizzazione degli approvvigionamenti dei materiali necessari ai Comuni che necessitano di forniture aggiuntive di:

- sacchi e paper box ulteriori rispetto alla fornitura standard da consegnare nella fase di stabilizzazione per i Comuni che hanno iniziato con il servizio porta a porta nel 2019-2020. Occorre gestire con la Ditta appaltatrice la parte economica al fine di definire i costi aggiuntivi o eventualmente il cambio di fornitura compensando i costi per le varie tipologie di materiali;
- cassonetti per incrementare le raccolte porta a porta quale ad esempio dei rifiuti vegetali o di nuovi cassonetti per la raccolta porta a porta presso utenze non domestiche (organico, e vetro).

In questa prima parte del periodo di contratto l'approvvigionamento di materiali si è limitato ai cassonetti: per i sacchi le scorte di magazzino permettono ancora la gestione delle richieste da parte dei Comuni che, comunque, da inizio appalto sono tutte sopperite dall'Appaltatore (apparentemente senza limiti).

Le suddette disponibilità CSEA sono state calcolate e formalizzate nei confronti dell'appaltatore ed il loro utilizzo è rendicontato periodicamente a mezzo di appositi verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione e sottoscritti dalla capogruppo dell'RTI aggiudicatario

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: secondo cronoprogramma da individuarsi dai tecnici, tenuto conto di eventuali criticità nella gestione dei servizi, la cui gestione riveste sempre priorità assoluta

Personale coinvolto: personale tecnico

Riduzione quantitativi rifiuti ingombranti – individuazione nuovo flusso plastiche rigide

Al fine di ridurre ulteriormente i quantitativi dei rifiuti ingombranti, il cui costo di smaltimento negli ultimi anni è aumentato sensibilmente, dal mese di febbraio 2021 è stato individuato un nuovo flusso per la gestione dei rifiuti composti da plastiche rigide (non costituenti imballaggio).

Dopo quasi un anno di attuazione di questa modifica si può dire che è stata metabolizzata dagli utenti e dagli addetti alla guardiania e l'impianto di destino, dopo il primo bimestre di attivazione del flusso in cui c'è stato qualche carico con delle anomalie, non ha più rilevato alcuna criticità.

Fermo restando che dal 2020 non sono più stati avviati a recupero gli ingombranti (a causa di un aumento tariffario non sostenibile) nel 2021 il flusso di EER 20.03.07 avviato a smaltimento presso A2A Villafalletto è stato pari a 4.227 t (nel 2020 la somma dei 200307 – recuperabili e NON recuperabili era pari a 3.226 t)

A fronte di tale quantitativo 2021 sono state recuperate 215 t di plastiche dure (sottratte a tale flusso), pari al 5%

Si prevede di perfezionare ulteriormente la suddivisione sensibilizzando i gestori delle varie isole ecologiche a vigilare sui conferimenti anomali

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: monitoraggio costante per garantire i conferimenti esatti onde evitare che vengano respinti eventuali carichi non idonei

personale coinvolto: personale tecnico

Controlli sulle isole ecologiche in collaborazione con le forze dell'Ordine (Carabinieri Forestali)

La fine dell'anno 2022 e tutto l'anno 2023 sono state caratterizzate da una collaborazione con le forze dell'ordine a seguito di episodi di sottrazione di rifiuti avvenuta nelle isole ecologiche da parte dei soggetti terzi, in alcuni casi anche alle dipendenze dei una delle aziende appaltatrici del servizio (che a loro volta sono state coinvolte in quanto soggetto danneggiato).

L'esito di tali controlli ha portato le forze dell'ordine a contestare reati a diversi soggetti coinvolti a vario titolo in attività illecite.

In parallelo si è proceduto a innalzare il numero di controlli sullo stato delle isole ecologiche e sulla correttezza della gestione.

Tale percorso ha evidenziato, in misura diversa per le varie zone del Consorzio e per diversi periodi temporali, delle carenze che sono state sanzionate (anche pesantemente) con l'obiettivo di riportare la gestione degli ecocentri nei binari dell'ordinarietà

Si prevede di continuare on tali attività, sensibilizzando i gestori delle varie isole ecologiche a vigilare su eventuali anomalie

Indicatori: come sopra indicato

Tempistica: monitoraggio ecocentri

personale coinvolto: personale tecnico

Separazione tra vetro cavo e vetro in lastre

Su sollecitazione dell'impianto di recupero del vetro per migliorare la qualità del rifiuto, è stata portata a termine (compatibilmente con gli spazi a disposizione nelle isole ecologiche), la separazione tra i flussi di vetro cavo (CER 15.01.07) e vetro in lastre (CER 20.01.02).

Approfondimenti per l'attuazione D.lgs. 116/2020 con particolare riferimento alla separazione della frazione organica

Il disposto normativo introdotto dal D.lgs. n. 116/2020 prevedeva che, entro il 31.12.2021, fosse attivata in tutti i Comuni la separazione all'origine della frazione organica.

Tale obbligo è già ampiamente rispettato in tutte le realtà del CSEA in cui si effettua la raccolta di RSU Porta a Porta (con alcune eccezioni: Faule, Murello e Pologhera) ma era disatteso in tutti i Comuni in cui viene effettuata la raccolta stradale dell'RSU (tutti i Comuni delle vallate per lo più).

Nell'ottica di avvicinare il più possibile a quanto richiesto dalla norma per i Comuni non in linea con i target richiesti si è provveduto, sin dall'estate 2022, con specifica campagna di comunicazione dedicata al compostaggio domestico con l'obiettivo di spingere specialmente quelle realtà a istituire almeno l'Albo dei Compostatori.

In tal modo si intendeva, specialmente nei piccoli Comuni delle vallate, dare parziale attuazione al disposto normativo, certificando la separazione all'origine del rifiuto organico senza "costi vivi" e in attesa di eventuali proroghe o modifiche alla Norma in funzione delle singole realtà territoriali (attivare raccolte organico in territorio montani è difficilmente sostenibile, sia in termini economici che ambientali).

Ad oggi la Norma non sembra aver recepito tale difficoltà operativa ma, con il finanziamento INTESE e le sue risultanze applicative oltre a possibili risorse che potrebbero arrivare dal PNRR, si potrebbe far fronte al fabbisogno di recupero di parte dell'organico (almeno dei residenti) con compostiere di comunità.

Se tale misura non dovesse bastare dovranno essere attivati o mantenuti, anche per il 2024, servizi dedicati di raccolta nel periodo estivo e delle festività in cui la popolazione dei centri valligiani aumenta in modo sensibile per i non residenti delle seconde case (e con loro la produzione di rifiuti).

Lo schema operativo che è stato proposto ai Comuni è stato costituito dalla predisposizione di un parco cassonetti comunale da dislocare sul territorio nei periodi di maggior presenza turistica, con servizi di raccolta bisettimanali; al termine della stagione i cassonetti verranno ritirati dal territorio in un magazzino/piazzale comunale.

Unica eccezione in cui il servizio potrebbe essere attivo tutto l'anno è il concentrico di Sampeyre, in cui la popolazione residente costantemente e la presenza di attività di ristorazione garantirebbe maggior possibilità di pareggio economico del servizio.

Occorrerebbe verificare la possibilità di gestire i cassonetti e le frequenze di raccolta nel periodo luglio – agosto anche per le frazioni

Queste modalità operative, connessa all'aumentata platea di iscritti all'Albo dei compostatori e alle compostiere di comunità, dovrebbe generare una riduzione di rifiuti organici tale da rispondere all'obbligo imposto dal Decreto, che si suppone verrà verificata in base alle produzioni pro-capite di rifiuto indifferenziato.

Indicatori: attivazione dell'Albo compostatori presso i Comuni, percentuale di iscritti sugli abitanti, valutazione andamento delle produzioni pro-capite

Tempistica: secondo programma concordato con gli Enti

personale coinvolto: : personale tecnico

Situazione economica correlata a gestione piattaforma/discarica

Come noto, la piattaforma consortile di valorizzazione del rifiuto indifferenziato, di proprietà privata, è stata individuata a seguito di nuova gara, a regime dal 2020. Le tariffe praticate al Consorzio e di conseguenza ai Comuni, si basano su un piano finanziario che dipende dai quantitativi conferiti, il cui incremento di norma determina una riduzione delle tariffe.

Il mantenimento del conferito è stato garantito, anche nell'anno 2021, dai rifiuti provenienti dall'A.M.I.U. per conto dei Comuni della Provincia di Genova, debitamente autorizzati sulla base delle intese regionali precedentemente sottoscritte e dagli accordi convenzionali sottoscritti con il consorzio ACEM di Mondovì. Un'importante quantitativo è poi stato conferito dal Consorzio C.E.C. sulla base di specifico accordo tra PA. Vi sono stati poi conferimenti ulteriori nel corso dell'anno da parte di S.T.R. e San Carlo srl correlati a necessità riscontrate sui rispettivi territori ed impianti di riferimento. Con la successiva relazione prodotta dall'A2A, società gestore dell'impianto, ed il computo tariffario derivante dagli effettivi conferimenti avvenuti sia in impianto che in discarica, sarà possibile determinare la tariffa definitiva a consuntivo dell'anno che dovrebbe, nonostante la riduzione del conferito in discarica, rimanere in linea con quella applicata provvisoriamente ai Comuni. Il variato meccanismo autorizzativo previsto per i rifiuti provenienti dalla Liguria, trattati in impianto con conseguente restituzione degli scarti al produttore, non consente più, come in passato, di creare quelle economie tariffarie che hanno garantito parziali abbattimenti a favore dei Comuni consorziati. L'esercizio 2024, come già quelli precedenti, a causa della stabilizzata minor produzione di rifiuti indifferenziati derivante dal maggior recupero di materiali, risconterà sicuramente un netto incremento della quota tariffaria correlata alla discarica, che va costantemente monitorata ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per evitare incrementi tariffari in corso d'anno. Una incidenza decisiva sulla componente tariffaria sarà purtroppo correlata all'indicizzazione inflazionistica dei costi. Ecco il perché ci si auspicava da sempre un sicuro utilizzo integrato dell'impianto di Villafalletto che compensi i minori conferimenti CSEA con il materiale proveniente in primis dal Bacino provinciale, ma tale integrazione è rimasta sinora inapplicata con la conseguenza di costi più elevati di quelli che potevano essere e non solo per il nostro territorio. Si sottolinea comunque come la tariffa adottata nel nostro Bacino consortile risulti essere da sempre la più bassa a livello provinciale e tra le più basse a livello regionale anche se l'aumento dell'indice inflazionistico di riferimento per l'adeguamento della tariffa inciderà pesantemente sui costi applicati al conferimento. La produzione di CCS, sostanzialmente stabile nel corso dell'anno, salvo alcuni periodi di rallentamento dovuti alle attività che hanno interessato l'impianto di conferimento della Società Buzzi, di Robilante, ha dovuto tener altresì conto altresì della componente ligure del conferito. A tal scopo la necessità di adottare, come del resto è stato fatto, una dettagliata programmazione dei conferimenti, che preveda quantitativi di materiale in ingresso in impianto costanti permettendo di operare in modo ottimale, mantenendo altresì i conferimenti in discarica su un livello tale che non venga danneggiata la prospettiva di durata della medesima e, allo stesso tempo, che si dia modo con il conferito di mantenere stabile la componente tariffaria della medesima. La valorizzazione sinergica della piattaforma di Villafalletto su piano provinciale era ed è sostenuta in primis dal piano tariffario che è stato a suo tempo approvato dal Consorzio e che rende i costi della piattaforma competitivi rispetto agli altri impianti operanti in provincia.

Tale sistema tariffario è stato ulteriormente ricalibrato con il nuovo affidamento relativo al conferimento presso il solo impianto che dallo scorso anno 2020 consente, al raggiungimento di una soglia quantitativa predefinita, un abbattimento tariffario premiante per il Consorzio. Il meccanismo avvantaggia sia il gestore dell'impianto che in tal modo garantisce un maggior flusso di rifiuti, una lavorazione ottimale ed un vantaggio economico, vantaggio che si ripercuote altresì sul Consorzio senza particolari gravosità, anzi un beneficio da riversare sui Comuni membri.

Il Consorzio C.S.E.A. ha ampiamente evidenziato ai soggetti competenti (in particolare in sede assembleare dell'A.A.C., Autorità d'ambito) la necessità di una integrazione tra gli impianti della Provincia di Cuneo, e, segnatamente, la necessità del conferimento dei rifiuti del cuneese (ambito Consorzio C.E.C.) nell'impianto di Villafalletto, in un'ottica di piena valorizzazione dei singoli impianti.

Di anno in anno, si è provveduto alla stipula di specifiche convenzioni con l'ambito cuneese; per l'anno 2017 e 2018 e per parte del 2019, considerato il conferimento di consistenti quantitativi di rifiuti dalla Regione Liguria, su autorizzazione degli Enti competenti si è provveduto altresì a proseguire la convenzione atta a regolare i rapporti reciproci tra Consorzio ed AMIU Genova.

Anche per gli anni 2021-2023 è proseguito il conferimento dalla Liguria, con restituzione degli scarti, e marginale introito per il Consorzio senza possibilità di abbattimento della tariffa relativa alla discarica.

E' chiaro che ciò comporta per il futuro un rischio fondato di andare a ricalibrare le tariffe di trattamento incrementandole con maggiori oneri a carico dei Comuni.

Prosegue comunque l'attività di collaborazione con altri Consorzi provinciali atta ad attivare o confermare accordi di cooperazione per il conferimento di rifiuti.

Si richiama altresì l'accordo sinergico che prosegue con il Consorzio ACEM per il conferimento della plastica presso il loro impianto di riferimento di Magliano Alpi e di contro i conferimenti di materiale proveniente dal Bacino monregalese presso l'impianto di Villafalletto oltre all'accordo con il Consorzio C.E.C. per il conferimento di rifiuti ingombranti presso l'impianto di Villafalletto. E' stato altresì approvato dal C.d.A. con provvedimento n. 22/2021, specifico Accordo di cooperazione con il CO.A.B.SER. di Alba per il reciproco conferimento di rifiuti negli impianti di riferimento, sempre nell'ottica di cooperazione tra consorzi provinciali volti ad ottimizzare il sistema di recupero dei rifiuti del territorio ed abbattimento tariffario.

Affidamento ulteriori servizi

Prosegue e potenziamento delle attività senza soluzione di continuità per i servizi di recupero/smaltimento con istruzione di procedure volte alla selezione dei migliori operatori e delle migliori condizioni economiche. In coerenza con l'impianto della normativa anticorruzione, di norma le procedure prevedono forme d'evidenza pubblica con selezione tra più offerenti, rimanendo confinato l'affidamento diretto alle ipotesi caratterizzate da particolare infungibilità sul mercato, oppure alla necessità di assicurare il principio di economicità in relazione agli importi, oppure ancora in relazione alla circostanza della non opportunità di mutare i soggetti che rendono i servizi, proprio nella fase finale di vita del Consorzio.

Quale misura anticorruzione generale, si dà atto che di norma non esistono procedure interamente gestite da un solo soggetto; le procedure, anche se specificatamente di ambito tecnico o amministrativo, prevedono di norma un confronto puntuale tra apicale tecnico e apicale amministrativo in reciprocità, e i soggetti addetti all'istruttoria si raccordano per fasi procedurali con l'apicale di riferimento. Vedasi sopra, a livello di maggior dettaglio.

Quale obiettivo funzionale a una gestibilità delle procedure, si conviene di disporre affidamenti per lo più pluriennali, anche per spuntare – laddove possibile – condizioni economiche di maggior favore.

Purtroppo le condizioni strutturali di taluni segmenti di mercato (es.: ingombranti) sono tali da determinare repentini incrementi di costo, e questa è una criticità di grande rilievo.

E' problematica rilevante l'affrontare la complessa problematica legata al mercato delle frazioni differenziate dei rifiuti: in poco tempo si è passati dalla remuneratività della differenziazione di talune tipologie di rifiuto (es. legno, etc.) allo scarsissimo ricavo per non dire ai costi derivanti da tale differenziazione; inoltre, per talune frazioni differenziate (si pensi agli ingombranti, ecc.), i servizi consortili d'intesa con l'Amministrazione debbono affrontare situazioni di anche improvvisa indisponibilità di impianti, individuazione di soluzioni immediate per lo smaltimento dei rifiuti.

Con tendenza opposta si è assistito ad una remunerazione della frazione del vetro che è aumentata in modo esponenziale. Si dovrà verificare che nel prossimo futuro tale valutazione non abbia un "crollo".

Occorrerà inoltre comprendere la portata delle modifiche regionali alla legge n. 1/2018, e il possibile impatto sulla gestione impiantistica, con particolare riferimento alla discarica il cui contratto attualmente è in capo al Consorzio (impianto a Villafalletto). Si tratta di uno dei pochi impianti con disponibilità nell'ambito del Piemonte, per cui occorrerà gestire al meglio, per quanto nelle competenze dell'ente e per quanto possibile, questa partita.

Indicatori: proposte di opzioni in relazione ai diversi scenari che si presenteranno, con le tempistiche correlate all'attuazione della normativa regionale; minori o ridotti incrementi di costo a carico dei Comuni consorziati;
Personale coinvolto: in particolare personale tecnico, con supporto personale amministrativo per aspetti contabili e prettamente amministrativi

Obiettivo strategico considerato il diretto impatto sulle tariffe applicate ai Comuni, in relazione ai costi dei servizi

Attività di Comunicazione con la popolazione e sensibilizzazione scolastica: stanti le notevoli criticità legate al sottodimensionamento del personale, l'attività è esternalizzata, ovvero l'attività del personale è ridotta al minimo. Giornata/e seminariali su tematiche ambientali presso istituti superiori locali: partecipazione dei

tecnici quali relatori; indicatori: incontri effettuati; prosegue l'esternalizzazione di siffatti servizi mediante l'appaltatore; occorre tener conto che l'attività è sostanzialmente esternalizzata, e che comunque la situazione emergenziale pandemica è ancora in corso; viene proposto quale obiettivo strategico il potenziamento dell'attività di sensibilizzazione e divulgazione ambientale, in ottica essenzialmente di far prendere consapevolezza ai cittadini/utenti della necessità di ridurre all'origine la produzione di rifiuti. A tal scopo proseguirà l'attività da parte della Società Confini con lo scopo di predisporre ed inviare le newsletter consortili periodiche con gli aggiornamenti più rilevanti delle azioni consortili in ambito tecnico e di servizi e con l'aggiornamento dei dati inerenti le percentuali di recupero dei materiali e le performance di raccolta differenziata.

Indicatori: classi ovvero allievi coinvolti; sessioni formative;

Personale coinvolto: personale amministrativo e tecnico

Obiettivo strategico considerata la necessità di una costante "formazione" e sensibilizzazione della popolazione consortile (che in questo modo viene coinvolta in tutte le fasce di età per le quali sia opportuno, durante il processo formativo dei primi anni) alla differenziazione e corretta gestione dei rifiuti

Obiettivi di accessibilità sito e smart working

Si rinvia al piano operativo specifico.

SITO WEB ISTITUZIONALE: Intervento Sito web e/o app mobili - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i.

Tempi di adeguamento: in corso – 31.12.2024

FORMAZIONE: Intervento Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i. Tempi di

adeguamento: in corso – 31.12.2024

il tutto però correlato agli adempimenti Arera nonché al progetto di divulgazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso sociale network

Personale coinvolto: tutto il personale

Monitoraggio

Attivo su spese per energia elettrica, telefonia, interessi passivi, percentuale raccolta differenziata, ecc come da report in essere; rilevazione parametri di qualità come da Carta dei servizi (gestore in relazione al nuovo appalto di servizi di nettezza urbana; integrazione con attività consortile come sopra specificato).

Indicatori: come indicati nella "programmazione preventiva" approvata da Assemblea

Personale coinvolto: amministrativo

Riallineamento e monitoraggio posizioni contributive personale del Consorzio: completamento attività di verifica, anche con affidatario del servizio subentrante

Indicatori: posizioni concluse rimane costante monitoraggio

Personale coinvolto: personale amministrativo

Cofinanziamento di attività di sensibilizzazione in materia ambientale: secondo deliberazione di indirizzo del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare interventi mirati in modo particolare (deliberazione n. 3/2018 e s.m.i.) e future.

Si richiama il contenuto della deliberazione di indirizzo del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare interventi mirati in modo particolare (deliberazione n. 3/2018 e s.m.i.), unitamente all'attuazione e al rinnovo (quale ulteriore obiettivo strategico) della Convenzione con il Fai – Fondo ambiente italiano, con previsione di affidamento al medesimo di alcuni servizi, sempre nell'ottica di sensibilizzazione e divulgazione ambientale.

Si provvederà a compartecipazioni ad iniziative che siano correlate alla sensibilizzazione in materia ambientale, nel senso di contenere – comunque – elementi di divulgazione ed "educazione" alla corretta gestione personale dei rifiuti prodotti, educazione ambientale, ecc.. In tale contesto, il Consorzio si renderà presente con partecipazione economica e anche logistica ove possibile, direttamente o indirettamente, in eventi e iniziative caratterizzati da particolare flusso di pubblico. Il Consiglio di amministrazione modulerà il budget in relazione alle necessità ed alle disponibilità effettive di bilancio.

Indicatori: numero di iniziative supportate

Personale coinvolto: personale ambito amministrativo

Rinvio per quanto non sopra già specificato, agli obiettivi affidati ai uffici/servizi:

Start up appalto di igiene urbana – nuovi servizi: con l'anno 2020, e complessità dello start up per i nuovi servizi proposti nelle vallate e visto il definitivo positivo esito del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso l'aggiudicazione, si è avviato avvia a regime il nuovo appalto di servizi di igiene urbana. Si rinvia ai documenti programmatici nonché alle schede progettuali per i contenuti sull'innovatività e complessità del nuovo appalto, che vede l'estensione a numerosi ulteriori comuni (anche piccoli) e frazioni di Comuni più grandi, dei servizi "porta a porta". Non si tratta di ordinaria attività di servizio, perché la innovazione su così tanti comuni, specialmente su quelli piccoli, pone serie criticità di sostenibilità da parte di un organico così ridotto come è quello del Consorzio, e comporta qualitativamente un apporto molto più qualificato nelle fasi attuative. Basti pensare a:

- Presenza di un RTI e non di impresa singola, con attività quindi disaggregate tra più operatori su più comuni, e con difficoltà operative per quanto riguarda soprattutto le attività c.d. condivise (coperture assicurative, fatturazioni, rendicontazioni);
- Complessità critica nelle relazioni con utenza, stante l'estensione di servizi originali alle località frazionali, in campagna, in zone montane, con le conseguenti difficoltà organizzative e operative per rendere servizi tipici per le città, anche in tali zone (esempio problematiche: seconde case, viabilità e zone rurali, distribuzione dei materiali, formazione degli utenti);
- Criticità nelle attività di controllo e nell'organizzazione delle attività di gestione dell'appalto: sono solo due i tecnici addetti sia alla gestione, sia al controllo; questo fa sì che l'organizzazione richiesta e l'autonomia operativa siano massime, poiché il tecnico deve assicurare un equilibrio tra quelli che sono i controlli, il recepimento dei rilievi dell'utenza, con la gestione;

Il progressivo incremento della raccolta differenziata, si è reso possibile a seguito del definitivo passaggio alla raccolta domiciliare di RSU, carta e Imballaggi in plastica in quasi tutte le realtà della pianura avvenuto nel 2018.

Successivi miglioramenti saranno possibili a seguito:

- dell'avvio del PaP nelle realtà di pianura ancora con servizi stradali (Torre San Giorgio, sin dalla fine dell'anno 2022);
- della separazione alla fonte dei rifiuti organici in tutte le realtà del Consorzio in cui non è ancora effettuata, ottenuta con sistemi di raccolta stradale o con sistemi di compostaggio collettivo, attività che porterà ad un abbassamento del parametro di produzione pro capite RSU;

affiancati dal continuo processo di sensibilizzazione continua verso gli utenti. In merito a quest'ultimo aspetto, il Consorzio ha in attivazione una importante iniziativa (su più moduli) inerente educazione e sensibilizzazione ambientale.

In merito alle criticità segnalate circa il sottodimensionamento della dotazione di personale in essere, con conseguente impatto sull'attività amministrativa e tecnica, i controlli sui servizi, ecc. ecc., il costo per affidamento di servizi esterni potrebbe anche comportare un significativo incremento dei costi per i Comuni consorziati (si pensi ad esempio ai costi previsti per un supporto esterno al direttore dell'esecuzione, affidato a società di controllo o di verifica); ciò tra l'altro non è detto che potrebbe ovviare in tutto alle criticità segnalate, perché poi in buona sostanza l'esito delle attività di controllo dovrebbe essere gestito dal personale del Consorzio stesso; nell'ambito del documento programmatico approvato dall'Assemblea, si è ritenuto piuttosto a questo punto essenziale che gli uffici, soprattutto tecnici ma anche amministrativi, dei Comuni consorziati, come già in passato indicato nei documenti programmatici dell'Assemblea, e soprattutto quelli più strutturati, in particolare negli enti laddove l'esternalizzazione dell'attività al Consorzio non sia stata accompagnata dal trasferimento o messa a disposizione del relativo personale, svolgano un'attività di controllo e di supporto meno generica e più mirata alle effettive criticità; raccolgano le istanze e segnalazioni dei cittadini e si facciano maggiormente tramite rispetto al Consorzio, attraverso proposte operative di modifica delle schede dei servizi; da ultimo – ove richiesti – svolgano attività diretta di supporto agli uffici del Consorzio con

attinenza al territorio e servizi del proprio Comune (senza oneri ulteriori per il Consorzio stante la necessità del rispetto dei tetti di spesa del personale di quest'ultimo); si dispone in tal senso, evidenziando che si monitori l'andamento con periodicità, con revisione infra annuale (il presente articolato tiene conto anche della ricognizione per anno 2020), disponendo in allora eventualmente da parte dell'Assemblea diverse determinazioni (eventuale supporto esterno come prestazione di servizi) con quantificazione della spesa e caricamento in tariffa a carico dei Comuni; l'Assemblea ha disposto che i singoli Comuni si facciano garanti di quanto sopra e lo dispongano; sotto il profilo della comunicazione, dei reclami, delle segnalazioni, si è disposto che i singoli Comuni si adoperino a:

- a. tener conto, nelle comunicazioni e segnalazioni al Consorzio, di quanto sopra e della critica situazione di dotazione del personale del Consorzio;
- b. effettuare reclami solo dopo aver approfondito tramite i propri uffici tecnici le criticità, e averle previamente vagliate nell'ambito della propria scheda di servizi, con confronto con il Consorzio;
- c. proporre soluzioni operative sostenibili alla luce dell'attività tecnica e amministrativa non incrementabile da parte del Consorzio con la dotazione in essere (es. mettendo a disposizione ulteriormente i propri uffici tecnici e amministrativi, senza oneri per il Consorzio).

La situazione di cui sopra ora è riferibile anche alla gestione delle tariffe e piani finanziari con il sistema Arera. Sul punto, pertanto, non si può che richiamare l'attenzione dei Comuni, sul fatto che non solo non risultano possibili ulteriori attività da parte del personale consortile in essere, ma che già le attività attualmente prestate sono a serio rischio di mantenimento e di continuità, data un'esiguità di personale a livello emergenziale; il fatto che i Comuni a suo tempo abbiano conferito i servizi al Consorzio, ma non abbiano trasferito o messo a disposizione il relativo personale prima dedicato agli stessi, ha avuto e ha un peso relevantissimo nella gestione. La gestione del nuovo MTR ARERA, iniziata fattivamente sin dal mese di febbraio 2020 presupponeva una visione completamente diversa della gestione documentale atta a produrre i documenti a base delle tariffe da approvare ed applicare da parte dei Comuni verso le utenze cittadine. L'interlocuzione del Consorzio con appaltatori di servizio e Comuni consorziati su una nuova metodologia è risultata particolarmente gravosa sia per l'eseguità delle risorse umane disponibili, nonostante l'assistenza da parte di operatore tecnico specializzato esterno, sia, soprattutto per la difficoltà di reperire dati conformi direttamente dagli appaltatori di servizio trattandosi di tre diverse gestioni separate, ciascuna con alla base dati contabili e supporti di bilancio diversi e da armonizzare, soprattutto in relazione ai reali costi contrattuali sostenuti. La notevole mole di dati da verificare, la novità del sistema, il poco tempo in relazione al reperimento dei medesimi, nonostante l'impegno degli uffici ha senza dubbio portato ad una elaborazione tardiva, ma, senza dubbio, con una maggior collaborazione fattiva dei Comuni si immagina che, per il futuro, questa problematicità possa essere limitata. Il confronto diretto con i Comuni più rappresentativi come parametro operativo risulta sicuramente utile, ma solo se mirato alla predisposizione di una metodologia realmente collaborativa con il Consorzio che, come sopra ricordato, non ha ulteriori risorse operative dedicate ed allo stesso modo non può tralasciare le attività ordinarie che ne contraddistinguono una oculata ed attenta gestione mettendone a rischio i risultati.

Personale coinvolto: tutto il personale

Obiettivo strategico essenziale a livello di ente

Progettazione, esecuzione e rendicontazione progetti U.E.: in caso di ammissione al nuovo finanziamento, il Consorzio sarà impegnato in un progetto particolare, che comporterà attività di particolare rilievo; anche in questo caso, in considerazione dell'esiguità della dotazione di risorse umane, sarà indispensabile l'affidamento all'esterno dei servizi inerenti, peraltro specialistici e comunque richiedenti professionalità e servizi di natura peculiare.

Indicatori: come da progetto finanziato con fondi europei

Indicatore aggiuntivo: ricadute sulle percentuali di raccolta differenziata a livello zonale nel Consorzio

Personale coinvolto: collaboratore esterno tecnico, istruttore direttivo amministrativo contabile, istruttore direttivo tecnico, segretario per supporto ambiti riguardanti incentivazione

Obiettivo strategico

Interventi finanziati PNRR: l'ente ha ottenuto i seguenti contributi finanziari:

CUP	DESCRIZIONE	TIPOLGIA	FINANZIAMENTO
F11B2200056000	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI SALUZZO	LAVORO	Fondi PNRR
F41B22000710006	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A - REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI FOSSANO	LAVORO	Fondi PNRR
F39J21019360006	D.M. 396 DEL 28.09.2021 - INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LINEA DI INTERVENTO A: “FORNITURA E POSA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	FORNITURA	Fondi PNRR

Le tempistiche di attuazione sono stringenti e comportano una più intensa attività da parte soprattutto del personale tecnico, con inevitabili ricadute sulla gestione dei restanti servizi; è in fase di completamento l'assunzione di tecnico funzionario aggiuntivo per attività gestionali varie

Trattasi di obiettivo strategico essenziale, molto importante in relazione alle esigenze del Consorzio.

Indicatori: stato avanzamento delle opere e interventi.

Altre attività di garanzia

Attuazione normativa privacy regolamento UE 679/2016 per quanto di competenza con particolare riferimento anche a rapporti con appaltatori di igiene urbana, alla titolarità del trattamento dati;

Indicatori: definizione adempimenti secondo indicazioni DPO, ulteriori approfondimenti volti ad assicurare tutela dati personali utenza, risoluzione eventuali criticità web e interfacce digitali

Personale coinvolto: segretario, tecnici, personale amministrativo

Linee guida lavoro agile: si rinvia, confermandola, alla disciplina approvata con determinazione n. 15 del 13.3.2020, ritenendola coerente, nel contesto del Consorzio, con le linee guida approvate con decreto del 9.12.2020, e dando atto che il ricorso al lavoro agile è stato finora limitato alle situazioni di oggettiva necessità per distanziamento sociale ovvero a situazioni particolari richieste dal personale; si rinvia inoltre al contenuto delle determinazioni provvisorie in ordine alle modalità di erogazione dei servizi durante la situazione emergenziale Covid, di cui ad atto del segretario prot. 948 del 27.03.2020, dando atto che:

- questo ente non ha attività di sportello al pubblico, non erogando direttamente servizi a sportello o relativi a pratiche; la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti avviene infatti attraverso appalti esterni;
- il ricevimento di pubblico è limitato a: fornitori in sporadiche occasioni (puntualizzazioni e ricognizione dei servizi, contratti), rappresentanti Comuni consorziati (in occasione di saltuarie riunioni); manutentori; l'ente si è dotato di apparecchio per la misurazione della temperatura, e vengono adottate idonee misure di distanziamento sociale.

Indicatori: situazioni di criticità risolte attraverso integrazione lavoro in presenza/smart working;

Personale coinvolto: tutto il personale dell'ente.

Transizione al digitale.

Di particolare rilievo, a seguito approvazione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.12.2021, l'attuazione che dovrà essere fatta per la transizione al digitale, pur considerando che dal punto di

vista delle prestazioni all'utente, il Consorzio non eroga direttamente, di norma, servizi, trattandosi di attività in appalto; vi è comunque tutta la parte inerente l'ambito amministrativo, e perciò: interrelazioni con la software house, integrazione e personalizzazione documentazione ai fini dell'approvazione; la "conservazione sostitutiva" d'intesa con la software house. Tali iniziative sono il punto di partenza di una serie di attività che hanno visto sin dall'anno 2022 ed in via di prosecuzione l'implementazione digitale attraverso un impiego rafforzato delle procedure digitali anche per la redazione e classificazione degli atti. Il responsabile per la transizione digitale era già stato individuato con Decreto del Presidente n. 5 in data 02.10.2015. Di rilievo anche le novità costituite da: Sigillo Elettronico: Servizio di attivazione della nuova modalità "Soap" con protocollo informatico, in quanto con le nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AGID di Maggio 2021 è prevista una nuova modalità di comunicazione tra A.O.O. (Area Organizzativa Omogenea) di documenti amministrativi protocollati e dunque la Pubblica Amministrazione dovrà poter interscambiare i documenti informatici protocollati con il sistema di web service SOAP (Simple Object Access Protocol) sarà pertanto necessario provvedere all'implementazione del servizio affinché le A.O.O. mittente e le A.O.O. destinatario possano interfacciarsi con questa nuova tipologia di trasmissione documentale.

Si tratterà quindi di una nuova metodologia di trasmissione alla quale il CSEA sta provvedendo-

Convenzioni con Villafalletto e Vottignasco: attuazione convenzione e disposizioni come approvate da Assemblea, intervenuta definizione del contenzioso con Comune.

Indicatori: regolare gestione e attuazione delle convenzioni

Personale coinvolto: personale area amministrativa e tecnica rispettivamente per ambito giuridico amministrativo e ambito verifiche ed elaborazioni tecniche

Nuovo sistema tariffario ARERA: adeguamento alle prescrizioni dell'ARERA in ambito di Piani Economici Finanziari, applicazione della delibera n. 15/2022/R/Rif in materia di qualità e relativo impatto sui servizi e sui costi di Consorzio e Comuni. Revisione biennale dei PEF in linea con la deliberazione n. 389/2023/r/Rif.

Indicatori: mantenimento delle attività svolte da operatore esterno, con sgravio personale interno dell'ente in quanto impossibilitato ormai a gestire le attività per la concomitanza di altre attività; assunzione funzionario ex categoria D per le attività non svolgibili esternamente e gestione di ulteriori attività non Arera

Personale coinvolto: istruttore amministrativo direttivo, lavoratore in rapporto art. 1 comma 557 legge 311, nuovo funzionario neo assumibile, segretario

Progressivo avanzamento dell'attuazione della dotazione organica del Consorzio, alla luce delle nuove e diverse funzioni attribuite al medesimo, anche a seguito della riforma regionale completata con la legge regionale 25/2021, oltre che dell'introdotta obbligo di elaborazione piani finanziari con metodologia Arera, in capo direttamente ai Consorzi. Sono trascorsi circa 15 anni dall'avvio del reinquadramento giuridico amministrativo del Consorzio, che aveva condotto, sulla base delle funzioni affidate, a una prima attuazione delle previsioni della dotazione organica. Si tratta ora – sulla base delle nuove e/o diverse funzioni attribuite per effetto sia dell'obbligo di metodologia Arera e di competenza in capo ai Consorzi del sistema dei piani finanziari, sia della tipologia di funzioni previste dalle disposizioni regionali a seguito adozione nuovo statuto e convenzione, sia del diverso sistema ormai di progettazione, espletamento e controllo dei servizi di igiene urbana, per i quali è previsto l'obbligo generalizzato ormai della raccolta domiciliare, di adeguare l'attuazione delle previsioni della dotazione, rimodulando la stessa. Pertanto gli uffici del Consorzio, ricorrendo anche a supporto formativo specialistico, provvederanno agli approfondimenti occorrenti redigendo, attuando la riconfigurazione della dotazione, come approvata con le deliberazioni più sopra richiamate.

Indicatori: completamento delle assunzioni indicate nel cronoprogramma

Personale coinvolto: istruttore amministrativo direttivo, revisore dei conti, segretario

Ricognizione e rinnovi convenzioni per gestioni stazioni intermedie di conferimento intercomunali, in parte a scadenza.

L'obiettivo consiste nel verificare la congruità del contenuto delle convenzioni, con eventuale rimodulazione e adattamenti, e relativo rinnovo. In assemblea sono stati già approvati gli schemi tipo, da declinare in relazione alle singole fattispecie.

Personale coinvolto: collaboratore tecnico di altro Comune in rapporto art. 1 comma 557 legge 311/04, personale amministrativo e tecnico in generale

Formazione del personale e attuazione nuove indicazioni governative in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale.

Sul punto è stata emanata la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 (disponibile al seguente link:https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14298/performance_individuale-nuove_indicazioni_misurazione_e_valutazione.pdf), nonché le “prime indicazioni operative” in materia (disponibili al seguente link: <https://anci.lombardia.it/documenti/18226-Prot.%20430%20-%20Prime%20indicazioni%20operative%20misurazione%20e%20valutazione%20performance%20individuale.pdf>).

Volendo dare un’attuazione pratica alle nuove indicazioni, tenuto conto della fattibilità operativa possibile, si può di seguito delineare l’ipotesi di obiettivi in merito, nel periodo di prima applicazione:

- affiancamento al sistema di valutazione puntuale e verticale già in essere, annuale, “modelli continui e circolari di feedback, basati sul dialogo tra valutatore e valutato, prevedendo, ad esempio, performance interviews a cadenza trimestrale, anche con momenti di autovalutazione (ciò sia per alimentare la cultura della valutazione, a volte percepita come mero adempimento prodromico al riconoscimento di premialità economiche, sia per favorire l’allineamento tra le aspettative del valutatore e le attività e i comportamenti del valutato” (estratto dalla Direttiva 28 novembre 2023): sul punto si osserva che questo sistema è già stato avviato in questo ente e avviene con modalità costante e proficua;
- valutazione del personale di livello dirigenziale anche con riferimento alla capacità di esercitare adeguatamente la propria leadership (pagina 5 della Direttiva): sul punto, già attualmente l’ente tiene conto in modo particolare di tale elemento;
- valorizzazione del merito (pagina 4 della Direttiva): l’ente, dotato di appena 6 persone di ruolo (una in fase di assunzione), è caratterizzato da lavoratori con ampio senso di autonomia e responsabilità, per i quali la valorizzazione del merito è stata ed è realtà consolidata. Si consideri infatti che tutto il personale già presente da alcuni anni, è stato o sarà interessato da progressione orizzontale piuttosto recente; una unità di personale è stata coinvolta in iniziativa di progressione verticale; il trattamento accessorio è differenziato per singolo lavoratore tenendo conto di vari aspetti e situazioni oggettive;
- formazione: costituisce giustamente uno degli elementi sui quali la Direttiva governativa insiste. Purtroppo la fattibilità della formazione è strettamente correlata alle disponibilità di tempo e alla dotazione di risorse umane; l’esiguità delle medesime, comporta la necessità di operare in costante emergenza, con grave difficoltà nel poter disporre di adeguato tempo per la formazione; si pone comunque quale obiettivo, quello previsto dalla Direttiva, in ordine a un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue, per gli ambiti e tematiche riguardanti necessariamente: novità in materia di appalti; anticorruzione, etica e trasparenza; digitalizzazione; sviluppo delle competenze trasversali (pagina 8 della Direttiva); formazione attraverso la piattaforma Syllabus;

PARAMETRI ECONOMICI

L’analisi dello stato strutturale dell’Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori e parametri già in uso da alcuni anni, nell’ambito di attività di controllo di gestione, significativi per l’attività del Consorzio, e inoltre da implementare con i parametri di Carta dei servizi:

INDICATORI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO (STRUTTURA, SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA, GESTIONALE) INDICATORI STRATEGICI

INDICATORI DI STRUTTURA

	2024	2023
Indice di rigidità degli Impieghi (Immobilizzazioni/Capitale Investito)		
Indice di elasticità degli Impieghi (Attivo Corrente/Capitale Investito)		

I due indici segnalano la composizione del patrimonio suddividendo tra tra “Immobilizzazioni” (beni trasformabili in liquidità nel medio lungo periodo) e attivo corrente (elementi trasformabili in denaro nel breve periodo).

INDICATORI DI SITUAZIONE FINANZIARIA

	2024	2023
Indice di liquidità (liquidità immediate+liquidità differite/passivo corrente)		
Indice di autonomia finanziaria (patrimonio netto/Totale Fonti di Finanziamento)		
Quoziente di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio Netto/Immobilizzazioni)		
Indice di indebitamento (Passività Consolidate+Passività Correnti/Capitale Investito)		
Indice di indebitamento a breve (Passività Correnti/Capitale Investito)		

L'indice di liquidità esprime l'attitudine dell'Ente a far fronte agli impieghi finanziari a breve termine con le disponibilità liquide immediate o, comunque, con quelle che possono diventare tali in breve termine (crediti a breve). Secondo la teoria aziendalistica il valore ottimale si attesta intorno a 100.

L'indice di copertura delle Immobilizzazioni indica la capacità del Consorzio di coprire, tramite il patrimonio netto, il capitale fisso immobilizzato.

Gli indicatori di indebitamento segnalano la dipendenza del Consorzio da “mezzi di terzi”.

RENDICONTO

Lo scopo del rendiconto finanziario è quello analizzare tutti i flussi di cassa che sono avvenuti durante tutte le attività (operativa, di investimento, finanziaria) di un'azienda in un determinato arco di tempo. E' quindi differente dal conto economico il quale evidenzia un'analisi ricavi-costi con l'evidenza dell'utile netto finale di un esercizio; è anche differente, a livello informativo, dallo stato patrimoniale: lo stato patrimoniale evidenzia gli impieghi e le fonti di finanziamento riferiti alla data di bilancio (in genere la data di chiusura dell'esercizio), il rendiconto finanziario mostra le variazioni intervenute negli impieghi e nelle fonti in un certo intervallo di tempo (in genere tra due esercizi successivi) e le cause di tali variazioni.

Nella presente relazione si è scelto di evidenziare il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità generate dalla gestione reddituale ed extra-reddituale.

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA'

Voci riclassificate	2024
<p>FONTI DI LIQUIDITA' <i>Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio</i> Risultato netto d'esercizio Rett. in più (o meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità: Ammortamenti immobilizzazioni materiali Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Variazione risconti attivi pluriennali su leasing (amm. figur.) Accantonamento fondi di svalutazione crediti e imm. finanziarie Variazione rimanenze e lavori in corso Variazione titoli e altre attività non immobilizzate Variazione ratei e risconti attivi Variazione ratei e risconti passivi Accantonamento fondo Trattamento di fine rapporto Pagamento indennità di fine esercizio Utilizzo fondi rischi ed oneri Accantonamento fondi per rischi e oneri Diminuzione crediti commerciali Aumento acconti da clienti Aumento debiti verso fornitori Aumento debiti v/o Erario <i>Liquidità generata dalla gestione reddituale</i></p> <p>Diminuzione crediti immobilizzati e immobilizzazioni finanziarie Diminuzione altri crediti Valore netto contabile cespiti venduti Accensione nuovi mutui Aumento/emissione prestito obbligazionario Incremento debiti vs altri finanziatori Incremento debiti rappresentati da titoli di credito Variazione altri debiti a medio - lungo termine Variazione altri debiti a breve termine Incremento mezzi propri</p>	
TOTALE FONTI DI LIQUIDITA'	

<p>IMPIEGHI DI LIQUIDITA' Incremento immobilizzazioni materiali Incremento immobilizzazioni immateriali Incremento immobilizzazioni finanziarie e crediti immobilizzati Incremento risconti attivi pluriennali Rimborso mutui Rimborso prestito obbligazionario Diminuzione debiti vs altri finanziatori Diminuzione debiti rappresentati da titoli di credito Diminuzione altri debiti a medio-lungo termine Diminuzione riserve Distribuzione dividendi Aumento rimanenze</p>	
--	--

Aumento crediti commerciali	
Incremento altri crediti a breve	
Incremento titoli e altre attività non immobilizzate	
Diminuzione debiti verso fornitori	
Diminuzione acconti	
Diminuzione debiti rappresentati da titoli di credito	
Diminuizione altri debiti a breve	
Diminuizione debiti verso Erario	
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	

VARIAZIONE DI LIQUIDITA'	
LIQUIDITA' a fine eserc. prec. (cassa banca att. - banca pass)	
LIQUIDITA' a fine esercizio (cassa banca att. - banca pass)	

**Andamento interessi, attivi e passivi NEI RAPPORTI CON TESORIERE CONSORTILE per
anticipazione di cassa ovvero per interesse attivo**

Anno	Interessi Attivi - €.	Interessi Passivi - €.
2024		
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		
2018		
2017		
2016		
2015		
2014		
2013		
2012		
2011		
2010		

Considerati gli elevati volumi di anticipazioni effettuate da parte del Consorzio, si rileva come l'entità degli interessi passivi sia piuttosto contenuta, grazie all'attività di monitoraggio dell'andamento dei conferimenti finanziari da parte dei Comuni e conseguenti attività di sollecito.

INDICATORI GESTIONALI

**Variazione della percentuale di Raccolta Differenziata nell'Ambito Consortile dall'inizio dell'attività
del C.S.E.A.**

Anno	Percentuale %
2024	
2023	
2022	
2021	
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	
2015	
2014	
2013	
2012	
2011	
2010	

Variazione della quota di Trasferimenti derivanti dai proventi della Raccolta Differenziata effettuati nei confronti dei Comuni del C.S.E.A.

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Variazione degli Investimenti per la Campagna di Sensibilizzazione presso le Scuole ed i Comuni del C.S.E.A.

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Variazione delle tariffe di smaltimento r.s.u. (€/ton.)

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Elenco comuni dov'è stato avviato il servizio di raccolta porta a porta

2024	2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018

Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Spese telefoniche

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Spese telefoniche cellulari

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Spese cancelleria

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Spese energia elettrica

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Efficacia attività di divulgazione nelle scuole - Numero contatti avuti da insegnanti per nuove attività di divulgazione ovvero visite all'impianto

Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Variazione Percentuale Ultimo biennio

Efficacia informatizzazione isole ecologiche

Report (prima e dopo informatizzazione di conferimenti medi per ogni Comune

(Tabelle apposite)

INDICATORI DI QUALITA'

COME DA OFFERTA RAGGRUPPAMENTO NUOVO APPALTO:

IL NUOVO CONTRATTO DI IGIENE URBANA, DEL QUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE L'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE, PREVEDE PROPRIO

ALL'INTERNO DI TALE OFFERTA PIU' INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DELL'UTENZA AL PROCESSO DI VALUTAZIONE (D. LGS. N. 75/2017). IN DETTAGLIO:

- **isole ecologiche: campagna di customer satisfaction mediante somministrazione di questionari di gradimento del servizio presso isole ecologiche, per 120 utenze domestiche all'anno per ciascuna isola e 30 utenze non domestiche all'anno per ciascuna isola, selezionate su campione casuale; utilizzo dei risultati per implementare ed efficientare il servizio offerto;**
- **altri servizi: rilevamento della qualità percepita dai cittadini, con costruzione di campione; differenziato per utenze domestiche e utenze non domestiche; frequenza annuale; questionario redatto secondo disposizioni UNI 11098/2003 per le utenze non domestiche; redatto in analogia per le utenze domestiche (almeno 200);**

OLTRE ALL'ORGANIZZAZIONE TAVOLI TECNICI PERIODICA CON I RAPPRESENTANTI DEI VARI COMUNI ED EVENTUALI INCONTRI SUPPLEMENTARI CON UTENZA.